

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il presente fascicolo è integrato con l'errata corrige pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 693 dell'11 giugno 2026

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 ^a -5 ^a Senato) .	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	21
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	30
FINANZE (VI)	»	34
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	59
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	144
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	145
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	152
AFFARI SOCIALI (XII)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+ Europa: Misto-+ Europa.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	180
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	188
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	189
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	190
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	195
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	197
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGE- OLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUA- ZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI DALL'ANNO 2019 .	»	200
INDICE GENERALE	<i>Pag.</i>	202

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti (C. 2947 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale (C. 2834 Mollicone) (Parere alla Commissione VII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazioni*) 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza
del presidente Riccardo DE CORATO.*

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti (C. 2947 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alla Commissione I).

(*Esame e conclusione – Parere con raccomandazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2947 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 2 articoli per un totale di 5 commi, non ha

subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di adottare disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il decreto in esame risulta volto a modificare la disciplina dell'articolo 14-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U. dell'immigrazione), in materia di programmi di rimpatrio assistito, disposizione a sua volta recentemente novellata dal decreto-legge n. 23 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 54/2026, entrata in vigore il medesimo giorno del decreto-legge in esame; in questo modo, perciò, le novelle disposte al richiamato articolo 14-ter dal parte del menzionato decreto-legge n. 23 del 2026 sono risultate in parte abrogate e in parte modificate contestualmente alla loro entrata in vigore; tale procedimento vede sporadici precedenti: il decreto-legge n. 356 del 2003, entrato in vigore il 29 dicembre 2003, che abrogava l'articolo 3, comma 78, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), entrata in vigore il 1° gennaio 2004; il decreto-legge n. 299 del 2006,

entrato in vigore il 28 dicembre 2006, che abrogava l'articolo 1, comma 1343 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), entrata in vigore il 1° gennaio 2007; il decreto-legge n. 103 del 2009, entrato in vigore il 5 agosto 2009, che modificava gli articoli 4, 13-bis e 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, nel testo modificato dalla legge di conversione, entrata in vigore lo stesso 5 agosto 2009; il decreto-legge n. 182 del 2020, entrato in vigore il 1° gennaio 2021, che modificava il comma 8 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore lo stesso giorno; in proposito, si segnala che in occasione dell'esame dei citati decreti-legge nn. 103 del 2009 e 182 del 2020, il Comitato per la legislazione, nei pareri rispettivamente resi nelle sedute del 24 settembre 2009 e del 20 gennaio 2021, ha raccomandato di "adottare metodi di produzione legislativa che evitino la necessità del ricorso ad un decreto-legge che abbia come esclusiva finalità quella di correggere disposizioni approvate in sede di conversione di altro decreto, prima della loro entrata in vigore";

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2026;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente raccomandazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

abbiano cura Parlamento e Governo di avviare una riflessione su come agevolare uno svolgimento maggiormente ordinato dell'iter legislativo; ciò anche al fine di rendere possibile, in particolare attraverso un razionale utilizzo della doppia lettura da parte delle due Camere, la correzione già nel corso dell'iter parla-

mentare di eventuali errori, senza dover ricorrere a decreti-legge correttivi. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.05.

**ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO**

Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale (C. 2834 Mollicone).

(Parere alla Commissione VII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2834 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da un solo articolo, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 2, lettera a), considera opere d'arte le cose che interessano l'archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l'arte o la scienza e che, al

contempo, appartengono alle categorie indicate dall'articolo 1, "lettere a) e k)", della Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970 sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali; si ricorda che la lettera a) riguarda la "collezione ed esemplari rari di flora e fauna, di mineralogia e di anatomia; oggetti che rappresentano un interesse paleontologico" mentre la lettera k) concerne "oggetti di mobilia aventi più di cento anni e strumenti musicali antichi"; in tal modo, pertanto, restano escluse dalla definizione le lettere da b) a j) del medesimo articolo 1 della Convenzione, che pure concernono beni di interesse archeologico, preistorico, storico, letterario, artistico o scientifico; in coerenza con la definizione recata nella prima parte della lettera, la formulazione della disposizione in esame potrebbe pertanto essere approfondita, facendo riferimento alle lettere "da a) a k)" del citato articolo 1 della Convenzione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2, alla lettera h), n. 2), stabilisce che, qualora l'opera d'arte appartenga a soggetti privati, il provvedimento conclusivo di restituzione possa operare "anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di prescrizione e decadenza nonché di modi di acquisto della proprietà"; tale principio e criterio direttivo di delega potrebbe essere approfondito individuando in modo più preciso le disposizioni vigenti rispetto alle quali la deroga è ammessa nonché le condizioni in presenza delle quali essa è possibile, così da orientare meglio l'operato del legislatore delegato;

il medesimo comma 2, alla lettera i), stabilisce, quale principio e criterio direttivo di delega, che il legislatore delegato disciplini la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento conclusivo di restituzione prevedendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'applicazione, alla relativa controversia, del rito processuale di cui all'articolo 120 del co-

dice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010); si fa presente, tuttavia, che il richiamato articolo 120 disciplina il rito speciale applicabile alle sole controversie in materia di contratti pubblici e che esso risulta, pertanto, modulato sulle specificità proprie delle procedure di evidenza pubblica; la lettera in esame, perciò, potrebbe essere approfondita realizzando un più efficace coordinamento normativo con il codice del processo amministrativo; si segnala, ad esempio, che l'articolo 119 reca un rito abbreviato applicabile ad una pluralità di materie eterogenee, che potrebbe risultare idoneo a disciplinare la fattispecie in esame;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera a), facendo riferimento alle lettere "da a) a k)" dell'articolo 1 Convenzione UNESCO di Parigi del 14 novembre 1970 sulle misure per impedire il traffico illecito dei beni culturali;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 2:

lettera h), n. 2), individuando le disposizioni vigenti rispetto alle quali la deroga è ammessa, nonché le condizioni in presenza delle quali essa è possibile;

lettera i), realizzando un più efficace coordinamento con il codice del processo amministrativo. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, in videoconferenza, dell'UPI, in videoconferenza, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034 6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, in videoconferenza, dell'UPI, in videoconferenza, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034.

L'audizione informale è stata svolta dalle
15 alle 16.05.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione informale di rappresentanti di *Women in International Security (WIIS Italy)*, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4) 7
- Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Emergency*, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4) 7

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026.

Audizione informale di rappresentanti di *Women in International Security (WIIS Italy)*, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di *Emergency*, nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.45.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	8
DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	12

SEDE REFERENTE:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
--	---

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 10.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Misto, il deputato Gianangelo Bof e la deputata Laura Ravetto cessano di far parte della Commissione e che, per il gruppo LEGA, entrano a farne parte i deputati Andrea Barabotti e Massimiliano Panizzut.

La Commissione prende atto.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2026.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che alle ore 19 della giornata di ieri è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Comunica che ne sono state presentate 45 (*vedi allegato*). Avverte che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Alfonso Colucci 1.40.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Chiarisce che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare

inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento.

Fa presente, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative riferite ai decreti-legge, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Tenuto conto che il decreto-legge reca interventi in materia di rimpatri volontari assistiti, la Presidenza ritiene inammissibili le seguenti proposte emendative: Zaratti 1.18, che prevede l'accesso al patrocinio gratuito per le persone straniere coinvolte in procedimenti di rimpatrio assistito, espulsione, respingimento o protezione internazionale, nonché nelle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; Alfonso Colucci 1.39, che dispone l'abrogazione dell'articolo 29, comma 3, del decreto-legge n. 23 del 2026, che, a sua volta, ha abrogato l'articolo 142 del Testo unico in materia di spese di giustizia, recante la disciplina del processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea; gli identici Auriemma 1.01 e Zaratti 1.02, che recano disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio.

Avverte che il termine per la richiesta di riesame dei giudizi di ammissibilità è fissato alle ore 11 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 13.40.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta antimeridiana odierna.

Nazario PAGANO, *presidente*, dato il benvenuto in Commissione ai colleghi Panizzut e Barabotti, comunica che non sono pervenute richieste di riesame avverso le declaratorie di inammissibilità. Dà quindi conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Non essendovi richieste di intervento sul complesso delle proposte emendative, invita pertanto il relatore, onorevole Urzì, a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme al relatore.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.2 a sua prima firma, pur constatando come l'esame del provvedimento sia stato svolto nel rispetto, sul piano formale, di tutte le fasi di esame, critica il metodo utilizzato nella gestione dei tempi di lavoro della Commissione, decisamente troppo ristretti per un'approfondita discussione del decreto-legge in esame.

Afferma di comprendere e condividere le ragioni che hanno indotto il Governo all'adozione del decreto in esame, di natura correttiva rispetto ad alcune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2026; auspica, tuttavia, che sia l'ultima volta in cui la Commissione si ritrova costretta a velocizzare oltremodo i lavori al fine di correggere errori commessi dalla maggioranza in precedenti provvedimenti legislativi.

Nazario PAGANO, *presidente*, afferma di comprendere le osservazioni critiche della collega Bonafè, ma chiarisce la necessità di concludere l'esame del decreto in tempo utile per consentire il rispetto della data fissata nel calendario dei lavori dell'Assemblea per l'avvio della discussione generale e per consentire la correzione di alcune criticità evidenziate anche dall'opposizione con riferimento al decreto-legge n. 23 del 2026.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Bonafè 1.2 e gli identici emendamenti Zaratti 1.3, Alfonso Colucci 1.4 e Bonafè 1.6, nonché l'emendamento Baldino 1.7.

Matteo MAURI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 1.8, di cui è cofirmatario, ricorda che all'epoca dell'introduzione, nel decreto-legge « sicurezza » n. 23 del 2026, della norma sul compenso agli avvocati per il rimpatrio assistito dei migranti, l'opposizione fece notare a gran voce molteplici profili di incostituzionalità della predetta disposizione.

Ricorda, altresì, che in quell'occasione la maggioranza, sulla scorta di argomentazioni relative alla ristrettezza dei tempi residui per la conversione del decreto-legge, evitò di dar seguito ai moniti dell'opposizione, generando così un errore macroscopico a cui ora è necessario rimediare mediante il provvedimento in esame.

Rileva dunque come sia del tutto sconsigliabile forzare i tempi di lavoro parlamentare, prescindendo da qualsivoglia collaborazione con le forze di opposizione, condotta che la maggioranza sta reiterando anche in questa sede.

Sostiene, inoltre, che tutti i provvedimenti promossi dalle forze di centro-destra nel corso della legislatura corrente che, direttamente o indirettamente, hanno riguardato l'immigrazione, hanno palesato evidenti finalità vessatorie nei confronti dello straniero.

Al riguardo, richiama l'attenzione sulla dichiarazione, che giudica fortemente discriminatoria, del Ministro Piantedosi con cui lo stesso ha espresso la personale preoccupazione rispetto al tema del terrori-

simo in Italia, stante la presenza massiccia di seconde generazioni. Nel ritenere che tale affermazione rievochi il linguaggio politico dell'estrema destra, più che quello che dovrebbe essere proprio di un Ministro della Repubblica, osserva come essa contrasti con una seria politica di integrazione.

In conclusione, afferma che l'unico modo per risolvere realmente tutte le criticità sollevate dalla richiamata norma del precedente decreto-legge « sicurezza » sarebbe stato quello di abrogarla per intero e che, ciononostante, gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono tutt'altro che ostruzionistici, bensì puntuali e di qualità, nonché preordinati al miglioramento del testo nel comune interesse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonafè 1.8, Zaratti 1.9 e 1.10, Penza 1.11, Auriemma 1.12, Alfonso Colucci 1.13 e 1.14, Bonafè 1.15, Baldino 1.17, Bonafè 1.19, Zaratti 1.20 e 1.21, Auriemma 1.22, Penza 1.23, Bonafè 1.24, Zaratti 1.25, nonché gli identici emendamenti Zaratti 1.26 e Bonafè 1.27, gli identici emendamenti Zaratti 1.28 e Bonafè 1.29, gli identici emendamenti Zaratti 1.30 e Bonafè 1.31, gli identici emendamenti Zaratti 1.32 e Bonafè 1.33, e gli emendamenti Zaratti 1.34, Alfonso Colucci 1.35, Baldino 1.36, Bonafè 1.37, Zaratti 1.38, Bonafè 1.41, nonché gli identici articoli aggiuntivi Bonafè 1.03 e Zaratti 1.04, e gli identici articoli aggiuntivi Zaratti 1.05 e Bonafè 1.06.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative e fa presente che a breve dovrebbero pervenire i prescritti pareri della II Commissione e del Comitato per la legislazione sul provvedimento, mentre la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea.

Avverte quindi che, in assenza di obiezioni, la Commissione potrebbe procedere in data odierna alla deliberazione sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea sul provvedimento.

Non essendovi obiezioni, sospende quindi la seduta in attesa dell'acquisizione dei predetti pareri.

La seduta, sospesa alle 13.55, è ripresa alle 15.15.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri della II Commissione e del Comitato della legislazione, mentre ricorda che la V Commissione si esprimerà per l'Assemblea.

Federico FORNARO (PD-IDP) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul conferimento del mandato al relatore sul provvedimento in esame.

Alessandro URZÌ (FDI), *relatore*, rivolge un ringraziamento alle opposizioni che, pur nella critica ad una tempistica di esame del provvedimento sicuramente accelerata, hanno comunque mostrato un atteggiamento collaborativo nel garantire un percorso di esame del decreto compiuto e ordinato, volto a consentirne la conversione nei termini costituzionalmente previsti.

Nel merito, ritiene si tratti di un provvedimento che corregge una disposizione introdotta dall'ultimo decreto-legge in materia di sicurezza, accogliendo le osservazioni avanzate dalle opposizioni e garantendo la praticabilità del procedimento di evasione delle richieste di rimpatrio volontario, nel rispetto della volontà dei soggetti interessati e garantendo la trasparenza delle relative procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Urzì, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove per la discussione in Assemblea, sulla base delle designazioni dei rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti C. 2947 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rimpatrio volontario assistito)

1. L'articolo 14-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Art. 14-ter.

(Programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 8, attua, in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l'informazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e cultural-

mente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattenimento o precarietà socio-economica della persona migrante.

3. I soggetti chiamati a svolgere attività di assistenza e accompagnamento nell'ambito dei programmi di rimpatrio volontario assistito sono accreditati presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di formazione e di accredito, assicurando che la formazione sia impartita da personale adeguatamente qualificato ed iscritto in un apposito registro, istituito con il medesimo decreto e che l'accredito presso le Prefetture avvenga sulla base dei requisiti di cui al primo periodo e secondo criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al

comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

a) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

b) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

c) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

d) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

e) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

f) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito.

5. Qualora la persona che accede al programma di rimpatrio volontario assistito sia trattenuta ai sensi del presente testo unico, la stessa è immediatamente

trasferita in una struttura protetta individuata a cura dei soggetti che prestano assistenza nella procedura di rimpatrio.

6. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la Prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. L'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2, e 14, comma 5-*bis*, è sospesa. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-*bis*. La questura, dopo avere ricevuto dalla Prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-*bis*, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere *a)* e *f)*, ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;

c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

8. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti:

a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis*, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

9. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente disposizione, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio. ».

2. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dal comma 1, il Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-*bis* del medesimo testo unico è incrementato di euro 281.055 per l'anno 2026 e di euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede:

a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 2;

b) quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

1.2. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Abrogazione di disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti)

1. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

*** 1.3.** Zaratti.

*** 1.4.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

*** 1.6.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: « nell'assistenza agli immigrati » sono inserite le seguenti: « nonché in collaborazione con il Garante nazionale delle persone private della libertà personale (GNPL) ».

1.7. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Il rimpatrio volontario assistito avviene sulla base del consenso libero e revocabile della persona interessata, cui è garantita l'informazione completa sulle possibili alternative giuridiche e amministrative, incluse le procedure di protezione internazionale, i percorsi di regolarizzazione eventualmente praticabili e gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, mediante l'accesso a servizi di orientamento indipendenti, qualificati e culturalmente adeguati e assicurando che la verifica della volontarietà dell'adesione sia effettuata in condizioni tali da escludere pressioni dirette o indirette derivanti dalla condizione di vulnerabilità, trattenimento o precarietà socio-economica della persona migrante. ».

1.8. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis *aggiungere le seguenti:* esclusivamente tra soggetti iscritti ad albi o ordini professionali, ovvero iscritti nei registri dei mediatori linguistico-culturali istituiti presso le Prefetture, in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'immigrazione, dell'asilo e della tutela dei diritti fondamentali.

1.9. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis *aggiungere le seguenti:* , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.

1.10. Zaratti.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis *aggiungere le seguenti:* , per l'istituzione di un apposito registro e dei relativi criteri e modalità di iscrizione.

1.11. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis *aggiungere le seguenti:* in possesso delle classi di laurea LM-38, LM-52, LM-62, LM-63, LM-81, LM-90, LMG/01, LM SC-GIUR.

1.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per l'individuazione delle incompatibilità con il ruolo di rappresentante, al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

1.13. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , secondo adeguati

criteri di trasparenza e a seguito della presentazione da parte di questi di relazione sull'attività svolta.

1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19 e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate:

1) le modalità per assicurare una valutazione multidisciplinare della condizione personale e familiare dello straniero che accede al programma di rimpatrio volontario assistito, nonché le procedure idonee ad accertare la piena, libera e consapevole adesione della persona al programma di rimpatrio volontario assistito, attraverso colloqui individuali svolti da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, nonché mediante la sottoscrizione di un'informativa chiara sui diritti, sulle alternative giuridiche praticabili e sulla possibilità di revocare in ogni momento il consenso prestato;

2) le modalità per assicurare che, nel caso di vittime di tratta o di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito sia preceduto da una verifica approfondita e indipendente, condotta con l'ausilio di personale eventualmente già coinvolto nella loro presa in carico;

3) le modalità di coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e gli enti specializzati nella presa in carico;

4) le modalità per assicurare una completa valutazione della situazione sanitaria della persona che accede al programma di rimpatrio la quale, nel caso di persona affetta da patologie anche croniche, deve riguardare anche la sostenibilità del percorso di cura nel paese di origine;

5) le modalità per garantire, all'esito del rientro nel paese di origine, specifiche forme di accompagnamento, con particolare riguardo alla sicurezza delle persone vulnerabili e alla sostenibilità del reinserimento;

6) adeguate modalità di sostegno economico alla persona che accede al rimpatrio volontario assistito. ».

1.15. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Allo straniero che intenda accedere ad un programma di rimpatrio volontario ed assistito è garantito, prima dell'adesione al programma, un colloquio con un mediatore culturale e un professionista esperto di diritto dell'immigrazione e diritti umani, al fine di garantire un consenso libero e informato ».

1.17. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

« 3-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione, alle persone straniere coinvolte in procedimenti di rimpatrio assistito, espulsione, respingimento o protezione internazionale è assicurato l'accesso

al patrocinio a spese dello Stato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle procedure avanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, con esclusione delle spese per il personale, delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa in riferimento a: "Missione: 1 – Difesa e sicurezza del territorio", programma "1.10 – Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e *procurement* militare". Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie della missione e del programma di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero della difesa. ».

1.18. Zaratti.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera c), capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* Al rappresentante munito di mandato *aggiungere le seguenti:* , preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficiano economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.19. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: Al rappresentante munito di mandato, *aggiungere le seguenti:* preventivamente accreditato presso la Prefettura territorialmente competente sulla base del possesso di adeguati requisiti di professionalità, indipendenza, formazione giuridica e competenza interculturale,.

1.20. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: e nel relativo procedimento,.

1.21. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: e nel relativo procedimento *con le seguenti:* e nelle relative fasi procedurali.

1.22. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: del procedimento *aggiungere la seguente:* amministrativo.

1.23. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono svolgere attività di rappresentanza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito, né coloro che operano, a qualsiasi titolo, presso centri di accoglienza, strutture di trattenimento o enti che beneficino economicamente dell'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.24. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono svolgere attività di rappresentanza

o assistenza i soggetti che versino in situazioni di conflitto di interessi economico o organizzativo connesse all'attività di promozione dei programmi di rimpatrio volontario assistito.

1.25. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito deve avvenire sulla base di consenso libero, informato, espresso e revocabile in ogni momento, previa informazione completa circa le alternative giuridiche e amministrative praticabili, comprese le procedure di protezione internazionale e gli eventuali percorsi di regolarizzazione previsti dall'ordinamento vigente.

*** 1.26.** Zaratti.

*** 1.27.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adesione al programma di rimpatrio volontario assistito non può in alcun caso comportare rinuncia implicita o esplicita ai diritti riconosciuti dall'articolo 14 della direttiva 2008/115/CE, con particolare riferimento all'unità del nucleo familiare, all'accesso alle cure urgenti, alla tutela delle persone vulnerabili e all'accesso all'istruzione di base per i minori.

**** 1.28.** Zaratti.

**** 1.29.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di minori, vittime di tratta, persone affette da gravi patologie o comunque in condizioni di vulnerabilità, l'accesso ai programmi di rimpatrio volontario assistito è subordinato a una valutazione multidisciplinare effettuata con il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e degli enti specializzati nella presa in carico.

*** 1.30.** Zaratti.

*** 1.31.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di persone potenzialmente esposte a persecuzioni, violenze o gravi forme di marginalità nel Paese di origine, il rimpatrio volontario assistito è subordinato a una verifica approfondita e indipendente delle condizioni di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali nel Paese di destinazione.

**** 1.32.** Zaratti.

**** 1.33.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La verifica della libera e consapevole volontà della persona straniera è effettuata mediante colloquio individuale svolto da personale qualificato e indipendente, con l'ausilio di mediatori linguistico-culturali.

1.34. Zaratti.

Al comma 1, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ciascun rappresentante munito di mandato può fornire assistenza ad un massimo di tre cittadini stranieri nel medesimo anno solare.

1.35. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-*ter*. Nel rispetto del diritto internazionale e della normativa europea vigente, gli stranieri in stato di detenzione amministrativa accedono ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito solo se ai medesimi siano state preventivamente fornite tutte le adeguate informazioni affinché possano operare una scelta libera e consapevole, prevenendo forme mascherate di espulsione (*disguised expulsion*). ».

1.36. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-*bis*. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministero dell'interno trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo, contenente i dati disaggregati relativi alle adesioni, alle partenze effettive e agli esiti dei percorsi di reintegrazione. Nella predisposizione della relazione, il Ministero assicura forme di consultazione stabile con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni che operano nel settore migratorio ».

1.37. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il decreto di cui all'articolo 14-*ter*, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, disciplina altresì:

a) i requisiti di iscrizione, permanenza e cancellazione dei rappresentanti autorizzati;

b) le modalità di formazione obbligatoria e aggiornamento professionale;

c) le procedure di verifica periodica delle competenze professionali e deontologiche;

d) le forme di controllo e vigilanza sull'attività svolta.

1.38. Zaratti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, è abrogato.

4-*ter*. Ferme restando la gestione e le modalità di spesa regolate dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis* si prov-

vede a valere sullo strumento finanziario dell'Unione europea del *Border Management and Visa Instrument*, per la gestione integrata delle frontiere.

1.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. L'erogazione dei compensi di cui al comma 1, lettera c), è incompatibile con i servizi integrati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), forniti nell'ambito dei rimpatri volontari assistiti e finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI).

1.40. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicate nel rispetto della direttiva 2008/115/CE e dei principi del diritto dell'Unione europea.

1.41. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di assistenza legale e accesso al gratuito patrocinio)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « a proprie spese » sono inserite le seguenti: « o, se ne ricorrano le condizioni, con gratuito patrocinio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « ove ricorrano le condizioni previste » sono so-

stituite dalle seguenti: « in deroga ai limiti di reddito previsti »;

2) il secondo periodo è soppresso.

2. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lo straniero è sempre ammesso al gratuito patrocinio in deroga ai limiti reddituali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **1.01.** Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

* **1.02.** Zaratti.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Monitoraggio e trasparenza dei programmi di rimpatrio volontario assistito)

1. Il Ministero dell'interno pubblica, con cadenza almeno annuale, una relazione contenente dati disaggregati relativi:

a) al numero delle adesioni ai programmi di rimpatrio volontario assistito;

b) al numero delle partenze effettivamente eseguite;

c) agli esiti dei percorsi di reintegrazione nei Paesi di origine;

d) all'utilizzo delle risorse nazionali ed europee destinate ai programmi di rimpatrio volontario assistito.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alle Camere ed è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno.

3. Ai fini del monitoraggio dell'efficacia dei programmi di rimpatrio volontario assistito, il Ministero dell'interno promuove forme stabili di consultazione con gli enti del Terzo settore e le organizzazioni operanti nel settore migratorio.

**** 1.03.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

**** 1.04.** Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Relazione sulle condizioni nei Centri di permanenza per i rimpatri)

1. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sul ricorso ai programmi di rimpatrio volontario assi-

stato da parte di persone trattenute nei Centri di permanenza per i rimpatri, contenente:

a) il numero delle adesioni;

b) le condizioni sanitarie e psicologiche rilevate;

c) le eventuali situazioni di vulnerabilità;

d) le attività di monitoraggio svolte dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene altresì dati relativi agli eventi critici verificatisi nei Centri di permanenza per i rimpatri, con particolare riferimento all'accesso alle cure sanitarie e alle condizioni materiali di trattenimento.

*** 1.05.** Zaratti.

*** 1.06.** Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato a difesa del Tribunale di Mistretta, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 22

Audizione informale di Antonio Balsamo, presidente della Corte d'appello di Palermo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 22

Audizione informale di Antonino Liberto Porracciolo, presidente della Corte d'appello di Catania, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 22

Audizione informale, in videoconferenza, di Domenica Motta, presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie » 22

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 23

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 26

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	23
ALLEGATO 2 <i>(Parere approvato)</i>	27
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi <i>(Seguito dell'esame e conclusione)</i>	24
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato a difesa del Tribunale di Mistretta, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 13.40.

Audizione informale di Antonio Balsamo, presidente della Corte d'appello di Palermo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pelle-

grini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 13.55.

Audizione informale di Antonino Liberto Porracciolo, presidente della Corte d'appello di Catania, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.55 alle 14.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di Domenica Motta, presidente della Corte d'appello di Catanzaro, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Go-

verno, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.40.

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

C. 2947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno il relatore, deputato Paolo Pulciani, ha svolto la relazione introduttiva.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore. Precisa che la contrarietà del MoVimento 5 Stelle investe il provvedimento nel suo complesso, anche in ragione della sua genesi. Ricorda infatti come esso sia stato emanato in tutta fretta – dopo un doveroso intervento del Presi-

dente della Repubblica – per correggere una disposizione palesemente incostituzionale che era stata inserita in sede di conversione nel decreto-legge n. 23 del 2026, cosiddetto « decreto sicurezza ».

Si trattava di una disposizione che tradiva lo spirito della professione forense in quanto si configurava come una sorta di istigazione al patrocinio infedele e che costituiva un'ennesima testimonianza della riprovevole direzione governativa sul fronte della gestione della sicurezza e dell'immigrazione.

Il rimedio approntato dal provvedimento in esame è, a suo avviso, tutt'ora insoddisfacente: l'unica soluzione accettabile e condivisibile sarebbe stata la soppressione integrale della disposizione incostituzionale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 9 giugno scorso il relatore Pittalis ha svolto la relazione introduttiva. In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori odierni della Commissione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del MoVimento 5 Stelle.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra.

La Commissione approva la proposta di parere testé formulata dal presidente.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore.

Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricordando che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di luglio, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XII, avverte quindi che sarà ora posta in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Ricorda, infatti, che il MoVimento 5 Stelle si era astenuto anche nel corso della prima lettura al Senato, ove l'attività istruttoria della Commissione in sede referente era stata senz'altro lunga e approfondita.

Infatti, nonostante l'obiettivo del provvedimento sia di per sé condivisibile in quanto volto a disciplinare una materia — quella del legittimo impedimento del difensore — ancora non contemplata dall'ordinamento, il testo sul quale la Commissione riferirà all'Assemblea non è ancora suffi-

ciente a regolarne compiutamente ed efficacemente la disciplina.

Fa notare con rammarico che sarebbe stato sufficiente accogliere le proposte emendative presentate dal proprio gruppo parlamentare. Tali proposte, infatti, erano orientate a introdurre mirate integrazioni al testo approvato dal Senato, al fine di scongiurare problemi di carattere pratico che il testo attuale, a suo avviso, finirà per comportare.

Si riferisce, in particolare, alla mancata previsione dell'ipotesi in cui, per giustificato motivo, la documentazione comprovante l'impedimento a comparire pervenga alla cancelleria del giudice dopo la celebrazione dell'udienza. In tali casi — tutt'altro infrequenti in ragione della natura stessa dell'impedimento, spesso estemporaneo e imprevedibile — non è attualmente prevista adeguata tutela per l'avvocato e, dunque, per il suo stesso assistito.

Confida pertanto che il testo possa essere conseguentemente modificato nel corso dell'esame in Assemblea e che la maggioranza e il Governo possano dimostrare una maggiore apertura di quella registrata durante l'esame delle proposte emendative in Commissione. Una mancata apertura, peraltro, non si giustificerebbe neanche in ragione della necessità di procedere velocemente alla conclusione dell'*iter* legislativo, dal momento che il provvedimento, modificato rispetto al testo trasmesso dal Senato, dovrà in ogni caso passare per un'ulteriore lettura presso l'altro ramo del Parlamento.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice, ricordando come il suo gruppo si fosse astenuto anche nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sul conferimento del mandato alla relatrice.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Bisa, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul

provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 3 giugno scorso si è conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti. Avverte, quindi, che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento Dori 2.7.

Comunica, inoltre che, a quanto risulta alla presidenza, sono in corso interlocu-

zioni tra i relatori e il Governo in ordine all'istruttoria sulle proposte emendative presentate.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Calderone, conferma che sono in corso le interlocuzioni richiamate dal Presidente. Ritiene dunque sia opportuno attendere l'esito di tali riflessioni e rinviare di qualche giorno la fase dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2947, di conversione del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti,

premesso che:

l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 30-*bis*, introdotto in sede di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026, il quale interveniva sull'articolo 14-*ter* del Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

in particolare, il comma 1:

alla lettera *a*), interviene sul comma 1 del citato articolo 14-*ter*, sopprimendo il Consiglio nazionale forense dal novero dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio;

alla lettera *b*) modifica il comma 2 del medesimo articolo 14-*ter*, stabilendo

che il decreto del Ministro dell'interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito definisca, altresì, i criteri per l'individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l'attività di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo, nonché per la corresponsione dei compensi a essi spettanti e viene quindi soppresso il riferimento al Consiglio nazionale forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi;

alla lettera *c*) sostituisce il comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter*, disponendo il riconoscimento di un compenso al rappresentante, munito di mandato, che abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2735, approvato dal Senato, recante « Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario »,

premesso che l'articolo 1, comma 2, introducendo con l'articolo 17-*bis* della legge n. 240 del 2010 una nuova disciplina sulla composizione delle liste per la formazione

delle commissioni giudicatrici per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nonché per la nomina dei ricercatori a tempo determinato, specifica che non possano essere inclusi nelle suddette liste i professori che sono stati condannati, in via definitiva, per delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 28

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Nicaragua (*Svolgimento e conclusione*) 28

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 29

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar 29

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Audizione di attivisti per i diritti umani in Nicaragua.
(*Svolgimento e conclusione*).

Laura BOLDRINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Rafael ARAGÓN e Gabriel Leóndas PUTTOY CANO, *attivisti per i diritti umani in Nicaragua*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Fabio PORTA (PD-IDP), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) e Laura BOLDRINI, *presidente*.

Rafael ARAGÓN e Gabriel Leóndas PUTTOY CANO, *attivisti per i diritti umani in Nicaragua*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo ai lavori

dell'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 16.15.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	30
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	30
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	31
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 (Parere alla VII Commissione) <i>(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)</i>	31
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio)</i>	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, è tornato a far parte della Commissione il deputato Luigi Marattin.

Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione isti-

tutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

C. 2864 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge C. 2864, approvato senza modificazioni dal Senato della Repubblica, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima interna-

zionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Segnala che il testo del disegno di legge presentato presso l'altro ramo del Parlamento era corredato di una relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, e che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla Commissione Affari esteri, che non ha modificato il testo trasmesso dal Senato della Repubblica.

In particolare, fa presente che il testo è costituito di quattro articoli e reca, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge e che gli emendamenti, relativi a cinque articoli della menzionata Convenzione istitutiva dell'IMO, sono contenuti in un allegato accluso alla risoluzione di cui si dispone l'autorizzazione alla ratifica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, segnala che le disposizioni del provvedimento in esame non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, pertanto, di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ».

C. 2303.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare che non sono ancora pervenuti i necessari riscontri istruttori di competenza del Ministero dell'istruzione e del merito, si riserva di fornire in una pros-

sima seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta dello scorso 25 marzo.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone.

C. 2898.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, fa presente che la proposta di legge C. 2898 ha per oggetto la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone e che la Commissione è chiamata ad esprimersi sul testo originario della proposta, che non è stata modificata dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente.

Nel segnalare che il testo si compone di due articoli e reca, all'articolo 2, una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la proposta di legge in esame, all'articolo 1, dichiara monumento nazionale la foiba dell'Abisso Plutone, prevedendo che lo Stato, d'intesa con gli enti territoriali competenti e con le istituzioni culturali preposte, promuova iniziative di tutela, valorizzazione e divulgazione della memoria storica del sito anzidetto, favorendo percorsi didattici e attività commemorative rivolte, in particolare, alle giovani generazioni.

Nel rilevare che tali previsioni sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria di carattere generale di cui all'articolo 2, ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, segnala in primo luogo di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla dichiarazione di monumento nazionale disposta dal comma 1 dell'articolo 1, posto che siffatte dichiarazioni sono state costantemente considerate prive di effetti diretti sulla finanza pubblica.

Con riguardo, invece, all'attività di promozione di cui al comma 2 del medesimo articolo 1, considerato che le iniziative che ne costituiscono l'oggetto, poste in capo allo Stato, agli enti territoriali competenti e alle istituzioni culturali preposte, da un lato, sono configurate come attività obbligatorie e, dall'altro, è previsto che esse vengano attuate attraverso misure che appaiono potenzialmente onerose, quali percorsi didattici e attività commemorative, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione idonei a garantire che le stesse possano essere effettivamente realizzate nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 2, salvo valutare l'opportunità di configurarle come meramente facoltative.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore ravvisa la necessità di prevedere, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, che, al fine di garantire che dalle attività di promozione delle iniziative di tutela, di valorizzazione e di divulgazione della memoria storica di cui all'articolo 1, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le medesime attività abbiano carattere facoltativo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2898, recante la dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, al fine di

garantire che dalle attività di promozione delle iniziative di tutela, di valorizzazione e di divulgazione della memoria storica di cui all'articolo 1, comma 2, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 occorre prevedere che le predette attività abbiano carattere facoltativo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 1, comma 2, sostituire la parola: promuove con le seguenti: può promuovere ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Atto n. 403.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 4 giugno 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel comunicare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti in ordine ai profili finanziari del provvedimento da parte del competente Ministero della salute, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti nella seduta dello scorso 4 giugno.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.45 alle 15.55.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	36
Sulla pubblicità dei lavori	36
5-04650 Manzi: Sulle motivazioni della nota del Ministero riguardante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole	36
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	52
5-04962 Caso: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.	
5-05463 Ruffino: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici	36
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	53
5-05053 Bruzzone: Sui contenuti del « Diario Amico » pubblicato e diffuso dall'ufficio scolastico IX, nell'ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola	37
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	55
5-05462 Ghirra: Iniziative per la revisione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di quadri orario degli istituti tecnici	37
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	56

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	38
Proposta di nomina del professor Venerando Marano a presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 128.	
Proposta di nomina della professoressa Giovanna Cassese a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 129.	
Proposta di nomina del professor Matteo Lorito a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 130.	
Proposta di nomina del professor Francesco Priolo a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 131.	
Proposta di nomina del professor Aurelio Tommasetti a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 132 (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	38

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026. Atto n. 410 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	57
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (<i>Parere alla XII Commissione</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	58
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
AVVERTENZA	51

INTERROGAZIONI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 13.35.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che a far data dal 9 giugno 2026 cessano di far parte della Commissione, per il gruppo Lega - Salvini Premier, il deputato Massimiliano Panizzut e, per il gruppo Misto-Futuro Nazionale Vannacci-Free, il deputato Emanuele Pozzolo.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

5-04650 Manzi: Sulle motivazioni della nota del Ministero riguardante l'organizzazione e lo svolgi-

mento di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, ringrazia il sottosegretario Frassinetti, ma dichiara che restano tuttavia ferme le perplessità manifestate con il presente atto di sindacato ispettivo presentato a novembre 2025. Nel ribadire di non ritenere necessaria la nota emanata dal Ministero, ritiene, al contrario, opportuno instaurare un dibattito plurale presso le istituzioni scolastiche. Lamenta, pertanto, come il riferimento alla *par condicio* celi una logica da *talk show* più che l'intenzione di implementare l'offerta formativa garantendo la partecipazione di soggetti esterni.

In conclusione, rileva come la nota del Ministero riveli la scarsa fiducia riposta dal Ministero nei confronti delle istituzioni scolastiche e dei dirigenti scolastici oltre che una certa mania del controllo del Ministro Valditara rispetto a ciò che accade presso le scuole, contraria all'autonomia loro riconosciuta dalla Costituzione.

5-04962 Caso: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vin-

citori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.

5-05463 Ruffino: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio CASO (M5S), replicando, preliminarmente osserva come la risposta del rappresentante del Governo dimostri la complessità, ormai eccessiva, raggiunta nell'ambito del mondo della scuola, auspicando una semplificazione dei concorsi per il reclutamento del personale scolastico che reputa essere un obiettivo per tutte le forze politiche.

Venendo alla risposta del rappresentante del Governo dichiara di aver compreso che la graduatoria del concorso 2023 sia stata resa ad esaurimento, ma senza clausola di restituzione. Rileva, quindi, come siano stati in qualche modo accontentati i candidati idonei del concorso per il 2023 mentre la clausola di restituzione non è stata prevista per i candidati dell'ultimo concorso.

Ritiene doveroso che sia prevista la clausola di restituzione anche per i candidati dell'ultimo concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, sottolineando come tale misura costituisca una misura di giustizia.

Pur riconoscendo la complessità e la tecnicità della materia in esame, reputa pertanto errata la scelta compiuta dal Governo Meloni.

Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE), collegata in videoconferenza, replicando, si dichiara non completamente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, ritenendo indispensabile che le procedure

di reclutamento in ambito scolastico forniscano certezze ai candidati.

A tale proposito, sostiene che sia assolutamente importante che l'ordine di assunzione dei dirigenti scolastici rispetti la graduatoria dei concorsi svolti e che le immissioni in ruolo sulla base delle disponibilità avvengano dopo l'assunzione dei vincitori, anche al fine di evitare contenziosi tra i vincitori dei concorsi ordinari.

In conclusione, afferma che la questione sollevata con le interrogazioni appena discusse congiuntamente resti aperta, essendo necessario che i dirigenti scolastici siano rapidamente immessi in ruolo.

5-05053 Bruzzone: Sui contenuti del « Diario Amico » pubblicato e diffuso dall'ufficio scolastico IX, nell'ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco BRUZZONE (LEGA), replicando alla risposta fornita dal rappresentante del Governo, ricorda come la principale attività dell'area del Verbano Cusio Ossola sia l'alpeggio, estremamente importante non solo sul piano economico, ma anche per garantire la tutela della biodiversità e dell'ambiente.

Ritiene, pertanto, che il racconto pubblicato sul « Diario Amico » per quanto di fantasia, sia inqualificabile visto che si parla di sfruttamento delle mucche e si appellano come ladri gli allevatori, essendo al contrario perfettamente comprensibili le reazioni indignate di moltissime persone, a partire dalle famiglie di allevatori, che abitano in tale area del Paese. Rileva come preso atto della singolarità del contenuto del racconto scelto, paradossalmente, per *par condicio*, si sarebbe potuto anche fare riferimento alla favola di Cappuccetto Rosso, in considerazione del fatto che in quelle zone molti degli abitanti sono « dalla parte del lupo ».

5-05462 Ghirra: Iniziative per la revisione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 19 febbraio

2026, n. 19, in materia di quadri orario degli istituti tecnici.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo che dimostra quanto sia fallimentare l'azione del Governo Meloni nel settore dell'istruzione tecnica e anche in generale.

Ricorda, quindi, come il fallimento del Governo Meloni in tale ambito sia condiviso non soltanto dalle forze politiche di opposizione, ma anche dalle famiglie italiane che hanno proposto una *class action* per ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, 19 febbraio 2026, n. 19.

Dichiara, inoltre, che le misure intraprese dal Governo producono l'impoverimento dell'offerta formativa essendo sensibilmente diminuite le ore di lezione per diversi insegnamenti nell'ambito dell'istruzione tecnica, sottolineando come ciò determini, di conseguenza, anche una riduzione dei posti di lavoro. Afferma, pertanto, di non comprendere come il rappresentante del Governo possa sostenere che dall'attuazione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, 19 febbraio 2026, n. 19, non sarà compromessa alcuna cattedra.

Infine, nel rilevare come non risulti essere stato pubblicato un decreto ministeriale sulle classi di concorso, stigmatizza che collegi dei docenti delle istituzioni scolastiche non possano valutare i relativi curricula di istituto.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE, indi della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Proposta di nomina del professor Venerando Marano a presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomina n. 128.

Proposta di nomina della professoressa Giovanna Cassese a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomina n. 129.

Proposta di nomina del professor Matteo Lorito a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomina n. 130.

Proposta di nomina del professor Francesco Priolo a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomina n. 131.

Proposta di nomina del professor Aurelio Tommasetti a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

Nomina n. 132.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di nomina, rinviato nella seduta di martedì 9 giugno 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede al relatore, on. Cangiano, di formulare una proposta di parere sulle proposte di nomina in esame.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole su tutte le proposte di nomina in esame.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, fa presente che la contrarietà del gruppo del MoVimento 5 Stelle rispetto alle proposte di nomina in esame non dipende dai *curricula* dei candidati bensì dalle modalità con cui si è giunti all'individuazione dei medesimi. Nel ricordare che nel corso delle audizioni svoltesi ieri in Senato qualche senatore ha affermato che il Ministero dell'università e della ricerca ha sempre ingerito sulle nomine dei vertici dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ritiene che non si possa tuttavia sminuire l'avvenuta riforma dell'organizzazione e del funzionamento della medesima che attribuisce al Governo un peso molto maggiore che in passato. Nonostante il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia contenga principi che affermano l'indipendenza e l'autonomia della medesima, rileva come sia invece palese la loro carenza. Stigmatizza, quindi, che alcuni esponenti del partito di Forza Italia si siano vantati sulla stampa di aver « piazzato » il professor Matteo Lorito quale componente del consiglio direttivo dell'ANVUR, ritenendo vergognosa questa lottizzazione di un organo che dovrebbe essere indipendente dalla politica.

Svolge le medesime considerazioni anche in relazione al professor Aurelio Tommasetti che ha svolto l'incarico di responsabile del dipartimento per l'università per la Lega Salvini Premier.

Annuncia per tali ragioni il voto contrario a nome del proprio gruppo.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, pur rispettando i *curricula* dei candidati, annuncia il voto contrario dei membri del gruppo PD-IDP, ribadendo le censure già a suo tempo rivolte alla riforma del regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ANVUR, che avrebbe dovuto es-

sere attuata mediante una fonte primaria. Infine, afferma che la lottizzazione partitica di un organo tecnico e l'ennesimo atto di prepotenza della maggioranza costituiscono ulteriori ragioni a fondamento del voto contrario sulle proposte di nomina in esame.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene che le modalità con le quali il Governo ha agito sono del tutto inaccettabili in quanto assicurare l'indipendenza dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è indispensabile. Afferma, inoltre, che se viene meno l'indipendenza di tale organo allora bisogna ripensare l'intero sistema di valutazione. Nel ritenere che la lottizzazione politica dell'ANVUR sia assai grave sottolinea comunque come l'attuale maggioranza di centrodestra sia abituata a questo modo di governare che le opposizioni intendono respingere al mittente.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole del relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 128:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11

Hanno votato sì	12
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiario, Caso, Colombo, Nevi in sostituzione di Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Loizzo, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 129:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11

Hanno votato sì	12
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiario, Caso, Colombo, Nevi in sostituzione di Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Loizzo, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 130:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11

Hanno votato sì	12
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiario, Caso, Colombo, Nevi in sostituzione di Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Loizzo, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 131:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11

Hanno votato sì	12
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiario, Caso, Colombo, Nevi in sostituzione di Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Loizzo, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina n. 132:

Presenti	21
Votanti	21
Astenuti	0
Maggioranza	11

Hanno votato sì	12
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amato, Amorese, Berruto, Cangiario, Caso, Colombo, Nevi in sostituzione di Dalla Chiesa, Di Maggio, Iacono, Loizzo, Manzi, Matteoni, Miele, Mollicone, Orfini, Orrico, Perissa, Piccolotti, Roscani, Speranza, Tassinari.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026.

Atto n. 410.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il 3 luglio 2026, un parere sullo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026 (A.G. 410).

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (FOE) è stato istituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998. Il medesimo articolo 7 dispone che il FOE sia ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le regole per la ripartizione del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016. In base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, di tale decreto legislativo, ai fini della ripartizione del FOE, si tiene conto della programmazione strategica e dei Piani triennali di attività (PTA) adottati dagli enti di ricerca, nonché della valutazione della qualità dei risultati della ricerca effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR.

Venendo al contenuto dello schema di decreto ministeriale, rileva che esso si compone di 2 articoli e 13 tabelle, che riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e delle altre assegnazioni agli enti beneficiari (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle assegnazioni per finalità (tabella 2) e per singolo ente (tabelle da 5 a 15).

L'articolo 1 reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2026, per un importo complessivo indicato pari a 1.480.883.600 euro. Le risorse sono allocate sul piano gestionale 1 del capitolo 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR).

Nell'ambito dell'importo complessivo indicato, le assegnazioni agli 11 enti di ricerca vigilati dal MUR ammontano a 1.440.568.840 euro, mentre le restanti ri-

sorse, pari a 40.314.760 euro, sono destinate al finanziamento di altre iniziative.

Osserva che i contributi agli attuali 11 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati come somma di 2 addendi, ossia assegnazioni ordinarie, presenti in relazione a tutti gli enti e ricapitolate nella tabella 1 allegata al decreto, e un'altra tipologia di assegnazione non necessariamente presente per ciascuno degli enti finanziati: attività di ricerca a valenza internazionale. In base alla allegata tabella 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta a 1.319.313.840 euro, mentre quello delle attività di ricerca a valenza internazionale ammonta a 121.255.000 euro. Il dettaglio e le specifiche dei singoli progetti finanziati sono riportati nella tabella 2 dello schema.

Al riguardo, il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone che le assegnazioni previste per le attività di ricerca a valenza internazionale possono essere erogate anche in anticipo rispetto all'emanazione del decreto in esame, previa motivata richiesta da parte degli enti. A sua volta, il comma 3 dello stesso articolo 1 fa presente che in tali somme sono inclusi i contributi per la partecipazione degli enti di ricerca a consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (*European Research Infrastructure Consortium* – ERIC, di cui al regolamento (CE) n. 723/2009), ovvero ai progetti realizzati dalla stessa infrastruttura.

Ricorda che gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie e attività di ricerca a valenza internazionale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1.

Le risorse residue del fondo, pari, come ricordato, a 40,3 milioni di euro complessivi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 1 del decreto in esame, sono ripartite nei termini seguenti:

14 milioni di euro alla società Elettra-Sincrotrone di Trieste;

18,9 milioni di euro per il funzionamento dell'INDIRE;

7,4 milioni di euro per il funzionamento dell'INVALSI.

Riferisce che l'articolo 2, comma 1, reca le indicazioni per il 2027 e il 2028. In particolare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione ordinaria indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, salvo eventuali incrementi o riduzioni apportate per effetto di disposizioni normative nel corso del 2026 e per diversa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell'anno di riferimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, chiede alla relatrice di formulare la proposta di parere.

Beatriz COLOMBO (FDI), *relatrice*, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 2700 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla XII Commissione Affari sociali, sul disegno di legge ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2026, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

Con riferimento agli ambiti di competenza e di interesse della VII Commissione segnala, in particolare, le seguenti disposizioni rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

L'articolo 1, comma 1, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, al fine di potenziare il Servizio sanitario nazionale e di assicurare la disponibilità delle risorse umane necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei principi della dignità e della centralità della persona e dei bisogni del malato, reca la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di professioni sanitarie, nel rispetto dei principi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e dei principi e criteri direttivi specifici di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge.

Osserva che l'articolo 1, comma 2, prevede che gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'università e della ricerca e con gli altri Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso successivamente alle Camere ai fini dell'e-

spressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

L'articolo 1, comma 3, stabilisce che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsti dal comma 1, ovvero successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.

L'articolo 1, comma 4, dispone che il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, con la procedura indicata al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Rileva che l'articolo 2 reca i principi e criteri direttivi generali cui il Governo si deve attenere nell'esercizio della delega legislativa: *a)* coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, al fine di garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e del riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni; *b)* abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con la disciplina introdotta e adozione delle opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate; *c)* revisione e adeguamento dell'apparato sanzionatorio amministrativo e disciplinare vigente, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla natura e alla gravità delle violazioni.

L'articolo 3 individua i principi e criteri direttivi specifici per rafforzare l'attrattività del Servizio sanitario nazionale che il Governo osserva oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2. In particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *a)* delega il Governo a riordinare e razionalizzare le forme di lavoro flessibile per l'impiego dei medici specializzandi nel Ser-

vizio sanitario nazionale, compatibilmente con le esigenze di formazione e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, modificato nel corso dell'esame in sede referente, delega invece il Governo a promuovere soluzioni volte allo sviluppo di una metodologia comune di pianificazione e previsione del numero dei medici specializzandi in relazione a ciascuna specializzazione medica, nonché del numero degli operatori di tutte le professioni sanitarie.

Riferisce che l'articolo 5, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2, reca i principi e criteri direttivi specifici che il Governo osserva per il potenziamento della formazione sanitaria specialistica. In particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera *a)* delega il Governo a favorire con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, la ridefinizione del percorso formativo nella medicina generale. L'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, modificato nel corso dell'esame in sede referente, delega il Governo a valorizzare le specializzazioni sanitarie ai fini dell'esercizio dell'attività professionale anche con riferimento: 1) alla professione sanitaria di chimico, per ampliare le possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e garantire il ricambio generazionale; 2) alla professione sanitaria di odontoiatra, per corrispondere all'esigenza di disporre di professionisti specializzati con specifiche competenze a supporto dell'attività forense; 3) alla professione sanitaria di biologo, per ampliare la possibilità di accesso agli impieghi nel Servizio sanitario nazionale e rispondere all'esigenza di disporre di professionisti anche nell'ambito dell'igiene pubblica a indirizzo ambientale; 4) alla professione sanitaria di psicologo, per rispondere alla necessità di disporre di professionisti che abbiano competenze specifiche riconosciute, anche nell'ambito dei percorsi assistenziali oncologici, in coerenza con le esigenze del Servizio sanitario nazionale, mediante la razionalizzazione e l'eventuale aggiornamento dell'attuale assetto dei percorsi formativi.

Segnala che l'articolo 9 prevede che dall'attuazione delle deleghe recate dal disegno di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti relativi ai decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 9-bis, introdotto dalla Commissione competente in sede referente, reca una clausola di salvaguardia prevedendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Paolo Barilli.

La seduta comincia alle 14.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario.

C. 2735 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Loizzo 1.29 e 3.3 e gli emendamenti Grippo 1.22, 1.36, 1.39, 1.48, 1.50 e 3.7 sono stati ritirati dalle presentatrici.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.18 a sua prima firma, ne illustra il contenuto volto a rendere facoltativa la considerazione, nella fissazione degli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica, dell'attività di didattica e ricerca in Italia e all'estero, la titolarità, la contitolarità o la partecipazione a progetti di ricerca di base o applicata finanziati sulla base di bandi competitivi nazionali, europei e internazionali, nonché il raggiungimento degli indicatori minimi di quantità, continuità e distribuzione temporale dei prodotti della ricerca.

Stigmatizza che anche dinanzi ad una proposta emendativa di tal genere il Governo e il relatore non forniscano nessuna motivazione per i pareri contrari espressi. Ribadisce, quindi, la necessità che il Ministro Bernini partecipi alle sedute della Commissione dedicate al disegno di legge in esame, ricordando come la stessa non abbia mai assistito all'esame delle proposte emendative sinora discusse nonché le forti perplessità avanzate dai soggetti auditi sul contenuto del provvedimento. Rammenta, inoltre, come le opposizioni siano ancora in attesa di conoscere le ragioni della contrarietà del Governo nei confronti di tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni nell'ottica di alimentare un confronto costruttivo in Commissione.

Chiede, dunque, che sin dalla fase della discussione sulle linee generali del disegno di legge in Assemblea il Ministro Bernini partecipi e dia conto delle ragioni sottostanti i pareri contrari espressi dal Governo e dal relatore sulle proposte emendative presentate dalle opposizioni che consentono così una rapida approvazione del provvedimento nel testo approvato dal Senato. Infine, osserva come le nomine dei

vertici dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sembrano aver appianato le divergenze prima esistenti tra le diverse forze politiche che compongono l'attuale maggioranza parlamentare, le quali oggi appaiono essere la vera ragione della breve apertura al dialogo con le opposizioni ed al confronto nel merito del provvedimento promossa ad aprile scorso dal Ministro Bernini.

Antonio CASO (M5S) sottoscrive l'emendamento Manzi 1.18 e lo illustra brevemente, associandosi alla richiesta formulata dalla collega Manzi di avere presente in Commissione il Ministro Bernini per le prossime sedute dedicate all'esame del disegno di legge in discussione. Rileva come rendere facoltativa la considerazione delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge in esame, prima citate dall'onorevole Manzi, sia funzionale ad evitare situazioni spiacevoli di favoritismo nell'ambito dei concorsi locali che saranno indetti in futuro dalle singole università. Osserva, quindi, come questa revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario rischi di rendere ulteriormente inaccessibili le carriere universitarie per quelle persone che non hanno conoscenze altolocate di cui potersi avvantaggiare. In conclusione, ritiene che questo sia un messaggio che l'Italia non può affatto permettersi di mandare proprio ora che con la fine del PNRR i ricercatori italiani, compresi quelli che sono tornati a fare ricerca in Italia grazie ai fondi del PNRR, dovranno emigrare in massa all'estero per continuare a svolgere il proprio lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.18.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.19 a sua prima firma, ne illustra il contenuto volto a fare sì che siano presi in considerazione i principi di cui al paragrafo « Valutazione, evoluzione e progressione della carriera », punti da 26 a 30, della raccomandazione del Consiglio

dell'Unione europea C/2023/ 1640 nella fissazione degli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica. Nel sottolineare come, a suo avviso, sarebbe molto importante includere tali principi tra quelli considerati dichiara di essere dispiaciuta che il Governo e la maggioranza non condividano questa misura. Nel rilevare come i ricercatori italiani vedano attualmente meno probabile avviare o proseguire le proprie carriere in maniera stabile in Italia, ribadisce come l'inclusione di tali principi possa rendere più stabile il percorso di carriera di coloro che troppo spesso sono chiamati « cervelli in fuga ».

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Manzi 1.19, che rileva essere molto simile nelle sue finalità all'emendamento 1.20 a sua firma, essendo volto ad individuare criteri che mitighino il localismo nei concorsi universitari. Nel ricordare come molti ricercatori italiani siano stati costretti a trasferirsi all'estero reputa che il richiamo ai principi contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/ 1640 sia funzionale a garantire un certo grado di omogeneità rispetto agli altri paesi membri dell'Unione Europea. Afferma, quindi, che i pareri contrari del Governo e del relatore costituiscono un pessimo segnale che conferma come l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) serva a consentire il ricorso a concorsi locali, pilotati da docenti universitari già in servizio presso le singole università. Nel rilevare come sia noto che a volte i candidati raccomandati ad una posizione di lavoro quale ricercatore o docente universitario sono comunque quelli più bravi o comunque siano scelti per costruire scuole omogenee di pensiero scientifico, sottolinea come vi siano tuttavia anche moltissimi casi di clientelismo e familismo ove a prevalere non sono affatto i candidati migliori. In conclusione, ribadisce che attraverso la reiezione dell'emendamento in esame il Governo e la maggioranza lasciano campo libero ai baroni universitari per poter pilotare i futuri concorsi da ricercatore e docente universitario.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.19, osserva come si tratti semplicemente di una proposta emendativa di buon senso visto che il richiamo ai principi contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea C/2023/ 1640 dovrebbe essere condiviso dal Governo e dalla maggioranza, non essendo connotato politicamente. Fa presente come a livello europeo si stia iniziando a discutere dell'importanza che il mondo della ricerca possa proseguire la propria attività all'unisono in tutti i paesi aderenti all'Unione Europea. Ricorda, quindi, di essere testimone diretto del fatto che moltissimi ricercatori italiani si trasferiscono in altri paesi, principalmente membri dell'Unione Europea, per proseguire temporaneamente o in maniera stabile le proprie attività di ricerca. Al riguardo, sottolinea che se le esperienze all'estero costituiscono indubbiamente un valore aggiunto per il singolo ricercatore, al quale fino a poco tempo fa conveniva trasferirsi in un altro paese e poi rientrare per poter far avanzare la propria carriera universitaria oltre che per beneficiare del regime fiscale di favore previsto per il rimpatrio dei cosiddetti cervelli in fuga, l'emigrazione dei ricercatori italiani costituisce soltanto un costo per l'Italia. Rammenta, infatti, come il costo economico complessivo per la formazione dei ricercatori, comprendendo anche quelli per la scuola dell'obbligo, ammonti a circa 250.000 euro cadauno al quale si aggiunge il minor gettito fiscale derivante dalle agevolazioni per favorire il loro rientro volontario. In conclusione, auspica che questi temi siano sempre di più affrontati a livello eurounitario.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.19.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento 1.20 a sua prima firma, ne illustra il contenuto, volto ad evitare che le criticità dell'ASN possano ripresentarsi nel decreto ministeriale che dovrà individuare gli specifici requisiti di produttività e di qualificazione scientifica per l'accesso alle carriere di docente uni-

versitario. Evidenzia, quindi, come i ricercatori negli ultimi anni siano stati costretti – a causa dei criteri di valutazione scelti – a concentrarsi sulla quantità delle loro pubblicazioni piuttosto che sulla loro qualità, favorendo una corsa alle pubblicazioni, allo scambio di citazioni, e sottolinea come questa situazione che squalifica la qualità della ricerca sia aggravata dallo stress dovuto alla precarietà delle posizioni lavorative ricoperte ed alle basse retribuzioni. Osserva, perciò, che l'emendamento mira a valorizzare la qualità, la rilevanza e l'impatto della ricerca in coerenza con l'Accordo sulla riforma della valutazione della ricerca (*Agreement on Reforming Research Assessment*, ARRA) e con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea del 2023 e del 2024.

Rileva, inoltre, come le opposizioni non stiano ricevendo nessuna risposta alle loro richieste, sebbene sia anche stato convocato un tavolo di confronto con il Ministero dell'università, ricordando come l'apertura al confronto promossa dal Ministro Bernini sia stata esclusivamente funzionale a guadagnare tempo per poter raggiungere un accordo sulle persone da nominare ai vertici dell'ANVUR.

Nel sottolineare come il tema sia sentito a tutti i livelli dai docenti e ricercatori universitari, manifesta il proprio stupore per il fatto che non si possa nemmeno aprire un confronto sul tema con il Governo e la maggioranza, stigmatizzando il fatto che le proposte di legge siano sempre « blindate » tanto da impedire alle opposizioni di poter spiegare all'esterno le ragioni per le quali il Governo si oppone alle proposte emendative presentate.

Chiede, pertanto, al sottosegretario Barrelli di spiegare le motivazioni sottostanti il parere contrario espresso sull'emendamento in esame.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 1.20, chiede quale interesse abbia il Governo a dare valore alla quantità piuttosto che alla qualità della ricerca scientifica e quanto il Governo sia risposto realmente ad investire sul sistema della ricerca per garantire la possibilità ai ricercatori che sono rientrati

in Italia di poterci rimanere, costruendo la loro carriera presso le nostre università.

Ritiene che queste siano domande che meriterebbero una risposta di merito dal Governo, che finora non l'ha data, lamentando come il disegno di legge in esame sia un provvedimento « blindato » che fa perdere l'opportunità di avviare una discussione ed una riflessione sul sistema universitario italiano.

In conclusione, afferma che il disegno di legge in discussione rischia di indebolire la ricerca pubblica che sta venendo smontata pezzo per pezzo.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Piccolotti 1.20, rileva come esso affronti uno dei temi fondamentali per la ricerca universitaria ovvero quello per cui all'interno delle università essa non raggiunge livelli qualitativi elevati perché il sistema di valutazione della medesima è incentrato sulla quantità e non sulla qualità. Afferma, pertanto, che forse sarebbe stato maggiormente opportuno eliminare l'ANVUR piuttosto che l'abilitazione scientifica nazionale.

Nel rilevare come la metrica quantitativa sia deleteria ed abbassi il livello della ricerca perché il tempo che ad essa possono dedicare i ricercatori è poco, osserva come assuma un certo ruolo anche il fenomeno della cofirma delle pubblicazioni che avvantaggia coloro che hanno conoscenze importanti nel mondo della ricerca a prescindere dalle loro capacità e competenze.

Nell'evidenziare che l'enfasi posta sulla quantità della ricerca apporta all'Italia ed alla ricerca stessa un contributo reale pari a zero, ricorda che nel corso delle audizioni svoltesi ieri al Senato sulle nomine dei vertici dell'ANVUR ci si è confrontati anche su come tale ente possa promuovere uno spostamento della valutazione della ricerca dall'aspetto quantitativo a quello qualitativo.

Domanda al sottosegretario Barelli risposte, che sa non arriveranno essendo peraltro consapevole che l'Unione Europea agirà contro l'Italia per questa riforma a prescindere da quale sarà la prossima maggioranza ed il prossimo Governo, ed au-

spica che il Ministro Bernini lo possa ripagare per tutte le sedute di Commissione alle quali ha dovuto assistere.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.20.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.21 a sua prima firma, ne illustra le finalità volta a valorizzare le competenze didattiche specifiche in possesso dei docenti universitari finalizzate alla didattica personalizzata per l'inclusione universitaria degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). Preliminarmente osserva come, in ragione delle pregresse iniziative da esso assunte sui temi in esame, il numero delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) sia in aumento a causa di una maggiore sensibilità della società verso tali criticità. Al fine di fare in modo che gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES) possano beneficiare di un'istruzione universitaria ritiene indispensabile premiare a livello concorsuale quei candidati che siano in possesso delle competenze didattiche specifiche per mettere in campo una didattica personalizzata per tali categorie di studenti, garantendo così loro l'effettività del diritto all'istruzione e formazione per tutto l'arco della propria vita.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) sottoscrive l'emendamento Caso 1.21 sottolineandone l'importanza, essendo totalmente ignorata l'esigenza di garantire l'istruzione universitaria anche agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni educativi speciali (BES). Nel ricordare come le persone con bisogni speciali sono in aumento e tra pochi anni frequenteranno molto di più l'università ritiene che sia un bene che i docenti universitari siano adeguatamente formati sul piano didattico e che si tenga conto nella valutazione dei docenti universitari anche per quanto attiene a queste competenze. Afferma che si tratta di un elemento di banale civiltà a cui

avrebbe già dovuto pensare il Governo e non si tratta di una questione ideologica. Chiede che l'emendamento venga accantonato per una ulteriore riflessione, ritenendo che l'accantonamento costituirebbe un segnale di buon senso sebbene dall'inizio della legislatura non si sia mai tenuto un dibattito sensato in Commissione.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Caso 1.21, rileva l'importanza della questione sottolineando come il Governo e, in particolare, il Ministro Valditara parlino tanto degli studenti con bisogni speciali e dell'inclusione scolastica. Ritiene, dunque, che il Governo potrebbe cogliere l'occasione per accogliere la proposta emendativa di cui si sta discutendo, superando il parere contrario precedentemente espresso, se davvero l'inclusione scolastica di tali studenti sta a cuore alla maggioranza. Nel ricordare come i bisogni specifici siano in costante aumento concorda con i colleghi Caso e Piccolotti sull'opportunità di valorizzare – anche in ambito universitario – i candidati che hanno maturato delle competenze specifiche. Si associa alla richiesta della collega Piccolotti di accantonare l'emendamento in esame, facendo seguire i fatti alle parole e dando così un segnale importante.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.21.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.23 a sua prima firma, ricorda come l'emendamento sia volto a ripristinare una commissione nazionale unica competente ad accertare il possesso dei requisiti necessari per poter diventare docente universitario e a conferire una durata illimitata alla certificazione rilasciata dalla medesima commissione. Ritiene, infatti, che il problema principale del provvedimento è proprio l'eliminazione dell'abilitazione scientifica nazionale, sostituita da una mera autocertificazione che sarà poi valutata dalle commissioni di concorso locali costituite dalle singole università. Nel rilevare come al Senato siano stati razionalizzati i criteri

sulla base dei quali sono definiti i concorsi ed sia stata inserita anche l'attività di didattica, osserva che l'istituzione di una commissione nazionale unica che valuti le attività svolte dagli aspiranti docenti universitari è funzionale a garantire quell'uniformità di giudizio che invece sarà pregiudicata dal fatto che le commissioni di concorso locali costituite dalle singole università saranno composte da docenti diversi tra loro che inevitabilmente esprimeranno valutazioni differenti. Ribadisce, quindi, come le commissioni locali non eliminino le criticità di cui era affetta l'ASN, ma semplicemente le trasferiscano su base locale, aumentano le probabilità di ricorso avverso le graduatorie finali dei concorsi indetti dalle singole università così danneggiando il buon andamento dell'attività degli atenei. Infine, rileva come la durata illimitata della certificazione rilasciata dalla commissione nazionale unica serva ad evitare le continue proroghe normative di validità delle abilitazioni scientifiche nazionali.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.23, ricorda le osservazioni che sono state svolte nel corso del pur breve ciclo di audizioni svolto che avevano evidenziato tutte le criticità del provvedimento, come già era accaduto quando era stata esaminata la disciplina dell'accesso all'università con il semestre filtro. Come allora anche in questo caso sarebbe opportuno ascoltare le osservazioni emerse nel corso delle audizioni al fine di non trovarsi ancora una volta di fronte a difficoltà nell'applicazione concreta delle norme. Ritiene che la mancata considerazione delle osservazioni formulate dai soggetti auditi produrrà inevitabilmente numerosissimi ricorsi e danneggerà ulteriormente il sistema della ricerca pubblica.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.23, preannuncia un voto favorevole sul medesimo affermando che l'errore di fondo della riforma consiste nel ritorno a concorsi locali che pregiudicano l'omogeneità

di valutazione. Ritiene a tale proposito opportuno sottolineare l'importanza di reintrodurre una commissione valutatrice unica nazionale per garantire un processo omogeneo di selezione su tutto il territorio. Ricorda al riguardo come tutte le proposte avanzate sul ripristino dell'ASN siano state respinte come pure le richieste di sostituire i criteri volti a valorizzare la quantità della ricerca a quelli volti a premiare invece la qualità della medesima. Rileva, dunque, come i pareri contrari del Governo e del relatore sull'emendamento in esame mostrino l'intenzione di non garantire l'omogeneità a livello nazionale nella valutazione di coloro che aspirano a diventare docenti universitari. Ribadisce allora che l'intento del Governo Meloni è quello di tornare al sistema precedente la cosiddetta riforma Gelmini dove la via maestra per accedere alla carriera universitaria era quella di avere un mentore potente in grado di aiutare i candidati ad accedere agli incarichi di docente universitario. Ritiene che tale intento sia reso ancora più assurdo per il fatto che la riforma Gelmini è stata approvata dall'allora maggioranza di centrodestra ed auspica che la propria parte politica possa vincere le elezioni e mettere rapidamente mano ad una riforma efficace del sistema di reclutamento universitario.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.23.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.24 a sua prima firma, ricorda come la sua parte politica abbia cercato di migliorare il provvedimento con proposte emendative che hanno un approccio costruttivo. Ricorda ancora una volta che l'abilitazione scientifica nazionale viene sostituita da un'autocertificazione e chiede che almeno la forma dell'autodichiarazione sia definita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, con uno schema univoco differenziato per fascia di personale docente. Afferma, infine, di essere consapevole che anche questa minima proposta emendativa sarà respinta.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Caso 1.24, rileva come la proposta emendativa rappresenti una sorta di « livello minimo della decenza » per evitare differenze tra università anche sulle modalità di presentazione dell'autocertificazione. Afferma che, infatti, appare del tutto banale la richiesta che almeno venga definita una modalità uniforme su tutto il territorio nazionale per la presentazione dell'autocertificazione. Ricorda a tale proposito anche le modalità introdotte a livello europeo per garantire uniformità nelle autocertificazioni come quelle riguardanti, ad esempio, il *curriculum vitae* che un tempo mancavano in Italia. Dichiarò di essere consapevole, come il collega Caso, che anche questa minima proposta emendativa sarà respinta.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.24, ricorda come l'emendamento affronti uno dei tanti punti deboli del provvedimento. Si rischia infatti di mantenere le consuetudini più deleterie se non ad aggravarle. Ricorda che nell'università italiana sono racchiuse competenze vere, talenti, nonché le speranze di persone che hanno investito in conoscenza e studio e poi si trovano impossibilitate a raccogliere i frutti del loro impegno, venendo scavalcate da chi è raccomandato. Nell'affermare che è noto che l'alto livello di corruzione del sistema universitario italiano costituisce un elemento di debolezza per l'Italia intera, riducendone la competitività internazionale, dichiara il rischio enorme che si corre è che tale condizione si aggravi attraverso una proliferazione delle peggiori pratiche di cooptazione. Sostiene, altresì, che i concorsi locali non fanno che aggravare questi aspetti negativi negando la meritocrazia che diviene così una sorta di cenerentola. Ricorda che il senatore Crisanti nel corso di un suo intervento al Senato ha rilevato come l'80 per cento dei docenti delle università italiane insegna nello stesso ateneo in cui si è laureato, ciò che dimostra l'immobilismo del sistema essendo difficile sostenere anche sul piano statistico che tale per-

centuale dipende dalle competenze dei docenti stessi. Nel rilevare come le motivazioni siano legate alle dinamiche delle relazioni personali e locali che facilitano un reclutamento di questo tipo, fa presente come la media europea dei docenti che insegnano presso le università in cui si sono laureati è invece del 55 per cento mentre nel Regno Unito è del 35 per cento, sottolineando come tali dati rappresentino l'esistenza di una mobilità che in Italia non esiste e come i concorsi locali non faranno che aggravare questa situazione.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.24.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.25 a sua prima firma, rileva come la proposta emendativa sia volta a offrire un contributo alla discussione sul provvedimento. Ritene, infatti, che sarebbe assai importante indagare lo stato delle università italiane al fine di comprendere quali interventi intraprendere e di instaurare un reale confronto con il Governo e la maggioranza che non v'è stato né durante lo svolgimento del ciclo di audizioni informali né ora durante l'esame in sede referente. Nel ricordare che il Ministero aveva avviato un tavolo di discussione che poi si è concluso senza un nulla di fatto, essendo le opposizioni ancora in attesa di una risposta formale, chiede che la Ministra Bernini possa presentarsi per una volta in Commissione per poter concludere il processo di esame del testo e di esame degli emendamenti, stigmatizzando l'assenza di un vero confronto con la maggioranza che ha portato le opposizioni a svolgere, di fatto, un monologo.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.25, si associa alla richiesta della collega Manzi di poter avere un confronto con la Ministra Bernini. Ricorda che l'emendamento volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, riguarda la formazione degli elenchi dei docenti. Riguardo al sistema di recluta-

mento universitario immagina solo due alternative possibili. Propone che o si proceda all'eliminazione dell'ASN e dei concorsi locali, attribuendo alle università ed al personale docente delle medesime una piena e completa responsabilità nell'assunzione dei ricercatori e dei futuri docenti universitari, ufficializzando così che chi desidera accedere a una carriera universitaria debba svolgere una sorta di « gavetta » nell'ambito della cattedra dove desidera avviare la propria carriera. A tale proposito, ricorda che il Senatore Crisanti al Senato aveva già evidenziato come la situazione, nei fatti, sia già questa sostenendo che allora tanto varrebbe istituzionalizzare il sistema per avere almeno un po' di trasparenza. Osserva, quindi, come l'altra opzione potrebbe essere quella del concorso unico nazionale, sistema auspicato dalla collega Piccolotti, mentre ricorda che il gruppo M5S è a favore di una posizione intermedia.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento Manzi 1.25, ritiene che non ci siano soluzioni alternative a quella di una piena responsabilizzazione degli atenei nel senso appena indicato dal collega Caso ovvero a quella di concorsi unici nazionali. Con riferimento al tema della responsabilizzazione degli atenei circa la scelta del personale docente rileva come ci siano anche gli atenei telematici che operano la selezione in maniera discutibile oltre ad abusi di vario tipo perpetrate con i fondi a disposizione degli atenei, richiamando quelli del fondatore dell'Università degli Studi Niccolò Cusano oltre che attuale sindaco di Terni. Rammenta, inoltre, che i docenti delle università telematiche sono professori universitari a tutti gli effetti non cessando di esserlo neanche in caso di fallimento degli atenei. Ribadisce la posizione del suo gruppo che auspica l'introduzione di un concorso unico nazionale per garantire l'uniformità dei criteri adottati oltre che per dare soddisfazione alle persone che hanno investito le loro energie nello studio e nella ricerca. Ravvisa nella riforma promossa dalla maggioranza la volontà di scremare i ricer-

catori « sommersi » da quelli che saranno « salvati » non in maniera oggettiva ma in maniera del tutto discrezionale da parte dei singoli atenei. Ritene, inoltre, che i concorsi che saranno indetti dalle singole università saranno iperspecializzati, condannando all'emigrazione i ricercatori privi di raccomandazioni. In conclusione, sostiene che il Governo avrebbe invece dovuto investire nella ricerca per supplire alla fine del PNRR e produrre ricchezza intellettuale e tecnologica per il Paese, ma che non avendo stanziato adeguate risorse a tal fine ha ritenuto che l'unica soluzione percorribile sia quella contenuta dal provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.25.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di cinema.

C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731

Amato e C. 2794 Grippo.

(Seguito esame).

ALLEGATO 1

5-04650 Manzi: Sulle motivazioni della nota del Ministero riguardante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

la circolare ministeriale del 7 novembre scorso, avente ad oggetto « Manifestazioni ed eventi pubblici all'interno delle istituzioni scolastiche », è stata adottata non in relazione a specifici episodi verificatisi presso singole istituzioni scolastiche, ma al fine di invitare e sensibilizzare le scuole affinché, nell'ambito della loro autonomia, operino in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi del pluralismo e della libertà di opinione, garantendo in ogni caso il dialogo costruttivo e la formazione del pensiero critico.

Tale esigenza, infatti, assume particolare rilievo in occasione di eventi pubblici di varia natura, dedicati a tematiche spesso di ampia rilevanza politica e sociale, il cui valore formativo rimane indiscusso.

Si tratta di principi già ribaditi nelle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, la cui trasversalità è espressamente prevista dalla legge istitutiva, e che, con la citata circolare, si è inteso estendere anche alla complessiva organizzazione dell'offerta formativa, curricolare

ed extracurricolare, nonché all'intero svolgimento delle attività scolastiche.

Ciò, evidentemente, al fine di assolvere al dovere primario di ciascuna istituzione scolastica di promuovere nello studente lo sviluppo di un'opinione autonoma e non condizionata, nonché di assicurare il benessere, l'armonia e il rispetto delle diverse sensibilità presenti nella comunità scolastica.

Mi preme evidenziare, altresì, che la circolare non introduce alcun criterio prescrittivo nella selezione di relatori e ospiti, poiché le relative scelte organizzative restano in capo all'autonomia delle istituzioni scolastiche, chiamate a operare nel rispetto dei principi costituzionali di libertà di espressione e apertura al confronto.

La circolare in parola, dunque, lungi dal costituire una minaccia all'autonomia scolastica o dall'avere finalità censorie, promuove, al contrario, una visione di « scuola costituzionale », fondata sul dialogo e sul rispetto reciproco, quali strumenti per incoraggiare un pensiero critico, aperto e costruttivo, nell'ambito di un percorso formativo che si sviluppa lungo tutto l'arco della vita.

ALLEGATO 2

5-04962 Caso: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.

5-05463 Ruffino: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

rendo un'unica risposta alle interrogazioni in esame, in quanto vertono sulla medesima tematica.

Secondo la disciplina vigente, le immissioni in ruolo dei dirigenti scolastici sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tale fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso ordinario, fino al suo esaurimento, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria nazionale del concorso riservato, sempre fino al suo esaurimento.

Pertanto, le immissioni in ruolo devono essere effettuate attingendo dalle graduatorie vigenti delle distinte procedure concorsuali – ordinaria e riservata – secondo percentuali di riparto definite dalla legge. Percentuali che – per rispondere allo specifico quesito posto – si applicano al contingente assunzionale autorizzato annualmente, e non potrebbe essere altrimenti, per due ordini di motivi: il primo è che le assunzioni sono autorizzate entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun Ufficio scolastico regionale per ciascun anno scolastico; il secondo è legato al fatto che i soggetti dichiarati vincitori della procedura ordinaria sono numericamente inferiori a quelli dichiarati vincitori nella procedura riservata.

Per l'anno scolastico 2024/2025, in via eccezionale, è stata prevista, per effetto di una apposita disposizione di legge, la possibilità di derogare a tali percentuali, non

essendosi ancora concluso il concorso ordinario, destinando quindi l'intero contingente assunzionale autorizzato per quell'anno allo scorrimento della graduatoria della procedura riservata, salvo restituire successivamente i posti alla procedura ordinaria. Restituzione che di fatto è avvenuta il successivo anno scolastico 2025/2026, quando, di conseguenza, le immissioni di neo-dirigenti scolastici sono state effettuate attingendo dalle graduatorie regionali del concorso ordinario.

Successivamente, la legge di Bilancio 2026 ha trasformato le graduatorie regionali del concorso ordinario in graduatorie ad esaurimento, integrandole con gli idonei, al contempo cancellando definitivamente il meccanismo di restituzione dei posti tra le due procedure a partire dall'anno scolastico 2026/2027.

Inoltre, per favorire il rientro nelle regioni di residenza dei dirigenti scolastici già in servizio da anni fuori sede, è stata prorogata per l'anno scolastico 2026/2027 la disciplina derogatoria dell'articolo 10-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, destinando anche per il prossimo anno scolastico il 100 per cento dei posti vacanti alla mobilità interregionale, pur salvaguardando i contingenti regionali del concorso ordinario.

Concludo con la convinzione che l'insieme di questi interventi abbia determinato un apprezzabile equilibrio tra i vari contingenti di personale coinvolti, ampliando per ognuno le *chance* per un migliore collocamento nel sistema scolastico.

Infatti sono state ampliate le possibilità di avvicinamento a casa per i dirigenti fuori sede e sono state date maggiori opportunità di assunzione sia per gli idonei del concorso ordinario, le cui graduatorie – in deroga al principio generale valevole per le

altre PA – sono state rese a esaurimento, sia per quelli del concorso riservato, a beneficio dei quali è stato eliminato il meccanismo di restituzione, in molte regioni di fatto reso inutile dalla assenza di graduatorie dell'ordinario.

ALLEGATO 3

5-05053 Bruzzone: Sui contenuti del « Diario Amico » pubblicato e diffuso dall'ufficio scolastico IX, nell'ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

con riferimento al tema segnalato con il presente atto di sindacato ispettivo, l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, sulla base degli elementi forniti dall'Ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola, ha comunicato quanto di seguito si riporta.

Il racconto pubblicato sul « Diario amico » nell'edizione 2025/2026 è il vincitore del concorso letterario « Leggere le montagne 2024 – Soluzioni montane per un futuro sostenibile », indetto dall'Associazione per lo sviluppo della cultura, degli studi universitari e della ricerca nel Verbano Cusio Ossola, che già da qualche anno collabora nell'ambito dell'accordo di rete fra il predetto Ambito territoriale e le istituzioni scolastiche, denominato « Diario amico ».

Il racconto vincitore è stato scelto da una giuria, nominata dalla suddetta Associazione, che è costituita da professionisti, docenti e pedagogisti legati al territorio. La scelta del racconto, quindi, non è dipesa né dalla citata rete di scuole né dall'Ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola, che si sono rimessi al giudizio espresso dalla giuria.

Relativamente al contenuto del testo in questione, l'Ambito territoriale ha evidenziato che si tratta di un racconto di

fantasia nel quale viene rappresentato il punto di vista degli animali nei confronti del comportamento degli esseri umani, senza alcun intento, secondo il medesimo ambito, di veicolare contenuti ideologici.

Lo stesso ambito territoriale ha altresì rappresentato che le istituzioni scolastiche del territorio hanno realizzato, in collaborazione con gli imprenditori agricoli, numerosi progetti, al fine di far conoscere agli studenti le realtà economiche e produttive locali.

Peraltro, l'azione intrapresa dall'ufficio scolastico si colloca pienamente nello spirito di quanto rappresentato nel presente atto ispettivo, avendo organizzato un tavolo di lavoro istituzionale finalizzato a favorire un chiarimento costruttivo tra le parti, all'esito del quale è stato stipulato un protocollo d'intesa volto a promuovere iniziative per la valorizzazione del mondo rurale.

Tale iniziativa ha beneficiato di un finanziamento di 2.000 euro, erogato dalla fondazione comunitaria Verbano Cusio Ossola, per la stampa di un opuscolo informativo sul mondo rurale e degli allevatori, da distribuire agli studenti delle istituzioni scolastiche che hanno stipulato il citato protocollo d'intesa.

ALLEGATO 4

5-05462 Ghirra: Iniziative per la revisione del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di quadri orario degli istituti tecnici.

TESTO DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

il decreto n. 29 del 2026 dà attuazione al percorso di innovazione dell'istruzione tecnica previsto dal decreto-legge n. 144 del 2022, coniugando tale esigenza con la salvaguardia e la valorizzazione dell'identità di tale segmento formativo strategico.

Ricordo che la riforma degli istituti tecnici è stata introdotta dal ministro Bianchi nell'ambito del PNRR che non ha previsto alcun investimento di risorse, necessario per evitare effetti pregiudizievoli per gli organici. Tuttavia, grazie agli interventi attuati da questo Governo, tale riforma non comporterà la perdita della titolarità della cattedra per alcun docente.

Al fine di assicurare una transizione graduale e sostenibile verso i nuovi assetti organizzativi e didattici, il decreto sulle classi di concorso, destinato a sostituire progressivamente l'Allegato D al decreto n. 259 del 2017, è stato predisposto con particolare attenzione agli impatti sulle discipline coinvolte e sulle relative classi di concorso maggiormente interessate dal processo di riforma.

E così per l'area di istruzione generale nazionale è stata integralmente confermata l'attribuzione delle discipline fondamentali alle medesime classi di concorso previste dal vigente ordinamento, garantendo in tal modo continuità didattica e tutela della professionalità del personale docente.

Inoltre, nell'ambito del confronto avviato con le organizzazioni sindacali nelle riunioni del 12 febbraio e del 26 marzo, e tenuto conto delle osservazioni formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Ministero ha approfondito le principali questioni connesse all'attuazione del

nuovo assetto ordinamentale. In esito a tale percorso di confronto, con nota del 19 marzo 2026, sono state fornite alle istituzioni scolastiche specifiche indicazioni operative finalizzate a un utilizzo equilibrato della quota di autonomia nel primo biennio, al fine di salvaguardare la titolarità degli insegnamenti e prevenire situazioni di soprannumerarietà e di esubero.

Tale impostazione è stata successivamente rafforzata sul piano normativo: con un emendamento approvato in sede di conversione all'ultimo « decreto-legge PNRR » è stato previsto che la quota del curriculum nella disponibilità delle istituzioni scolastiche sia utilizzata, nel primo biennio, per assicurare un'equilibrata distribuzione delle discipline nel rispetto degli obiettivi del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente, prevenendo fenomeni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia e l'insorgenza di esuberi.

Nel precisare che non si rende possibile, come richiesto dall'interrogante, alcun intervento volto a sospendere la riforma – a meno di non voler pregiudicare l'attuazione del PNRR e la corresponsione dell'ultima rata del Piano, in nome degli obblighi internazionali assunti dal precedente Governo e responsabilmente presi in carico dal presente esecutivo – posso assicurare che le esigenze del corpo docente saranno ulteriormente sostenute dal ministero con specifici interventi e con l'adozione di specifiche Linee guida, che costituiranno il riferimento operativo per la progettazione dei curricula di istituto e per la declinazione dei nuovi ordinamenti in coerenza con le caratteristiche e i fabbisogni dei diversi contesti territoriali.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per
gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026. Atto n. 410.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e
Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026 (Atto n. 410),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2700, recante Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	59
DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	63
Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa</i>)	60

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (ANACAP) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue	62
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Misto, è entrato a far parte della Commissione il deputato Gianangelo Bof.

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, fa presente che i Gruppi, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, hanno provveduto alla segnalazione delle proposte emendative, il cui fascicolo è allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative segnalate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ».
C. 2772, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 maggio 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che è stato disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa, recante modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e altre disposizioni in materia di istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, che è assegnata alla Commissione e che verte su materia identica a quella della proposta di legge già all'ordine del giorno.

In sostituzione del relatore, deputato Zinzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nell'illustrare il contenuto della proposta di legge C. 2057 testé abbinata, fa presente che la stessa si compone di un unico articolo e che il comma 1, al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini del sito di importanza comunitaria « Fondali Marini di Punta Campanella e Capri », istituito in conformità alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, modifica l'elenco delle aree marine di reperimento di cui all'articolo 36, comma 1, della legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394), che attualmente prevede un'unica area marina di reperimento denominata « Penisola della Campanella – Isola di Capri », sostituendola con due aree distinte, Punta Campanella e Isola di Capri, separando i due siti collegati nel testo vigente, analogamente a quanto prevede la proposta di legge approvata dal Senato.

Il comma 2 reca disposizioni di carattere finanziario, autorizzando, ai fini dell'istituzione e della regolamentazione dell'area marina protetta dell'isola di Capri, la spesa di 500.000 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE).

Il comma 3, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, di 400.000 euro annui, e l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, di 400.000 euro annui. Segnala che le autorizzazioni di spesa fanno riferimento ad annualità già trascorse.

Il comma 4 dispone che il MASE provveda all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri.

Il comma 5, infine, provvede alla copertura finanziaria dei predetti oneri.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella settimana in corso per l'adozione del testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare.

C. 2831, approvata dal Senato.⁽¹⁾

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'errata corrige nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 693 dell'11 giugno 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, deputato Zinzi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, nel rinviare per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, ricorda che le previsioni della proposta di legge, approvata dal Senato, si collocano nel contesto delle vicende relative a un'area sita nel territorio del comune di Praia a Mare, trasformata in arenile a seguito del progressivo ritirarsi delle acque e interessata, a partire dagli anni Sessanta, da occupazioni di suolo demaniale, con la realizzazione, nel tempo, di opere di urbanizzazione, edifici pubblici, fabbricati di civile abitazione e alberghi. La proposta di legge interviene, pertanto, con l'obiettivo di agevolare gli atti di compravendita tra il comune – divenuto proprietario del compendio nel 2016 – e i privati occupanti, superando le questioni di legittimità del trasferimento dallo Stato al comune sollevate in relazione all'assenza dei requisiti di conformità urbanistica e catastale richiesti dalla normativa sopravvenuta alla legge del 1983, che ha introdotto una disciplina speciale finalizzata a consentire la vendita da parte dello Stato, a trattativa privata, in favore del comune di Praia a Mare, dell'intero compendio demaniale marittimo oggetto dell'occupazione abusiva, previa sdemanializzazione e trasferimento dal demanio al patrimonio disponibile dello Stato (avvenuto con decreto interministeriale del 30 giugno 1987).

L'articolo 1 reca modifiche agli articoli 3 e 5 della citata legge con la finalità di garantire coerenza e certezza giuridica agli atti notarili stipulati e *stipulandi* in attuazione della medesima legge. In particolare il comma 1, lettera a), novella l'articolo 3 della richiamata legge n. 113 del 1983, consentendo la vendita a trattativa privata dei lotti di terreno da parte del comune di Praia a Mare in favore degli attuali singoli occupanti e concessionari. Resta ferma la condizione che, alla data del 1° dicembre 1981, sui medesimi lotti risultassero già realizzate, anche da precedenti occupanti e concessionari, opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, nonché conformi alle prescrizioni dello strumento

urbanistico. La modifica consente, dunque, la vendita anche a soggetti subentrati nel diritto, mantenendo ferma la condizione della preesistenza degli immobili al 1° dicembre 1981.

Si dispone, inoltre, che per gli atti di trasferimento degli immobili dal patrimonio dello Stato a favore del comune di Praia a Mare, lo Stato e gli altri enti pubblici siano esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistico-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale. I medesimi atti non sono soggetti alle dichiarazioni e agli adempimenti previsti in materia di attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione.

La disposizione stabilisce, inoltre, che ai predetti atti non si applichino le norme di legge che comportano la nullità degli atti aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativi a fabbricati ed edifici, o loro parti, quando essi non contengano l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione – resa in atti dagli intestatari – della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia catastale. La medesima esclusione opera altresì quando gli atti non rechino la dichiarazione, da parte dell'alienante, degli estremi della licenza o della concessione a edificare o della concessione rilasciata in sanatoria, o del permesso di costruire o del permesso in sanatoria, ovvero quando agli stessi non sia allegata la prova del pagamento della sanzione per il permesso in sanatoria. Le richiamate disposizioni si applicano anche agli atti stipulati anteriormente alla data della loro entrata in vigore, con efficacia a decorrere dalla data della stipula dell'atto di conferma, resa da uno degli intestatari o da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente. Nell'atto di conferma il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni previste.

Il comma 1, lettera b), modificando l'articolo 5 della richiamata legge n. 113 del 1983, riduce da venti a cinque anni il

periodo di tempo entro il quale gli acquirenti dei lotti non possono alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato dal comune e il relativo diritto di superficie.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalla legge in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione, avverte che il relatore si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame, anche al fine di tenere conto di quanto emergerà dal dibattito in Commissione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) reputa opportuno, in considerazione dell'incidenza sul territorio delle tematiche affrontate dal provvedimento, che la Commissione svolga un approfondimento prima di esprimere il parere sui profili di propria competenza.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (ANACAP) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE**

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Misure per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivanti dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica, di seguito denominato « Piano ». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di sicurezza antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climateranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti non più idonei all'utilizzo per le loro finalità residenziali.

2. Il Piano ha a oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri

oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi situati in condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti istituti, sia mediante il ripristino di alloggi rimasti liberi per qualsiasi ragione, sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini del loro adeguamento energetico, impiantistico e statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

3. Ai fini di cui alla lettera c) del comma 2, ogni deroga agli strumenti urbanistici deve comunque rispondere a specifiche ragioni di interesse pubblico deliberate dal

consiglio comunale nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 8.400 milioni di euro dal 2026 al 2033.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 700 milioni di euro per l'anno 2027, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 1.200 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031, 1.400 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2033, si provvede:

a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2028, 1.100 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.300 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 6.962 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2.000 milioni di euro » e le parole: « 918 milioni di euro per l'anno 2026, 930 milioni di euro per l'anno 2028, 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, 902 milioni di euro per l'anno 2030, 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e 260 milioni di euro per l'anno 2032 » sono soppresse;

b) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.010 milioni di euro per l'anno 2032 e 1.300 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2027, 98 milioni di euro per l'anno

2030, 130 milioni di euro per l'anno 2032 e 200 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

7. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 4. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità del loro utilizzo, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca delle risorse stesse. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità previste per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

9. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni al fine di realizzare prioritariamente gli interventi di cui al comma 2 nelle aree in cui si registra un'effettiva richiesta abitativa, con riferimento ai singoli contesti, in relazione alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e

valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali, sentite le associazioni per il diritto alla casa maggiormente rappresentative a livello territoriale.

11. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

Conseguentemente:

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Misure per favorire l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica)

1. La società Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a erogare finanziamenti, in un'unica soluzione o a erogazione multipla, a regioni e comuni per l'acquisto di immobili da destinare all'edilizia residenziale pubblica, con priorità per le aree territoriali ad alta tensione abitativa, per assicurare la loro totale accessibilità, sia con riferimento alle parti comuni sia alle singole unità abitative, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, nonché per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per le finalità previste dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

2. L'ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene attraverso uno o più piani di rimborso, di durata compresa tra cinque e trenta anni, con l'applicazione di un tasso di interesse a tasso fisso o a

tasso variabile, con facoltà per la regione o il comune di chiedere il passaggio al tasso fisso;

sopprimere l'articolo 3.

1.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato *con le seguenti:* alla locazione a canone sociale e accessibile.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: accessibili *con le seguenti:* sociali e accessibili.

1.5. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sostituire le parole: alla vendita o alla locazione a prezzo calmierato *con le seguenti:* prioritariamente alla locazione di lunga durata a canoni sostenibili e alla vendita a prezzo calmierato.

1.6. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo le parole: non in uso *aggiungere le seguenti:* , nonché di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizzazione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute e funzionali alle finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero alla rigenerazione urbana e alla rimozione di condizioni di degrado o pericolo,.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute e suscettibili di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizza-

zione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, per finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero per finalità di rigenerazione urbana e rimozione di condizioni di degrado o pericolo.;

all'articolo 3, comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: non quotate aggiungere le seguenti: , nonché delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute, risultanti dall'Anagrafe delle opere incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ovvero individuati all'esito della ricognizione di cui al presente comma, anche ai fini della verifica e dell'eventuale aggiornamento della medesima Anagrafe secondo la normativa vigente,;

al medesimo articolo 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) l'elenco delle opere pubbliche incompiute e dei complessi edilizi pubblici non ultimati, ove riconducibili alla disciplina delle opere pubbliche incompiute, suscettibili di recupero, completamento, riconversione funzionale, valorizzazione e demolizione, anche con riqualificazione dell'area, per finalità di edilizia residenziale pubblica, sociale o convenzionata, ovvero per finalità di rigenerazione urbana e rimozione di condizioni di degrado o pericolo, con indicazione della titolarità del bene, dello stato di avanzamento, dell'eventuale presenza di vincoli e della possibile destinazione abitativa o sociale, anche ai fini della verifica e dell'eventuale aggiornamento dell'Anagrafe delle opere incompiute secondo la normativa vigente,;

1.7. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: garantendo il contestuale sviluppo delle economie di prossimità e la presenza dei servizi di vicinato,.

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo comprendono la riqualificazione e il ripristino funzionale anche dei locali non residenziali inutilizzati situati nei medesimi immobili, da destinare a esercizi commerciali di vicinato e a servizi di prossimità. I soggetti proprietari o gestori provvedono all'assegnazione di tali locali mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle esigenze delle realtà territoriali interessate e sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, prevedendo l'applicazione di canoni di locazione agevolati per i primi tre anni di avvio dell'attività.

1.8. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 1, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: , in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana nonché, ove applicabile, con il Regolamento (UE) 2024/1991.

** 1.9. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.*

** 1.10. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.*

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo, in conformità agli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Conseguentemente:

all'articolo 6, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovo consumo di suolo,;

all'articolo 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e il contenimento del con le seguenti: senza nuovo,;

all'articolo 9, comma 3, lettera a), sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo *con le seguenti:* di consumo netto di suolo pari a zero.;

al medesimo articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: limitare il consumo di suolo *con le seguenti:* conseguire il consumo netto di suolo pari a zero.;

all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: di contenimento del consumo di suolo *con le seguenti:* di conseguimento del consumo netto di suolo pari a zero.

1.14. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di migliorare la condizione abitativa delle persone anziane, almeno il 25 per cento dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale, nonché degli interventi di recupero del patrimonio esistente, è destinato a nuclei composti da persone di età pari o superiore a 65 anni, con priorità per gli anziani soli, con reddito basso o in condizioni di fragilità abitativa.

* **1.17.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **1.18.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.19.** Gadda.

* **1.20.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

* **1.22.** Ruffino, Bonetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso il sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un registro pubblico nazionale degli interventi programmati e finanziati ai sensi del presente decreto-legge. I dati relativi ai singoli interventi, comprensivi dei costi, ai finanziamenti erogati e al numero di alloggi interessati suddivisi per alloggi di edilizia

residenziale pubblica, edilizia residenziale sociale e edilizia convenzionata e integrata, suddivisi per regione e comune, sono pubblici e resi accessibili ai cittadini pubblicati in formato aperto.

1.24. Bonelli, Grimaldi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge sono finalizzati:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale;

b) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) destinati alla locazione a canone calmierato e sostenibile;

c) al contrasto del disagio abitativo e della vulnerabilità sociale derivanti dall'incidenza dei costi abitativi sui redditi dei nuclei familiari.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Costituiscono destinatari prioritari degli interventi di cui al comma 1:

a) i nuclei familiari per i quali il canone di locazione incide in misura pari o superiore al 30 per cento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

b) i nuclei familiari destinatari di provvedimenti esecutivi di rilascio dell'immobile, nonché quelli che abbiano subito procedure esecutive di sfratto;

c) i giovani di età inferiore a trentacinque anni, gli studenti universitari fuori sede, i lavoratori fuori sede, gli anziani ultrasessantacinquenni, i genitori separati o divorziati, le famiglie monoparentali nonché gli ulteriori soggetti individuati dalle regioni e dagli enti locali in ragione di condizioni di fragilità economica o disagio abitativo, con redditi non superiori ai limiti

previsti dalla normativa regionale vigente per l'accesso all'edilizia agevolata.

* **1.26.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **1.27.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, dopo le parole: lavoratori fuori sede, aggiungere le seguenti: sia privati che pubblici, con particolare riferimento al personale scolastico, al personale sanitario e al personale delle Forze dell'ordine.

1.31. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: genitori separati aggiungere le seguenti: , dei nuclei familiari che versino in condizione di vulnerabilità abitativa in ragione dell'incidenza del costo dell'abitazione sul reddito disponibile, ove monoreddito, monogenitoriali ovvero con persone con disabilità o componenti non autosufficienti.

1.32. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero a realizzare aggiungere le seguenti: modelli di alloggi assistiti e.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine della realizzazione di modelli di alloggi assistiti e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane sono impegnate non meno del 20 per cento delle risorse. Ai fini della presente legge, per alloggio assistito si intende una unità abitativa autonoma destinata a persone anziane autosufficienti o con fragilità lieve o moderata, integrata con servizi socioassistenziali leggeri, assistenza domiciliare programmata, tecnologie di supporto e spazi comuni finalizzati alla vita comunitaria e alla prevenzione della non autosufficienza.

* **1.34.** Ruffino, Bonetti.

* **1.35.** Gadda.

* **1.36.** Bonelli, Grimaldi.

* **1.37.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.38.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Qualora non espressamente già previsto dalle normative regionali in vigore, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sfitti che rientrano negli interventi di cui al comma 1 possono essere adibiti, per un periodo non superiore a venticinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, a una diversa destinazione nell'ambito dell'edilizia residenziale sociale e destinati alla locazione a canone convenzionato secondo la normativa regionale vigente, ovvero a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1998. Decorso il periodo venticinquennale, gli alloggi interessati rientrano nella disciplina ordinaria dell'edilizia residenziale pubblica.

1.39. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Le politiche abitative rivolte alla popolazione anziana costituiscono parte integrante del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Lo Stato, le regioni e gli Enti locali promuovono e sostengono programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale destinati agli anziani soli, fragili o in condizioni di non autosufficienza lieve o moderata, favorendo soluzioni abitative autonome, assistite e comunitarie. ».

* **1.40.** Ruffino, Bonetti.

* **1.41.** Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano, Roggiani.

* **1.42.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **1.43.** Bonelli, Grimaldi.

* **1.44.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.45.** Gadda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«f) integrazione degli interventi abitativi destinati agli anziani con i servizi socio-sanitari territoriali, incluse l'assistenza domiciliare, la teleassistenza, la telemedicina e le attività di prevenzione della fragilità, secondo protocolli definiti congiuntamente da comuni, Aziende sanitarie e gestori degli alloggi. ».

** **1.46.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

** **1.47.** Bonelli, Grimaldi.

** **1.48.** Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

** **1.49.** Ruffino, Bonetti.

** **1.50.** Gadda.

** **1.51.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica e sociale, compresi gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono qualificati come « alloggi sociali » così come definiti dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

1.53. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni del presente decreto-legge costituiscono principi sperimentali e anticipatori di un modello ordinario

di rigenerazione urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e semplificazione urbanistico-edilizia, nelle more dell'adozione del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

* **1.54.** Lupi, Semenzato.

* **1.55.** Semenzato.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le risorse di cui al presente decreto-legge sono ripartite tra edilizia residenziale pubblica ed edilizia residenziale sociale sulla base degli effettivi fabbisogni territoriali rilevati su base comunale e regionale.

1.57. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione e digitalizzazione delle procedure di censimento, mappatura e gestione informativa degli immobili pubblici mediante istituzione del Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico e interoperabilità delle banche dati pubbliche)

1. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio » sono sostituite con le seguenti: « alimentano e aggiornano in via continuativa, mediante la piattaforma digitale interoperabile dell'Agenzia del demanio »;

b) alla lettera b), le parole: « comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni anno, » sono sostituite dalle seguenti: « rendono disponibili mediante aggiornamento digitale interoperabile »;

c) alla lettera c):

1) al secondo periodo, le parole: « È nullo ogni contratto di locazione stipulato

dalle predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta alla stipula dell'Agenzia del demanio » sono sostituite dalle seguenti: « La mancata acquisizione del nulla osta preventivo dell'Agenzia del demanio comporta responsabilità amministrativa del dirigente competente; la nullità del contratto opera esclusivamente nei casi di violazione sostanziale delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica o di elusione delle procedure di verifica previste dal presente comma »;

2) al nono periodo, le parole: « comunicano semestralmente all'Agenzia del demanio » sono sostituite dalle seguenti: « aggiornano periodicamente mediante interoperabilità digitale ».

d) dopo il comma 222-bis, sono inseriti i seguenti:

« 222-bis.1. Presso l'Agenzia del demanio è istituito il Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico, quale sistema unico nazionale di raccolta, gestione, aggiornamento e interoperabilità dei dati relativi agli immobili utilizzati, detenuti o gestiti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico è alimentato prioritariamente mediante interoperabilità automatica e acquisizione d'ufficio dei dati già detenuti da amministrazioni pubbliche, secondo il principio di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in base al quale è stabilito che cittadini e imprese debbano fornire i propri dati alla Pubblica Amministrazione e ai gestori di servizi pubblici una sola volta, evitando richieste duplicative di dati, documenti o informazioni già disponibili presso soggetti pubblici. L'Agenzia del demanio assicura l'interoperabilità della piattaforma con le banche dati catastali, con le banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, con il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con l'Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA), con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), con la piattaforma PagoPA e con ulteriori banche dati pubbliche

nazionali e territoriali rilevanti ai fini della gestione del patrimonio immobiliare pubblico. Le amministrazioni pubbliche adempiono agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma mediante aggiornamento dei dati all'interno della piattaforma interoperabile dell'Agenzia del demanio, senza obbligo di trasmissione documentale separata, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

222-bis.2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli standard tecnici, le modalità di interoperabilità, le codifiche univoche degli immobili pubblici, i livelli minimi di aggiornamento dei dati e le modalità semplificate di alimentazione automatica del Fascicolo Digitale dell'Immobile Pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

1.01. Lucaselli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie)

1. Al fine di agevolare l'emancipazione giovanile e promuovere la natalità, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno delle locazioni delle giovani coppie, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai giovani che non hanno compiuto quarantuno anni di età che sottoscrivono una proposta di locazione di un immobile ad uso abitativo ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, di durata minima pari a ventiquattro mesi e che costituirà abitazione principale degli stessi, è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può

essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto dei locatari. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del ventiquattresimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Il contributo di cui al presente articolo può essere fruito da ciascun beneficiario, in ogni caso, per una sola volta. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni a decorrere da giugno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.02. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Piano casa studenti universitari)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il piano casa studenti universitari, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Le risorse del Fondo sono vincolate a interventi di recupero del patrimonio edilizio e di realizzazione di immobili nuovi da destinare a strutture residenziali universitarie, volte a garantire alloggi a titolo gratuito, fermo il rimborso delle spese per i consumi, agli studenti universitari. Nel caso in cui il numero di domande pervenute a ciascuna struttura sia superiore al numero degli alloggi disponibili si procede all'assegnazione degli stessi dando priorità a coloro che abbiano un più basso valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2026.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2026, 900 milioni di euro per l'anno 2027 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 350 milioni di euro per l'anno 2026, 600 milioni di euro per l'anno

2027 e 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

c) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2026, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dalla presente lettera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2026, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui alla presente lettera, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute e all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

1.03. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze è istituito il Fondo per gli alloggi universitari, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al Fondo accedono le regioni e le province autonome che si impegnino a

realizzare la riconversione di immobili del proprio patrimonio, ovvero del patrimonio immobiliare sito nel proprio territorio e di cui abbiano la disponibilità, a residenze universitarie.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della difesa, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le modalità e il funzionamento del Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.05. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure di sostegno per le locazioni universitarie)

1. Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto allo studio e agevolare lo stesso su tutto il territorio nazionale, con effetto a decorrere dall'anno 2026, nei comuni ad alta tensione abitativa, la cedolare secca di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, non è dovuta in relazione ai contratti di locazione già stipulati, in cui il conduttore è una studentessa o uno studente universitario e

per cui il locatore prevede una riduzione del canone pari almeno al dieci per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai nuovi contratti di locazione aventi le medesime caratteristiche, a condizione che il canone di locazione sia inferiore almeno del dieci per cento rispetto ai canoni previsti dai contratti di locazione per immobili analoghi per caratteristiche e collocazione.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.06. Boschi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per l'incremento dell'offerta abitativa a canone concordato)

1. L'imposta municipale propria, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 754, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotta al 50 per cento per gli immobili adibiti ad uso abitativo, concessi in locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:

a) a favore di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età nell'anno di stipula del contratto di locazione;

b) a favore di genitori separati legalmente o divorziati non assegnatari della casa familiare in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal comma 1, anche mediante acquisizione di dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in otto milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.08. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Coordinamento con la Strategia Nazionale per le Aree Interne)

1. Al fine di rafforzare gli obiettivi del Piano Casa e promuovere il riequilibrio territoriale, le risorse già programmate nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), con particolare riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, contrasto allo spopolamento, rigenerazione insediativa e rafforzamento dell'attrattività residenziale, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non risultino impegnate, programmate in modo definitivo o concretamente attivabili entro i termini previsti, possono essere riallocate, previa intesa con le regioni interessate, a integrazione delle dotazioni finanziarie del Piano Casa.

* **1.09.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **1.010.** Ruffino.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Programma Abita)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il presente articolo detta disposizioni finalizzate alla realizzazione di un programma nazionale pluriennale straordinario di edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato « programma Abita ».

2. Il programma Abita ha durata ventennale ed è finalizzato a incrementare e riqualificare il patrimonio immobiliare destinato all'edilizia residenziale pubblica e sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a rifunzionalizzare spazi e immobili pubblici e privati, sotto il profilo della sostenibilità e della densificazione dei tessuti edilizi, senza nuovo consumo di suolo, mediante il riuso, la rigenerazione e la riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorendo il risparmio energetico e la realizzazione di costruzioni antisismiche nonché la promozione, da parte degli enti territoriali, di politiche urbanistiche mirate a un processo integrato di rigenerazione delle aree e dei tessuti edilizi degradati, attraverso lo sviluppo dell'edilizia sociale.

3. Il programma Abita è altresì finalizzato a favorire l'interlocazione degli enti territoriali con l'Unione europea per quanto concerne l'accesso e l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei in materia di *housing sociale*, rigenerazione urbana, transizione energetica, contrasto dell'emergenza abitativa, attraverso l'ottimizzazione e la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili a tali fini anche in ambito europeo.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro ses-

santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i contenuti, i termini e le modalità di presentazione delle proposte, dei fabbisogni e delle disponibilità che gli enti territoriali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;

b) i criteri per la redazione del cronoprogramma nazionale di intervento, in coerenza con le finalità della presente legge, privilegiando interventi che favoriscano l'attivazione di finanziamenti sia pubblici, sia privati, il coinvolgimento di operatori privati, anche del Terzo settore, le misure e i modelli di inclusione sociale, innovazione sociale, assistenza delle persone fragili, *co-living* e *co-housing*;

c) l'entità massima del contributo riconoscibile, a valere sulle risorse di cui al presente articolo.

5. Una quota degli alloggi sociali realizzati o riqualificati, pari al 10 per cento del totale, è destinata alla locazione temporanea a soggetti sottoposti a procedure di sfratto o alla locazione temporanea agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in corso di ristrutturazione o riqualificazione.

6. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche abitative e di procedere a un rapido avvio del programma Abita, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il comitato esecutivo per il programma Abita, di seguito denominato « comitato ». Il comitato provvede a:

a) proporre il programma nazionale di cui al presente articolo sulla base dei fabbisogni abitativi e della disponibilità di immobili da riqualificare;

b) predisporre il cronoprogramma dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure;

c) promuovere l'attività degli enti territoriali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantirne l'attuazione;

d) definire i termini per la stipulazione delle convenzioni o degli accordi di programma per l'attuazione dei progetti;

e) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere e predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore.

7. Sulla proposta di programma nazionale di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo, è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. Il programma è approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

c) un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;

d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

e) un rappresentante designato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

f) un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) un rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

h) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

i) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei conduttori e un rappresentante della proprietà edilizia maggiormente rappresentative a livello nazionale.

9. I componenti del comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvale del supporto tecnico delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici istituita ai sensi dell'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Alle riunioni del comitato partecipano i rappresentanti delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini e degli enti del Terzo settore.

11. Ai componenti del comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

12. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il programma Abita, con una dotazione annua pari a 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2040, da ripartire per una quota pari al 40 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica finalizzati a incrementare l'offerta di alloggi a canone di locazione sociale in favore dei soggetti collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione, erogazione e revoca delle risorse e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi 14 e 15.

14. Al primo periodo del comma 13 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « Gli interessi passivi sostenuti » sono aggiunte le seguenti: « dagli intermediari finanziari, ».

15. Al comma 1 dell'articolo 74 del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ». Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.

16. Al fine di provvedere con urgenza all'ampliamento dell'offerta abitativa a canone di locazione sociale attraverso il ripristino del residuo storico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente non assegnabili per carenze manutentive, è autorizzata la spesa complessiva di 970 milioni di euro, in ragione di 116 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per l'anno 2027, 228 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede:

a) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2026, 166 milioni di euro per l'anno 2027, 178 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 403, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificata dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199;

b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

2.1. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo la parola: manutentive aggiungere le seguenti: o inagibili.

2.5. Cannata.

Al comma 1, dopo le parole: nazionale di recupero aggiungere le seguenti: , efficientamento energetico.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nell'ambito del Programma straordinario di cui al presente articolo, gli interventi di riqualificazione impiantistica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale possono essere realizzati anche attraverso contratti di prestazione energetica stipulati con una *Energy Service Company* (ESCO) in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

2.6. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato aggiungere le seguenti: , previo riparto delle risorse tra Regioni e Province autonome,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore aggiungere le seguenti: dei Comuni e,;

al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), aggiungere le seguenti: ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti,;

al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Non meno del 70 per cento delle risorse complessivamente destinate agli interventi ammessi a finanziamento è riservato alla manutenzione straordinaria, al recupero e alla riqualificazione di immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica.;

al comma 4, alinea, sostituire le parole da: 970 milioni di fino alla fine dell'alinea con le seguenti: 2 miliardi di euro, da destinare all'alimentazione del conto corrente di cui al comma 3, alinea, primo periodo, in ragione di 1034 milioni di euro per l'anno 2026, 216 milioni di euro per

l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 180 milioni di euro per l'anno 2029 e 230 milioni di euro per l'anno 2030, ai quali si provvede;

al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) quanto a 918 milioni di euro per l'anno 2026 e 112 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;.

all'articolo 3, sopprimere i commi 1 e 2;

all'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto le regioni, i comuni e le amministrazioni interessate provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica da destinare a progetti di edilizia sociale. L'elenco degli immobili è inserito in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile alle stesse regioni, comuni e alle amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali. Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti definisce, previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio di cui al comma 10:

a) l'elenco degli immobili su cui possono essere presentate iniziative di edilizia sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, quarto periodo;

b) uno o più schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori. Tali schemi prevedono la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di

ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni;

all'articolo 3, sopprimere i commi 4, 5, 7, 8 e 9;

all'articolo 3, comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: dal Commissario straordinario, *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle regioni interessati dagli interventi, dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e dalle associazioni degli inquilini comparativamente più rappresentative;.

all'articolo 3, comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4;.

all'articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Ricognizione dei fabbisogni e programma di interventi).

2.8. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, dopo le parole: è autorizzato *aggiungere le seguenti:* , previo riparto delle risorse tra regioni e province autonome,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 2, dopo le parole: a favore *aggiungere le seguenti:* dei Comuni e;.

al medesimo comma 2, dopo le parole: (INVITALIA S.p.A.), *aggiungere le seguenti:* ovvero con le regioni e province autonome qualora dispongano di proprie specifiche programmazioni che consentano l'immediata attuazione degli interventi proposti;.

al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasporti *aggiungere le seguenti:* , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003;.

al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) assicurano la coerenza degli interventi con gli strumenti di pianificazione

territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, con le discipline regionali in materia di contenimento del consumo di suolo e rigenerazione urbana, nonché con la dotazione di servizi, infrastrutture e spazi pubblici necessari a sostenere il carico urbanistico generato.;

al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse destinate a progetti di rigenerazione urbana mantengono la finalità di promuovere interventi urbani integrati, comprensivi di dotazioni territoriali, spazi pubblici, verde urbano, mobilità sostenibile, accessibilità, servizi e misure di adattamento climatico.

2.9. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e i soggetti del Terzo Settore e della cooperazione sociale operanti nell'ambito dell'abitare sociale e della rigenerazione urbana.

Conseguentemente, al comma 3, alinea, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Nell'ambito degli avvisi pubblici di cui al presente articolo è altresì promossa la stipulazione di accordi, partenariati e forme di collaborazione con cooperative edilizie, cooperative sociali, enti del Terzo Settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, imprese sociali e altri soggetti senza scopo di lucro operanti nel settore dell'abitare sociale, ai fini del recupero, della rifunzionalizzazione e del riuso di immobili pubblici dismessi, inutilizzati o da rigenerare, da destinare a interventi di edilizia residenziale sociale, *co-housing*, *senior housing* e servizi abitativi integrati.

2.45. Giorgianni.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: nonché le cooperative di abitanti e i loro consorzi aventi come oggetto sociale la costruzione, l'acquisizione e la gestione di alloggi per i propri soci, come risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, e

gli altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

2.12. Vaccari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, dopo le parole: ex Istituti autonomi case popolari aggiungere le seguenti: e le società cooperative edilizie iscritte all'Albo Nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

*** 2.14.** Semenzato.

*** 2.15.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: soggetto gestore aggiungere le seguenti: ivi inclusi quelli connessi all'eventuale erogazione di anticipazioni dei contributi di cui al comma 2,.

2.18. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: avvisi pubblici aggiungere le seguenti: , prevedendo, tra i criteri di valutazione e selezione, specifiche premialità per le proposte che includano modelli di abitare collaborativo.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli avvisi di cui al comma 3 prevedono altresì criteri di valutazione relativi alla presenza di spazi e servizi comuni, di azioni di facilitazione comunitaria e di raccordo con i servizi sociali e sanitari territoriali, nonché al contributo atteso in termini di contrasto all'isolamento sociale e promozione della salute e del benessere

della comunità residente, nonché di sostenibilità ambientale.

2.20. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, sostituire le parole: proposte integrate con le seguenti: proposte anche integrate.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: proposte integrate con le seguenti: proposte anche integrate.

* **2.22.** L'Abbate.

* **2.23.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **2.24.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: edilizia sociale aggiungere le seguenti: , ivi inclusi interventi di riqualificazione energetica, tecnologica e impiantistica degli immobili,.

2.27. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: sostenibilità economica aggiungere le seguenti: correlata all'offerta qualitativa.

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si inseriscono in piani di riqualificazione delle zone periferiche in maggiore stato di degrado.;

dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) promuovano la previsione di strumenti tecnologici atti al monitoraggio dello stato manutentivo e di utilizzo del patrimonio rigenerato. Al fine di prevedere idonei bandi di gara che tengano conto in modo evidente degli avvisi che includano i precedenti punti a), b), c) il Ministero delle infrastrutture, coadiuvato dal Commissario e dalla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, e sentita l'Autorità Nazionale

Anti Corruzione (ANAC), redige apposite linee guida per la redazione dei bandi tipo per l'attuazione da parte dei soggetti attuatori.

2.28. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche attraverso il ricorso a operazioni economiche di partenariato pubblico-privato fino alla fine del periodo.

2.29. Pastorino.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: partenariato pubblico-privato aggiungere le seguenti: tali da valorizzare il ruolo del promotore di una procedura di finanza di progetto e.

* **2.30.** Steger, Manes.

* **2.31.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **2.32.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi incluse la finanza di progetto di cui agli articoli 193, 194 e 195 del medesimo codice, la locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all'articolo 187 e il contratto di disponibilità di cui all'articolo 188.

2.33. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi pubblici prevedono specifici lotti riservati a piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, anche in forma associata mediante consorzi, reti di impresa o associazioni temporanee, per una quota non inferiore al 30 per cento del valore complessivo delle risorse oggetto del singolo avviso, in coerenza con i principi di pluralità competitiva e di ricaduta territoriale degli investimenti già riconosciuti dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2.34. Milani.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: In attuazione dello *Small Business Act* di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 def., del 25 giugno 2008, una quota non inferiore al 30 per cento degli avvisi di cui al precedente periodo è riservata alle proposte presentate dalle piccole e medie imprese, delle reti di impresa, dei consorzi e delle associazioni temporanee di imprese, anche mediante la previsione di lotti funzionali, criteri premiali per forme aggregate di partecipazione e misure volte a garantire adeguata distribuzione territoriale degli interventi.

2.35. Patriarca, Battistoni, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi pubblici di cui al presente comma prevedono, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e parità di trattamento, criteri idonei a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, delle reti di impresa, dei consorzi e delle associazioni temporanee di imprese, anche mediante la previsione di lotti funzionali, criteri premiali per forme aggregate di partecipazione e misure volte a garantire adeguata distribuzione territoriale degli interventi.

2.36. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, alinea, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Gli avvisi di cui al secondo periodo prevedono, quali requisiti premiali di partecipazione, clausole dirette a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni.

2.37. Ruffino.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3 *con le seguenti:* di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate da destinare a progetti di edilizia sociale.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.

2.49. Pastorella, Ruffino.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , favorendone l'esecuzione da parte di micro e piccole imprese con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.

*** 2.51. Steger, Manes.**

*** 2.52. Grimaldi, Bonelli.**

*** 2.53. Ruffino.**

*** 2.54. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.**

*** 2.55. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.**

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Tali programmi, finalizzati al recupero e alla valorizzazione degli immobili inutilizzati o in stato di abbandono, atteso che gli stessi sono considerati risorse strategiche per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, sono inseriti in strategie di pianificazione integrate ed estese all'intero territorio e non alterano l'identità sociale dei quartieri, garantendo la massima inclusione sociale dei soggetti fragili con soluzioni innovative ed inclusive di *housing* sociale. Per la realizzazione dei medesimi programmi è consentito sviluppare modelli organizzativi efficaci tra operatori del settore immobiliare, associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini delle attività commerciali e culturali, al fine di migliorare le attività di gestione, intermediazione e valorizzazione di quartieri e immobili recuperati.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) favoriscono l'ampliamento dell'offerta abitativa accessibile, il rafforzamento del diritto all'abitare e la rigenerazione sociale ed economica dei quartieri interessati.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli interventi di rigenerazione urbana che interessano immobili delle Pubbliche Amministrazioni e/o immobili in capo ai privati, sono da intendersi opere di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, in quanto interventi realizzati da soggetti pubblici o privati, destinati a soddisfare un interesse generale della collettività, quale l'eliminazione del degrado. Pertanto, i soggetti attuatori possono avvalersi di strumenti di acquisizione coattiva delle proprietà in stato di abbandono, al fine di garantire un'azione organica e capillare di rigenerazione urbana, attraverso l'eliminazione del degrado urbano, il miglioramento della sicurezza e della qualità degli spazi, nonché la valorizzazione delle vocazioni territoriali, nel rispetto del principio del contenimento del consumo di suolo.

2.56. Ruffino.

(Inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis)

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

c-bis) promuovono la tutela delle aree naturali e di quelle rinaturalizzate di fatto esistenti, contribuendo alla salvaguardia della biodiversità e delle funzioni ecosistemiche del suolo, anche mediante l'incremento delle aree a verde profondo, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea del Suolo per il 2030 e del Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

c-ter) promuovono misure volte alla riduzione dell'inquinamento dell'aria, al con-

tenimento del fenomeno delle isole di calore urbane, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché al raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto zero del consumo di suolo, anche mediante interventi di modifica nei piani di governo del territorio della destinazione d'uso delle aree di proprietà pubblica da edificabile a verde, recupero, rinaturalizzazione, de-impermeabilizzazione e bonifica del suolo già consumato o contaminato.

2.57. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di accelerare l'ampliamento dell'offerta abitativa a canone sostenibile e di favorire il recupero del patrimonio immobiliare esistente senza consumo di nuovo suolo, una quota non superiore al 15 per cento delle risorse di cui al comma 4 può essere destinata, mediante uno o più avvisi pubblici adottati dal soggetto gestore di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla concessione di contributi in conto capitale in favore di proprietari privati, persone fisiche o giuridiche, anche in forma associata, per interventi di recupero, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, efficientamento energetico, adeguamento impiantistico, miglioramento o adeguamento sismico, eliminazione delle barriere architettoniche e rifunzionalizzazione di unità immobiliari a destinazione residenziale, ovvero suscettibili di destinazione residenziale secondo la disciplina urbanistico-edilizia vigente, non utilizzate o non locate da almeno ventiquattro mesi alla data di presentazione della domanda.

3-ter. I contributi di cui al comma 3-bis sono concessi nel limite massimo del 30 per cento delle spese ammissibili e comunque entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascuna unità immobiliare resa disponibile alla locazione. Gli avvisi di cui al comma 3-bis definiscono le spese ammissibili, i massimali di costo, le modalità di

presentazione delle domande, i criteri di selezione e le modalità di erogazione, anche per stati di avanzamento, ferma restando l'erogazione del saldo previa attestazione dell'ultimazione degli interventi e dell'avvenuta stipula del contratto di locazione. L'eventuale erogazione di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria.

3-quater. L'accesso ai contributi di cui al comma 3-bis è subordinato alla sottoscrizione, da parte del proprietario beneficiario, di apposito atto d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari a favore del Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile, recante l'impegno a destinare l'unità immobiliare alla locazione abitativa a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per un periodo non inferiore a dodici anni decorrenti dalla data di stipula del primo contratto di locazione successivo all'ultimazione degli interventi, esclusivamente in favore di nuclei familiari, anche unipersonali, che, al momento della stipula del contratto o del relativo rinnovo, siano in possesso di attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, ordinario o corrente, in corso di validità, di valore non superiore a euro 18.000. Nei Comuni nei quali non risultino vigenti accordi territoriali per la determinazione del canone concordato, l'atto d'obbligo prevede l'applicazione di un canone calmierato determinato sulla base di criteri stabiliti nell'avviso pubblico, d'intesa con il Comune territorialmente competente, in coerenza con i valori dei canoni concordati applicati in Comuni omogenei per caratteristiche demografiche e territoriali.

3-quinquies. Gli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 3-bis sono destinati ad abitazione principale dei conduttori e non possono essere destinati, per la durata del vincolo di cui al comma 3-quater, a locazioni brevi, locazioni turistiche, strutture ricettive o comunque a usi incompatibili con la finalità abitativa stabile. I contratti di locazione sono registrati e recano espresso richiamo all'atto d'obbligo, al vincolo di destinazione, al canone applicabile, al requisito di cui al comma 3-quater

relativo al valore dell'ISEE del nucleo familiare conduttore e alle conseguenze della violazione dei predetti obblighi. Prima della stipula del contratto e di ciascun rinnovo, il proprietario beneficiario acquisisce l'attestazione ISEE o gli estremi identificativi della medesima e trasmette al Comune, con modalità definite dagli avvisi pubblici di cui al comma 3-bis, una dichiarazione attestante il possesso del requisito da parte del nucleo familiare conduttore, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3-sexies. Gli avvisi di cui al comma 3-bis attribuiscono priorità agli interventi localizzati nei Comuni ad alta tensione abitativa, nei Comuni capoluogo di città metropolitana, nei Comuni sede di università o caratterizzati da rilevante presenza di lavoratori fuori sede o stagionali, nonché agli interventi che assicurano il minor costo pubblico per unità immobiliare resa disponibile, la più rapida immissione dell'alloggio nel mercato della locazione a canone sostenibile e il miglioramento delle prestazioni energetiche, sismiche e di accessibilità dell'immobile. Gli avvisi disciplinano altresì forme di raccordo con le graduatorie, gli elenchi o gli strumenti comunali relativi al disagio abitativo, ove esistenti, anche al fine di favorire l'incontro tra l'offerta degli immobili recuperati e i nuclei familiari in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-quater. Qualora il Comune non comunichi al proprietario beneficiario, entro sessanta giorni dalla richiesta, nominativi di nuclei familiari in possesso dei requisiti, il proprietario può procedere autonomamente alla stipula del contratto con un nucleo familiare in possesso del requisito ISEE di cui al comma 3-quater, previa trasmissione al Comune della dichiarazione di cui al comma 3-quinquies.

3-septies. In caso di mancata ultimazione degli interventi, mancata stipula del contratto di locazione entro il termine previsto dall'avviso, violazione del vincolo di destinazione, locazione in favore di soggetti privi del requisito ISEE di cui al comma 3-quater al momento della stipula o del rinnovo, applicazione di un canone superiore a quello dovuto o cessione dell'immo-

bile senza trasferimento dell'obbligo all'avente causa, il contributo è revocato in tutto o in parte, secondo criteri di proporzionalità definiti dagli avvisi, con obbligo di restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. La revoca non si applica nel caso di superamento sopravvenuto del requisito ISEE da parte del nucleo familiare conduttore successivamente alla stipula o al rinnovo del contratto, ferma restando, alla prima scadenza contrattuale utile, la destinazione dell'immobile alla locazione in favore di un nucleo familiare in possesso del requisito di cui al comma 3-*quater*. La revoca non si applica altresì nei confronti del proprietario beneficiario che abbia adempiuto agli obblighi di acquisizione e trasmissione di cui al comma 3-*quinqüies*, qualora la violazione derivi da dichiarazioni mendaci o documentazione non veritiera del conduttore non conoscibili con l'ordinaria diligenza. Le somme derivanti da revoche, rinunce o recuperi rientrano nella disponibilità del conto corrente di cui al comma 3 e sono riutilizzate per le finalità del presente articolo.

3-*octies*. I contributi di cui al comma 3-*bis* sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, anche ai sensi della disciplina *de minimis* o della disciplina relativa ai servizi di interesse economico generale. Resta ferma l'applicazione della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, antisismica, di sicurezza degli impianti, di tracciabilità dei flussi finanziari e di prevenzione antimafia.

3-*novies*. All'attuazione dei commi da 3-*bis* a 3-*octies* si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 4 e della remunerazione del soggetto gestore prevista dal comma 3, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.60. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività,

determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

3-*ter*. Al superamento del livello di significatività degli interventi di cui al comma 3-*bis* definito dal decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

3-*quater*. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-*bis* possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di

uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

1-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma 1-bis, il decreto di cui al comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.

1-quater. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare

riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

c) definisce la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.

2.61. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo è valutato il livello di significatività, determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento almeno:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

3-ter. Al superamento del livello di significatività degli interventi di cui al comma 3-bis definito dal decreto di cui all'articolo 11, comma 1, è richiesta la valutazione energetica dell'intero edificio e l'intervento deve comprendere misure di efficienza energetica idonee finalizzate a:

a) una riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, almeno pari alla soglia definita dal medesimo decreto tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edilizia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale e in ogni caso non inferiore al 30 per cento;

b) al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio secondo i requisiti definiti dal medesimo decreto.

3-*quater*. Gli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 3-*bis* possono essere derogati per motivi oggettivi o per impossibilità tecnica e devono essere motivati e asseverati da un tecnico abilitato.

2.62. L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite apposite linee guida volte a garantire maggiore uniformità applicativa e ridurre il rischio di incertezze interpretative nell'attuazione del programma straordinario di cui al presente articolo, definendo criteri uniformi per la valutazione preventiva degli impatti territoriali, infrastrutturali e dei servizi pubblici derivanti dalla realizzazione degli interventi, per il coordinamento tra tutela storico-paesaggistica, sicurezza, accessibilità e rifunzionalizzazione del patrimonio pubblico storico, nonché procedure straordinarie e semplificate per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali nei casi di trasformazioni territoriali rilevanti.

2.63. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23,

comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Ai progetti relativi agli interventi privati finanziati con risorse pubbliche di importo superiore alla soglia di 10 milioni di euro si applicano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, sia per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione sia per gli interventi su costruzioni esistenti. Tali progetti confluiscono in una banca dati pubblica unitaria contenente tutti gli elementi emersi a seguito della procedura straordinaria di ricognizione prevista dall'articolo 3, comma 3, la cui gestione è demandata ad INVITALIA S.p.A. con la convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.

2.64. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. I soggetti attuatori selezionati trasmettono ad INVITALIA S.p.A., con cadenza semestrale, una rendicontazione standardizzata sullo stato di avanzamento fisico e finanziario degli interventi. I dati relativi alle selezioni operate e ai contributi concessi sono pubblicati, in formato aperto e interoperabile, nella Piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, e degli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

* **2.65.** Bonelli, Grimaldi.

* **2.66.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Sono altresì ammissibili nell'ambito del Programma di cui al presente articolo gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, riqualificazione, efficientamento energetico, adeguamento anti-

sismico e messa in sicurezza delle parti comuni degli edifici a proprietà mista nei quali siano presenti unità di edilizia residenziale pubblica o sociale, purché funzionali alla conservazione, sicurezza, accessibilità, fruibilità ed efficientamento del patrimonio abitativo pubblico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2.67. Cannata.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi di edilizia sociale e rigenerazione urbana devono prevedere, ove compatibile con il contesto territoriale, la compresenza di spazi misti a livello sociale e funzionale, servizi pubblici e privati, attività commerciali di vicinato, spazi per attività imprenditoriali, professionali e di servizio, spazi destinati a *coworking* e innovazione urbana, con possibilità di determinazione di canoni calmierati per le funzioni di interesse sociale ed economico.

2.68. Lupi, Semenzato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove l'aggiornamento periodico dei modelli economico-finanziari relativi agli interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana, con particolare riferimento ai costi dell'edilizia sostenibile, all'efficienza energetica, all'adeguamento sismico, ai modelli di partenariato pubblico-privato e alla sostenibilità finanziaria degli interventi.

2.69. Lupi, Semenzato.

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oggetto di separata contabilità destinata esclusivamente a interventi di riqualificazione energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, e non può essere utilizzata per finalità manutentive generiche.

* **2.70.** L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

* **2.71.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **2.72.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi compresi quelli che, al fine di soddisfare i fabbisogni abitativi di cui al Capo II del presente decreto-legge, prevedono, nei casi di mancato adeguamento a ordinanze adottate dalla competente autorità locale ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in presenza di situazioni di pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità, l'espropriazione del bene immobile di proprietà privata da parte dell'ente locale per la sua destinazione a fini pubblici correlati prioritariamente al soddisfacimento dei fabbisogni relativi alle situazioni di disagio abitativo.

2.75. Sbardella.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

6-ter. Le risorse destinate ai sensi del comma 6-bis sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'*housing*, per interventi finalizzati

al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.

6-quater. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma *6-ter* è effettuata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma *6-bis*, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

6-quinquies. Le risorse assegnate ai sensi del comma *6-bis* sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

6-sexies. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma *6-ter* assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma *6-bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite:

a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'*housing*;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al precedente periodo;

h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

i) gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

6-septies. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

2.76. Faraone.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nell'ambito del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al comma 1,

tra i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, da individuarsi con decreto di cui all'articolo 1, comma 43, terzo periodo, della legge n. 160 del 2019, è inclusa la stipula di eventuali convenzioni tra i comuni gestori e le amministrazioni centrali per il soddisfacimento delle esigenze abitative e di mobilità del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Amministrazione civile dell'interno e del personale civile del Ministero della difesa.

2.77. Chiesa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti:

a) i criteri per la determinazione dei canoni sostenibili degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS);

b) i criteri di riparto delle risorse;

c) gli *standard* minimi prestazionali ed energetici degli interventi;

d) i criteri prioritari per il recupero degli immobili pubblici inutilizzati.

2.78. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Almeno il 50 per cento delle risorse complessivamente assegnate ai programmi di cui al presente articolo è destinato ad interventi di recupero, manutenzione o realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) destinati alla locazione a canone sociale.

2.79. L'Abbate, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

2.83. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: i soggetti proponenti fino alla fine del periodo con le seguenti: soggetti attuatori privati con operazioni in partenariato pubblico privato ai sensi del libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché i soggetti privati proponenti programmi di edilizia integrata di cui al capo III, per la parte di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).

*** 2.84.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

*** 2.85.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'affidamento e nell'esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture, si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in relazione all'attività oggetto d'appalto, con obbligo di piena tutela delle condizioni retributive, normative e di sicurezza lungo tutta la catena di affidamenti.

**** 2.87.** Bonelli, Grimaldi.

**** 2.88.** Ruffino.

**** 2.89.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

**** 2.90.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto, la suddivisione in lotti costituisce modalità ordinaria di organizzazione delle procedure di gara ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La mancata suddivisione in lotti deve essere motivata dalla stazione appaltante sotto il profilo tecnico ed economico, con particolare riferimento all'impatto sull'accesso al mercato delle micro e piccole imprese.

7-ter. Negli accordi quadro, nei programmi integrati e negli interventi realizzati mediante partenariato pubblico-privato, le amministrazioni aggiudicatrici assicurano, ove compatibile con l'oggetto e con l'equilibrio economico-finanziario dell'affidamento, modalità di organizzazione delle procedure idonee a favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, anche attraverso la suddivisione degli interventi per aree territoriali omogenee, la separazione delle prestazioni funzionalmente autonome ovvero la proporzionalità dei requisiti economico-finanziari rispetto alle prestazioni effettivamente affidate.

7-quater. Negli affidamenti relativi agli interventi disciplinati dal presente decreto è vietata l'introduzione, quali requisiti di partecipazione o criteri premiali, di condizioni sproporzionate o discriminatorie idonee a limitare l'accesso delle micro e piccole imprese al mercato.

* **2.91.** Steger, Manes.

* **2.92.** Ruffino.

* **2.93.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **2.94.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di incrementare l'offerta sostenibile di alloggi a prezzi accessibili e concorrere al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni e i soggetti attuatori di cui al comma 2 possono utilizzare le risorse a valere sul programma straordinario nazionale di cui al presente articolo, nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate, anche per l'acquisto di complessi immobiliari di proprietà privata. I predetti complessi immobiliari sono individuati mediante avvisi per le manifestazioni di interesse, comunque denominati, ed entrano a far parte del patrimonio dei medesimi comuni o soggetti attuatori.

** **2.95.** Manes.

** **2.96.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

** **2.97.** Semenzato.

** **2.98.** Milani.

** **2.99.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale nelle zone ad alta intensità abitativa)

1. Quota parte delle risorse di cui all'articolo 2, comma 6, non superiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, è destinata alla realizzazione di un programma sperimentale di edilizia residenziale sociale relativo ad alloggi ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, al fine di fornire una risposta ai fabbisogni abitativi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge.

2. Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, con comprovata esperienza nel settore dell'*housing*, per interventi finalizzati al recupero e alla riqualificazione di aree e immobili di proprietà pubblica.

3. La ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del comma 2 è effettuata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dell'effettivo fabbisogno abitativo presente nelle realtà territoriali di cui al comma 1. L'erogazione delle risorse di cui al presente comma è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione degli alloggi relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

4. Le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento degli alloggi resi disponibili ai sensi del presente articolo per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta ad assicurare il rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

5. I soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 2 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli alloggi utilizzati per le finalità del presente articolo per rispondere al bisogno abitativo dei soggetti di cui al comma 1.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite:

a) la documentazione necessaria per attestare la comprovata esperienza dei soggetti attuatori nel settore dell'*housing*;

b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi di cui al comma 3;

c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di alloggi per intervento;

d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per alloggio, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti nonché della riduzione del 33 per cento del canone di locazione in ragione della finalità sociale della misura di cui al presente articolo;

e) il prezzo calmierato in caso di vendita dell'alloggio oggetto di agevolazione;

f) la condizione economica e patrimoniale dei soggetti di cui al comma 1 per

poter accedere al Programma sperimentale di edilizia residenziale sociale;

g) le modalità di riduzione delle somme erogate in caso di diminuzione della disponibilità degli alloggi rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta nonché il decadimento del soggetto aggiudicatario in caso di mancato rispetto della destinazione d'uso prevalente di cui al comma 5;

h) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione d'uso per un congruo limite temporale con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi per l'utilizzo previsto;

i) gli standard minimi qualitativi degli alloggi e degli eventuali ulteriori servizi offerti, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

7. Agli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis;

al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'articolo 2-bis;

al comma 4, alinea, dopo le parole: articolo 2, sono aggiunte le seguenti: e 2-bis;

al comma 10, dopo le parole: articolo 2, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e 2-bis.

* **2.01.** Frassini, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **2.02.** Lupi, Semenzato.

* **2.03.** Ruffino.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Priorità per i comuni delle aree interne negli interventi del Piano Casa)

1. Nell'ambito della programmazione e dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, una quota delle risorse destinate alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione, secondo criteri definiti con il decreto di cui al comma 4, è prioritariamente destinata ai comuni intermedi, periferici e ultra-periferici individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne, per favorire il recupero del patrimonio immobiliare inutilizzato, il contrasto allo spopolamento e il rafforzamento dell'offerta abitativa.

2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Governo provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono prioritariamente finalizzati:

a) al recupero e rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e a quello privato inutilizzato, da destinare a programmi di locazione calmierata;

b) ai programmi di edilizia residenziale sociale e convenzionata;

c) ai progetti destinati ai giovani, ai lavoratori fuori sede e ai nuclei familiari residenti nei comuni delle aree interne.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri di individuazione degli interventi prioritari;

b) le modalità di assegnazione delle risorse;

c) i criteri premiali per i comuni caratterizzati da decremento demografico e disagio abitativo.

2.05. Curti.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale, ivi compresi i programmi rimasti in tutto o in parte inattuati alla data di entrata in vigore della presente legge, promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della competente Direzione generale, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della competente Direzione generale, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio ovvero, in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di

altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le stesse modalità di cui al comma 1. Il medesimo Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi comprese le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati.

3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi 1 e 2, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio cul-

turale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Le ordinanze di cui al presente comma sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 1 resta estraneo a ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Delle obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Alla nomina dei commissari di cui al comma 1 e alla definizione dei relativi compensi si applicano le procedure e le modalità previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

3.2. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Coordinamento istituzionale e monitoraggio degli interventi)

1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, avvalendosi delle proprie strutture competenti e del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 2, comma 2, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la

Conferenza unificata, avvia una ricognizione degli immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e delle società a partecipazione pubblica non quotate, non redditizi o non in uso, suscettibili di essere destinati a progetti di edilizia sociale. Alla ricognizione partecipano gli enti proprietari e i soggetti attuatori di cui all'articolo 2, comma 2.

3. Sulla base delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti definisce, sentita la Cabina di monitoraggio di cui al comma 4:

a) l'elenco degli immobili sui quali possono essere presentate iniziative di edilizia sociale finalizzate a soddisfare i fabbisogni abitativi di cui all'articolo 1, comma 2;

b) schemi-tipo di convenzione volti a disciplinare i rapporti tra gli enti proprietari e i soggetti attuatori, anche mediante la costituzione di diritti di superficie o di altri diritti reali di godimento di durata proporzionata al piano di ammortamento degli investimenti e, comunque, non inferiore a venticinque anni.

4. Per il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2 è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una Cabina di monitoraggio, presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, composta dall'Autorità politica delegata in materia di politiche di coesione, dai rappresentanti delle regioni e dei comuni interessati dagli interventi, nonché dai rappresentanti delle associazioni rappresentative degli enti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata. Alle sedute della Cabina di monitoraggio possono essere invitati, in relazione alle tematiche trattate, rappresentanti dei soggetti attuatori, soggetti pubblici ed esperti.

5. La Cabina di monitoraggio definisce gli indirizzi generali e le priorità territoriali e tipologiche di intervento, anche ai fini della rigenerazione urbana e territoriale e del recupero e valorizzazione del patrimonio pubblico, e verifica periodicamente il grado di attuazione degli interventi.

6. La partecipazione alla Cabina di monitoraggio non dà diritto ad alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3.3. Pastorella, Ruffino.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale.

3.8. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale *con le seguenti:* prevalentemente per deroghe di natura procedimentale strettamente necessarie alla tempestiva attuazione degli interventi, nel rispetto delle competenze regionali e locali.

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Le ordinanze commissariali non possono comportare deroga ai limiti regionali e comunali di consumo di suolo, agli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica vigenti, agli *standard* urbanistici e alle dotazioni territoriali, salvo attivazione delle necessarie procedure di variante o accordo di programma con il coinvolgimento della regione e degli enti territorialmente competenti;

b) *al comma 3, alinea, primo periodo, dopo la parola:* interessate *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale e degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;

c) *al medesimo comma 3, lettera b), secondo periodo, dopo la parola:* investimenti *aggiungere le seguenti:* , secondo la durata definita dagli enti proprietari in relazione alle esigenze di interesse pubblico e alla programmazione territoriale,;

d) al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con funzioni di coordinamento e raccordo con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale;

e) al medesimo comma 10, quarto periodo, dopo la parola: pubblico aggiungere le seguenti: nonché le modalità della procedura straordinaria di ricognizione di cui al comma 3 effettuata dal Commissario.

3.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: a ogni disposizione *fino alla fine del comma, con le seguenti:* esclusivamente alle disposizioni procedurali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, la previsione degli strumenti urbanistici generali vigenti, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.

3.10. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a ogni disposizione di legge diversa da quella penale *con le seguenti:* esclusivamente alle disposizioni procedurali incompatibili con la tempestiva realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Restano ferme le disposizioni vigenti in materia urbanistica ed edilizia, le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché le competenze degli enti territoriali in materia di pianificazione e governo del territorio.

* **3.11.** Manes, Steger.

* **3.12.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

* **3.15.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fatto salvo il rispetto *con le seguenti:* fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, in ordine all'applicazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché dal comma 4 del presente articolo e nel rispetto.

** **3.16.** Manes.

** **3.17.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

** **3.18.** Semenzato.

** **3.19.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *aggiungere le seguenti:* , dei principi di cui agli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici e di subappalto contenute nel decreto medesimo.

Conseguentemente:

a) al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 2).

b) al medesimo comma 4, lettera b), numero 3), *sostituire le parole:* delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 *con le seguenti:* dell'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La loro tracciabilità è assicurata ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Il codice unico di progetto è trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e alla Piattaforma unica della trasparenza di cui agli articoli 23, comma 4, e 28, comma 3, del medesimo decreto.

3.20. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni e gli enti territoriali provvedono alla ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale. I medesimi enti, nei successivi novanta giorni, individuano il proprio fabbisogno di alloggi per contrastare il disagio e l'emergenza abitativa, e individuano gli immobili, di proprietà preferibilmente pubblica, su cui realizzare gli interventi, con esclusione delle aree destinate all'agricoltura o non soggette a trasformazione urbanistica ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di quelle vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nella ricognizione è compreso il patrimonio industriale dismesso o in via di dismissione, suscettibile di riconversione all'edilizia residenziale pubblica e sociale.

3.26. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in collaborazione con gli enti e le amministrazioni interessate *con le seguenti:* previa intesa con gli enti e le amministrazioni interessate.

* **3.27.** Ruffino.

* **3.28.** Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, alinea, primo periodo, dopo le parole: le amministrazioni interessate *aggiungere le seguenti:* , anche attraverso i Consigli nazionali e ordini professionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Conseguentemente:

a) *al medesimo periodo, dopo le parole:* partecipazione pubblica non quotate *aggiungere le seguenti:* , anche mediante il supporto dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali dell'area tecnica per le attività di verifica dello stato conservativo, della conformità edilizia, urba-

nistica, impiantistica, energetica e strutturale degli immobili,.

b) *al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e dai rappresentanti nominati dai Consigli nazionali degli ordini e collegi professionali.

3.29. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, alinea, quarto periodo, sostituire le parole: previa comunicazione alla Cabina di monitoraggio *con le seguenti:* in accordo con la Cabina di monitoraggio.

Conseguentemente:

al medesimo articolo 3:

al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in relazione ai profili concernenti il rapporto tra politiche abitative, edilizia, stato infrastrutturale, lavoro, mobilità professionale, *welfare* territoriale e contrattazione collettiva;

al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole da: individua gli interventi *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* e della rigenerazione edile e sociale, individua gli interventi di particolare complessità ai sensi del comma 4, monitora e indirizza i programmi di edilizia integrata di cui all'articolo 9, verifica il grado di attuazione degli interventi e partecipa alla redazione delle linee guida di cui al comma 3 dell'articolo 2 e della convezione quadro di cui all'articolo 9 comma 6-bis;

all'articolo 9:

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3.33. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

Conseguentemente:

a) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: interessati dagli interventi *aggiungere le seguenti:* , dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato;

b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Gli interventi previsti dal presente articolo sono prioritariamente localizzati su immobili pubblici inutilizzati, aree dismesse, aree degradate o già urbanizzate, con esclusione del consumo di nuovo suolo salvo comprovata assenza di alternative localizzative.

*** 3.35.** Manes, Steger.

*** 3.36.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

*** 3.37.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L'inserimento degli immobili nell'elenco è subordinato alla verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici comunali vigenti, con i programmi di rigenerazione urbana e con l'adeguatezza della dotazione di servizi pubblici e infrastrutture territoriali.

3.38. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Previa definizione in apposita sede convenzionale delle relative condizioni, i medesimi schemi prevedono la possibilità per il soggetto attuatore di avvalersi di meccanismi di riscatto della piena proprietà delle aree ed immobili.

*** 3.41.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 3.42.** Mattia, Milani.

*** 3.43.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Ai fini della ricognizione di cui al comma 3, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti criteri omogenei di classificazione tecnico-economica e funzionale degli immobili pubblici inutilizzati, finalizzati a supportare gli enti territoriali nell'individuazione delle priorità di recupero realmente sostenibili sotto il profilo urbanistico, economico, sociale e gestionale.

3.44. Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Della ricognizione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e sociale di cui al presente articolo è data evidenza nella proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici trasmessa alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e nella proposta di aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999.

3.45. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: un'amministrazione pubblica aggiungere le seguenti: ovvero in caso di inerzia o grave ritardo delle amministrazioni competenti.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: conseguenti determinazioni aggiungere le seguenti: , ivi compresa la previsione di poteri sostitutivi di titolarità del Commissario straordinario medesimo.

3.48. Ruffino.

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.

Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere la seguente parola: altresì.

3.59. Pastorella, Ruffino.

Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo.

3.60. Iaria, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

3.61. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: delle regioni interessati dagli interventi aggiungere le seguenti: con funzioni di coordinamento e raccordo con la programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) o un suo delegato, nonché.

3.63. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale iscritte al CNEL degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare regolarmente abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e delle associazioni maggiormente

rappresentative delle cooperative di abitanti.

3.65. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese operanti nel settore edilizio, delle associazioni del settore edilizio e degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare.

3.66. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dai rappresentanti dei sindacati e delle associazioni degli inquilini maggiormente rappresentative, come individuate dalla Convenzione nazionale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

3.68. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante designato dagli ordini professionali delle professioni tecniche, al fine di assicurare adeguato supporto tecnico-specialistico nelle attività di indirizzo e valutazione.

3.69. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 10, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni maggiormente rappresentative delle cooperative di abitanti.

*** 3.70.** Semenzato.

*** 3.71.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

Al comma 10, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Tra i criteri di sele-

zione, la Cabina di monitoraggio attribuisce priorità e punteggio aggiuntivo agli interventi che realizzano contestualmente l'adeguamento o il miglioramento sismico degli edifici, riconoscendo corsia preferenziale ai comuni ricompresi nei crateri sismici interessati da eventi calamitosi per i quali è in corso la ricostruzione.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi localizzati nelle regioni classificate in zona sismica, l'autorizzazione sismica prevista dalla normativa statale e regionale vigente è acquisita nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 2, al fine di non determinare allungamento dei tempi procedurali.

3.74. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

10-bis. Al fine di assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche in materia edilizia, la trasparenza amministrativa e il monitoraggio degli interventi di cui all'articolo 2, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Piattaforma nazionale di monitoraggio dei procedimenti edilizi. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di funzionamento della piattaforma, gli indicatori di *performance* e le modalità di accesso e condivisione dei dati.

3.76. Ruffino.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Potenziamento amministrativo degli enti territoriali attuatori del Piano Casa)

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione delle misure previste dal presente decreto, i comuni, le province, le

città metropolitane e le unioni di comuni coinvolti nei programmi di edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata possono effettuare, fermi restando i vincoli di equilibrio di finanza pubblica, assunzioni di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato, in possesso di professionalità tecniche, amministrative, contabili, informatiche e progettuali, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche per un periodo superiore a trentasei mesi, comunque non eccedente il 31 dicembre 2030.

2. La spesa di personale derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 non rileva ai fini:

a) della determinazione dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

b) del rispetto dei limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli enti territoriali coinvolti nell'attuazione delle misure previste dal presente decreto, anche attraverso le assunzioni di cui al comma 1, il Governo provvede, con successive disposizioni normative, allo stanziamento di ulteriori risorse destinate ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 3;

b) le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte;

c) i criteri di priorità per i comuni intermedi, periferici e ultra-periferici delle aree interne.

3.02. Curti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Cabina di regia nazionale per le politiche abitative)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia nazionale per le politiche abitative, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento amministrativo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

2. La Cabina di regia è composta da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

e) tre rappresentanti designati dall'ANCI.

3. La Cabina di regia:

a) definisce il cronoprogramma degli interventi e delle relative erogazioni finanziarie;

b) monitora lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi;

c) individua eventuali criticità attuate e propone misure correttive;

d) assicura il coordinamento tra amministrazioni statali, regioni ed enti locali.

4. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di

ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente decreto.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*** 3.03.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 3.04.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Osservatorio nazionale per l'impatto urbano e sociale del Piano casa)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale per il monitoraggio degli effetti urbani, territoriali e sociali degli interventi previsti dal presente decreto.

2. Dell'Osservatorio fanno parte rappresentanti del Governo, delle regioni, dell'ANCI, delle città metropolitane e degli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica.

3. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere una relazione concernente:

a) il consumo di suolo evitato;

b) il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato;

c) gli effetti sociali e territoriali degli interventi;

d) l'andamento dell'accessibilità abitativa nei territori interessati;

e) il grado di attuazione degli interventi di rigenerazione urbana.

**** 3.05.** Manes, Steger.

**** 3.06.** Bonelli, Grimaldi.

**** 3.07.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

**** 3.08.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Banca di dati del patrimonio edilizio inutilizzato)

1. Al fine di creare una banca di dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, da destinare alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, i comuni provvedono ad aggiornare il censimento degli edifici e delle unità immobiliari, pubbliche e private, sfitte, non utilizzate, abbandonate o in stato di degrado aventi qualsiasi destinazione, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili, la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue per le quali gli strumenti urbanistici vigenti prevedono interventi edificatori non ancora attuati. Il censimento di cui al presente comma è obbligatoriamente aggiornato almeno ogni due anni e le informazioni in esso contenute sono pubblicate in forma aggregata nei siti internet istituzionali dei comuni interessati.

2. I dati di cui al comma 1 sono inseriti in una banca di dati unitaria istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accessibile agli stessi comuni e agli enti territoriali secondo modalità da stabilire con decreto del medesimo Ministro. Il decreto di cui al primo periodo individua la struttura dipartimentale responsabile della banca di dati e definisce le modalità di funzionamento e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale della condizione abitativa e con gli osservatori regionali.

3.09. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4.1.** Bonelli, Borrelli.

* **4.2.** Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui al presente articolo, per morosità incolpevole si intende la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al primo periodo possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo ovvero la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione euro-

pea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolari di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;

d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari ad almeno il 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;

f) non essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali:

a) l'essere disabile o immunodepresso ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;

b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per il calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concesso, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza almeno trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei contributi medesimi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, attraverso il versamento diretto delle somme in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del Fondo, il Mini-

stero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate nonché del possesso dei requisiti di cui al comma 3.

9. Le risorse residue e non assegnate del Fondo di cui al comma 1 sono riassegnate, per ciascuno degli anni di riferimento, al medesimo Fondo.

10. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso.

11. Le risorse del Fondo soppresso ai sensi del comma 10 eventualmente stanziare per le annualità successive a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e non ancora ripartite né trasferite alle regioni sono destinate al Fondo di cui al comma 1.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.4. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento di fondi)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,

è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. La dotazione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie e nuclei monogenitoriali di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementata di 20 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.

4. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

5. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dalla legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di edilizia e residenze universitarie, sono incrementate di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2028.

6. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro, istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari a 690 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 135 milioni di euro per l'anno 2026, 220 milioni di euro per l'anno 2027 e 130 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 555 milioni di euro per l'anno 2026, 470 milioni di euro per l'anno 2027 e 560 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.5. Furfaro, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano, Serracchiani.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento dei fondi sostegno affitto e morosità incolpevole)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il Fondo per la morosità incolpevole sono rifinanziati per l'anno 2026, rispettivamente, con 175 milioni di euro e 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2027, con 350 milioni di euro e 150 milioni di euro.

2. Il 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per sostenere i conduttori di edilizia residenziale pubblica in condizioni di morosità incolpevole.

4.9. Bonelli, Grimaldi.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento di fondi)

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni è incrementata di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 e 2, pari a 900 milioni di euro

per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 800 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027 e 900 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2026, 260 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.8. Braga, Ascani, Simiani, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di:

a) 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) 300 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è rifinanziato nelle medesime misure di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite procedure semplificate e uniformi per l'assegnazione e l'erogazione delle risorse da parte delle regioni e degli enti locali.

4. Le risorse assegnate ai sensi del presente articolo sono erogate ai beneficiari entro il termine dell'esercizio finanziario di riferimento.

4.7. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: contratti di locazione di edilizia residenziale pubblica aggiungere le seguenti: nonché, nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri di priorità definiti dal decreto di cui al comma 2, dei contratti di locazione relativi ad alloggi di edilizia sociale, convenzionata o integrata a canone calmierato realizzati ai sensi del presente decreto.

*** 4.12.** Semenzato.

*** 4.13.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e alimentato con quota parte dei canoni di locazione versati dai conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: l'entità della quota del canone di locazione destinato al Fondo di cui al comma 1,.

**** 4.15.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

**** 4.16.** Ruffino.

**** 4.17.** Malavasi, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Viggiano.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: locatore aggiungere le seguenti: , con conseguente estinzione dei debiti contratti dal locatario incolpevolmente moroso.

4.18. Pastorino.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: destinato agli inquilini morosi incolpevoli fino alla fine del periodo con le seguenti: per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.19. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di sostenere il grave e diffuso disagio abitativo, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è rifinanziato nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il periodo 2026-2028, e il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è rifinanziato nella misura di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e per il triennio 2026-2028.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **2-bis**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*** 4.21.** Manes, Steger.

*** 4.22.** Bonelli, Grimaldi.

* **4.23.** Ferrari, Simiani, Braga, Ascani, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Serracchiani, Viggiano, Roggiani.

* **4.24.** Boschi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, di seguito denominato « Fondo nazionale di garanzia », con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, al fine di favorire l'accesso alla locazione dell'abitazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 3.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da per-

sone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato dai soggetti interessati mediante autocertificazione presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale

di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse, per la loro concessione e per la loro gestione affidata alla società Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo nazionale di garanzia si applica ai contratti di locazione stipulati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.02. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)

1. Le risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono incrementate di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 e sono destinate, per una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione da parte dei nuclei familiari costituiti da coniugi, da conviventi *more uxorio* o da persone legate da unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentasei anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi integrativi, ovvero da parte dei nuclei familiari mono-genitoriali con figli

minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.04. D'Orso, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Rifinanziamento Bonus affitti studenti fuori sede)

1. La dotazione del fondo finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede istituito dall'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.05. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del

fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

4.06. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Modifica alla legge n. 147 del 2013 in materia di priorità all'accesso al Fondo prima casa delle le famiglie con soggetti con disabilità grave)

1. A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inclusi tra le categorie prioritarie esclusivamente ammesse all'accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le seguenti categorie:

a) persona con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) componente di un nucleo familiare in cui conviva da almeno 2 anni un familiare, che sia figlio o figlia ovvero fratello o sorella del richiedente, con disabilità permanente accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Per le domande presentate dai soggetti individuati dal comma 1, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è rilasciata nella misura dell'90 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi.

3. Per le garanzie rilasciate alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è accantonato a titolo di coefficiente di rischio un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo garantito del finanziamento.

4. Alle operazioni di finanziamento ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle condizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni introdotte dall'articolo 35-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

*** 4.010.** Rotelli.

*** 4.011.** Casasco, Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

ART. 5.

Sopprimerlo.

*** 5.1.** Bonelli, Grimaldi.

*** 5.2.** Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

*** 5.3.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

*** 5.4.** Pastorino.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Il decreto di cui al primo periodo individua altresì i criteri *aggiungere le seguenti:* per l'individuazione e la valutazione dei diversi requisiti in possesso degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: alla riduzione anticipata del debito e, in assenza di debito o per la parte eccedente lo stesso, previo versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato *con le seguenti:* al finanziamento di investimenti di cui all'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento de-

gli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**** 5.6.** Manes, Steger.

**** 5.7.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: sono destinati fino alla fine del comma con le seguenti: rimangono nella disponibilità degli enti proprietari ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e delle leggi regionali in materia.

5.13. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: destinati fino alla fine del comma con le seguenti: direttamente assegnati alle Aziende casa ex Istituti autonomi popolari (IACP), comunque denominate, che hanno in proprietà e gestione il patrimonio di edilizia pubblica o ai comuni eventualmente proprietari dello stesso, così come definito dall'articolo 1, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

*** 5.14.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

*** 5.15.** Ruffino.

*** 5.16.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: dagli enti territoriali fino alla fine del comma con le seguenti: per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, esclusivamente a programmi straordinari di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente.

5.17. Cannata.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: territoriali fino alla fine del comma con le seguenti: proprietari alla riduzione del debito e, in assenza del debito o per la parte eccedente lo stesso, alla realizzazione degli interventi, anche già in corso di esecuzione rivolti:

a) alla manutenzione anche ordinaria del patrimonio abitativo in proprietà;

b) alla valorizzazione del patrimonio;

c) ai lavori di pronto intervento;

d) all'incremento del patrimonio abitativo residenziale pubblico esistente.

5.18. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione anticipata fino alla fine del comma con le seguenti: per la quota derivante dalla alienazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Sociale al finanziamento di programmi per la realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale destinati alla locazione di lunga durata a canoni sostenibili promossi dai soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, mentre per la quota derivante dalla alienazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica al finanziamento di programmi finalizzati allo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

5.19. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: alla riduzione fino alla fine del comma con le seguenti: al finanziamento della spesa per investimenti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'articolo 199, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5.20. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: I proventi derivanti dalle alienazioni di cui al presente articolo sono destinati in misura non inferiore al 70 per cento, al recupero, alla manutenzione straordinaria, all'acquisto o alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale nel medesimo territorio regionale; la restante quota è destinata al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

5.26. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Agevolazioni fiscali in materia di detraibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi a mutui contratti per l'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine di garantire il sostegno alle famiglie e fatto salvo quanto previsto dall'ordinamento vigente in materia, a decorrere dall'anno di imposta 2026, per gli interessi passivi relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili adibiti ad abitazione principale la detrazione di cui al periodo precedente è fruibile, oltre che da parte da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare, anche dal contribuente convivente non assegnatario o dai suoi parenti entro il secondo grado non contitolari di diritto di proprietà. La detrazione spetta, altresì, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni di cui al comma 1, lettera b), al coniuge convivente ovvero a suoi parenti entro il secondo grado che sostengono il pagamento degli interessi passivi e relativi oneri accessori in luogo dell'intestatario del mutuo medesimo. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5.01. Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti, Morone, Cavandoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Cedolare secca)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è soppresso;

b) al terzo periodo, le parole da: « ubicate » fino a: « programmazione economica » sono sostituite dalle seguenti: « su tutto il territorio nazionale ».

2. All'articolo 8, comma 1, primo periodo, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole da: « di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988 » fino a: « successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « di tutto il territorio nazionale ».

5.02. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, in materia di riscatto di alloggi sociali e misure per la riduzione della tensione abitativa nei comuni)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,

n. 80, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La clausola comunque non può consentire il riscatto prima di cinque anni dall'inizio della locazione ».

2. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 10, commi 5, lettera *d*), e 5-bis, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80. Al riparto delle risorse di cui al presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 10, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038, si provvede:

a) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto agli oneri relativi agli anni dal 2029 al 2038, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6.1. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 unità immobiliari con le seguenti: 12 unità im-

mobiliari, ovvero da 15 unità immobiliari per gli edifici o i complessi di edifici di proprietà di operatori associati in consorzio o in rete di imprese.

6.4. Ruffino.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 unità immobiliari con le seguenti: 12 unità immobiliari, ovvero da almeno 8 unità immobiliari qualora l'intervento sia promosso da consorzi, reti di impresa, associazioni temporanee di imprese o cooperative edilizie di abitazione.

*** 6.6.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 6.7.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli alloggi di cui al comma 1 possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, anche a nuclei familiari con sentenza esecutiva di sfratto o a nuclei familiari che non hanno più i requisiti per la permanenza in un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone sociale.

6.8. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, sostituire le parole: ed efficienza energetica e tecnologica con le seguenti: , efficienza energetica e tecnologica, nonché di sicurezza strutturale e antisismica.

6.10. Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e garantire il rispetto dei criteri, dei requisiti minimi di prestazione energetica e degli obiettivi previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

6.12. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi sono attuati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, previa verifica del carico urbanistico generato, degli *standard* urbanistici, delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e degli effetti sugli spazi verdi urbani, sulla copertura arborea urbana e sulla permeabilità dei suoli.

*** 6.13.** Bof, Centenaro, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.

*** 6.14.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Gli interventi di edilizia residenziale sociale di cui al presente articolo sono prioritariamente destinati ai soggetti individuati dall'articolo 1, comma 2, e devono garantire livelli di sostenibilità dei canoni di locazione in rapporto alle condizioni reddituali dei nuclei assegnatari, secondo criteri definiti dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia residenziale sociale.

**** 6.16.** Pellegrini, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

**** 6.17.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Incremento delle detrazioni per i conduttori in locazione abitativa)

1. Al fine di garantire una maggiore sostenibilità abitativa e promuovere la regolarità dei contratti di locazione, all'articolo 16 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01:

1) alla lettera a), le parole: « euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600 »;

2) alla lettera b), le parole: « euro 150 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300 »;

b) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: « lire 960.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.200,00 »;

2) alla lettera b), le parole: « lire 480.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.01. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di federalismo demaniale per finalità di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Per le finalità di cui ai Capi I e II del presente Titolo, l'Agenzia del demanio è autorizzata a trasferire, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a titolo gratuito, agli enti territoriali che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2027, beni immobili di proprietà dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, non in uso né utilizzabili per fini governativi, in relazione ai quali non siano in essere contratti attivi e, comunque, non risultino dovuti canoni, indennità o sussistano crediti per titoli analoghi, con vincolo di destinazione a progetti di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, o sociale volti a soddisfare i connessi fabbisogni del territorio di riferimento, a condizione che rechino idonea

provvista finanziaria discendente dall’impiego di risorse previste nell’ambito della programmazione nazionale ed eurounitaria, o comunque di risorse a carico del bilancio dell’ente territoriale, anche facendo ricorso a strumenti di partenariato pubblico privato. L’Agenzia del demanio verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l’accoglimento delle richieste di trasferimento di cui al presente comma. Il decreto di trasferimento è adottato dall’Agenzia del demanio, previa intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Entro sessanta giorni dalla ricezione delle medesime richieste, la suddetta Agenzia ne comunica l’esito all’ente interessato che, in caso positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell’avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica. Gli oneri di registrazione derivanti dai trasferimenti di immobili previsti dalle disposizioni di cui al presente comma sono a carico degli enti territoriali beneficiari dei trasferimenti. L’elenco degli immobili trasferiti e la descrizione dei relativi progetti sono comunicati alla cabina di regia per l’individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all’articolo 28-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6.02. Mattia.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Detrazioni fiscali per gli alloggi sociali)

1. Per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrut-

ture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione dal reddito complessivamente pari a:

a) 1.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;

b) 2.000 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro;

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 310 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.03. Furfaro, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Malavasi, Viggiano.

ART. 7.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: altresì con le seguenti: previa una preventiva verifica da parte degli organi di indirizzo e controllo dello Stato, dei comuni e delle regioni coinvolte e la conseguente autorizzazione, anche attraverso l’indicazione prescrittiva e vincolante del rispetto di risultati di rendimento attesi coerenti con le finalità sociali degli interventi, delle modalità e dei criteri utilizzati nella definizione degli investimenti del Fondo, nonché del rispetto della priorità e prevalenza di interventi destinati alla locazione

di lunga durata e dell'equilibrata distribuzione territoriale degli investimenti.

7.6. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: territoriale tra le città metropolitane delle relative politiche di investimento tiene conto anche *con le seguenti:* delle relative risorse è effettuata tra i comuni capoluogo delle città metropolitane tenendo conto.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire la continuità e la salvaguardia dei Piani Operativi e delle priorità tematiche già programmati dai comuni a valere sul Programma Nazionale Metro Plus e Città medie del Sud 2021-2027, la ripartizione delle risorse di cui al comma 2 è effettuata previa intesa con ciascun comune interessato, assicurando il mantenimento in capo a ciascun ente dell'esatta quota di risorse fuoriuscita dal medesimo Programma, a saldo invariato e in coerenza con le programmazioni in corso, previa verifica della compatibilità di tempi e modalità di assegnazione con la prosecuzione degli interventi già avviati o programmati. A questo scopo, la delibera di cui al comma 2 assegna altresì a ciascun ente le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale del Piano Operativo e non oggetto della ripartizione di cui al medesimo comma. Qualora la delibera di cui al comma 2 non venga adottata entro il 1° settembre 2026 le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale rientrano nelle disponibilità di ciascun comune capoluogo di città metropolitana in misura pari all'entità della riduzione del cofinanziamento nazionale di ciascun Piano Operativo.

*** 7.7.** Manes, Steger.

*** 7.8.** Bonelli, Grimaldi.

*** 7.9.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, dopo le parole: predetto Dipartimento *aggiungere le seguenti:* , previo parere in sede di Conferenza Stato-Regioni *e dopo la parola:* investimento *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della programmazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale.

7.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sopprimere il comma 7.

*** 7.15.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 7.16.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, sostituire le parole da: versati ad apposito *fino alla fine del comma con le seguenti:* destinati al finanziamento di nuovi programmi di realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale promossi dagli operatori, operanti nel settore dell'alloggio sociale come definito dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e a finanziare un fondo di garanzia a favore degli stessi operatori per la realizzazione di programmi di alloggi in locazione di lunga durata a canone sostenibile con l'obiettivo di poter attivare finanziamenti derivanti dagli strumenti finanziari europei nell'attuazione dell'*European Affordable Housing Plan*.

7.17. Ferrari, Simiani, Braga, Evi, Vaccari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 7, dopo le parole: sottoscritte ai sensi del comma 4 *aggiungere le seguenti:* , primo periodo,.

7.18. Benvenuti Gostoli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla loca-

zione e l'ampliamento del mercato delle locazioni)

1. Nelle more dell'attuazione del Piano casa di cui al presente decreto-legge, al fine di rafforzare il ruolo delle Agenzie sociali per la casa, istituite dai comuni, di favorire l'immissione sul mercato di alloggi sfitti e di ampliare il mercato degli alloggi offerti in locazione, garantendo ai soggetti privati che mettono a disposizione delle citate Agenzie immobili da gestire, è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia destinato alle Agenzie sociali per la casa per il sostegno alla locazione e l'ampliamento del mercato delle locazioni ».

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di garantire, ai proprietari che danno in gestione i propri alloggi alle Agenzie sociali per la casa istituite a livello comunale, il pagamento del canone di locazione ed il possesso dell'immobile alla scadenza del contratto, in modo che da questo possa derivare un ampliamento dell'offerta di alloggi in locazione.

3. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono procedere nell'istituzione, ove non già presenti, di Agenzie sociali per la casa, che abbiano tra i loro compiti l'incontro tra domanda e offerta, nonché la gestione di unità immobiliari a loro affidate da privati, anche enti o grandi proprietà, che possiedono alla data di entrata in vigore della presente legge alloggi non utilizzati come prima casa o non locati con regolare contratto di locazione registrato.

4. Le Agenzie sociali per la casa, nel caso di gestione di alloggi pervenuti dai soggetti di cui al precedente comma 3, applicano i canoni di locazione definiti dagli accordi locali tra sindacati rappresentativi degli inquilini e delle associazioni dei proprietari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e assegnano le unità immobiliari a soggetti i cui requisiti sono definiti dall'Amministrazione comunale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 50 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia ai comuni interessati, ai fini della stipula di contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa.

6. Al fine di incentivare e sostenere la stipula dei contratti di locazione da parte delle Agenzie sociali per la casa comunali, l'amministrazione comunale può stabilire una ulteriore riduzione dell'IMU da applicare all'unità immobiliare locata.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2026, al reddito derivante al proprietario da contratti di unità immobiliari in gestione e stipulati dalle Agenzie sociali per la casa comunali si applica una cedolare secca del 5 per cento che è azzerata qualora l'inquilino sia soggetto a sentenza di sfratto o presente nella graduatoria comunale per l'accesso ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

7.01. Grimaldi, Bonelli.

ART. 8.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dalla normativa regionale vigente in materia edilizia e urbanistica.

Conseguentemente, al comma 3:

dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione d'uso con gli strumenti urbanistici vigenti, con il carico urbanistico generato, con gli *standard* urbanistici, con le dotazioni territoriali e con le opere di urbanizzazione richieste dalla normativa statale e regionale;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: , da trascrivere nei registri immobiliari entro 30 giorni dal completamento dell'intervento.

8.1. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 4, premettere le seguenti parole: Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, edilizia o di demolizione e ricostruzione di cui al presente capo, fatte salve le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,.

8.2. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 1, dopo le parole: o di demolizione e ricostruzione *aggiungere le seguenti:* , comprese le premialità in termini di maggiore superficie utile,.

*** 8.4.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 8.5.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente capo, *aggiungere le seguenti:* nonché agli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), realizzati nell'ambito di programmi infrastrutturali di edilizia integrata non ricompresi nei programmi di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 9, commi 7 e 8.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* ovvero, limitatamente alla quota di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *b*), agli interventi di edilizia integrata in regime ordinario;

al comma 4, dopo le parole: di rigenerazione urbana, comunque denominati, *aggiungere le seguenti:* inclusi i programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui all'articolo 9, limitatamente alla quota di edilizia convenzionata ivi prevista,.

**** 8.6.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

**** 8.7.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'attuazione della previsione di cui al comma precedente, al fine di assicurare la tempestiva verifica della conformità degli interventi alle disposizioni normative e urbanistico-edilizie vigenti, gli enti competenti sono autorizzati a destinare risorse aggiuntive, necessarie al potenziamento delle attività di controllo, all'erogazione di incentivi al personale direttamente preposto all'istruttoria e ai controlli sulle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, nonché al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

*** 8.11.** Manes, Steger.

*** 8.12.** Bonelli, Grimaldi.

*** 8.13.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 8.14.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

*** 8.15.** Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le amministrazioni coinvolte assicurano l'interoperabilità delle piattaforme SUAP e SUE e operano nel rispetto del principio dell'unicità dell'invio documentale, evitando richieste duplicate di atti, elaborati, certificazioni o informazioni già trasmessi o comunque detenuti da altre amministrazioni pubbliche. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti minimi di interoperabilità delle piattaforme digitali utilizzate nell'ambito dei procedimenti disciplinati dal presente articolo.

**** 8.17.** Steger, Manes.

**** 8.18.** Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

**** 8.19.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per gli immobili interessati dagli interventi di cui al presente Capo, le amministrazioni competenti assicurano, anche mediante piattaforme digitali interoperabili, l'accesso semplificato e tempestivo agli archivi edilizi, catastali e ipotecari necessari alla verifica dello stato legittimo, della commerciabilità e della valorizzazione degli immobili, anche in favore dei professionisti abilitati ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, incaricati dai soggetti attuatori o dagli aventi diritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

*** 8.20.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

*** 8.21.** Semenzato.

*** 8.22.** Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

*** 8.23.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Il mutamento della de-

stinazione d'uso di edifici o unità immobiliari già adibiti a uso uffici, direzionale o commerciale, di proprietà privata, in abitazioni, è altresì consentito, sull'intero territorio nazionale, ai medesimi fini di incremento dell'offerta abitativa accessibile di cui all'articolo 1, previa segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al primo periodo, a condizione che siano soddisfatti i requisiti igienico-sanitari e di agibilità previsti dalla normativa vigente. Il mutamento di destinazione d'uso di cui al periodo precedente è consentito anche in deroga alle limitazioni eventualmente previste dagli strumenti urbanistici comunali e dai regolamenti edilizi, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle normative antisismiche e di sicurezza strutturale.

8.26. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente: Resta ferma la necessità di verificare la conformità del mutamento di destinazione d'uso degli edifici con gli strumenti urbanistici generali vigenti e con il carico urbanistico determinato a seguito dell'intervento anche in rapporto alla dotazione minima per spazi pubblici o riservati alle attività collettive di cui all'articolo 3 del decreto del ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

8.28. Bonelli, Grimaldi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli interventi di rigenerazione urbana possono prevedere, mediante procedure semplificate, l'inserimento di funzioni produttive, commerciali, professionali, di *coworking* e di servizio integrate con la funzione residenziale, nel rispetto dei principi di sostenibilità urbanistica e ambientale.

8.29. Lupi, Semenzato.

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le informazioni relative all'applicazione del presente articolo sono trasmesse alla Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10.

8.30. Ruffino.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di ristorare i comuni dal minore gettito derivante dall'esonero parziale o totale dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per i mutamenti di destinazione d'uso di cui al comma 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2026.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5-bis, sulla base delle domande presentate dai comuni attestanti le mancate entrate nei rispettivi bilanci.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **8.32.** Manes, Steger.

* **8.33.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « compiti istituzionali » sono aggiunte le seguenti: « , nonché gli immobili, anche sfitti, assegnati o assegnabili a nuclei familiari a basso reddito inseriti nelle graduatorie comunali, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case po-

polari, comunque denominati, anche in forma di enti economici e non economici ».

8.35. Osnato.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono disciplina speciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e si applicano in deroga ai requisiti dimensionali previsti dai regolamenti edilizi comunali e dalle ulteriori disposizioni locali incompatibili, limitatamente agli interventi di edilizia residenziale sociale disciplinati dal presente decreto.

8.36. Giorgianni.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento della definizione e delle caratteristiche dell'alloggio sociale, previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2008, n. 146, allo scopo di adeguarle alle caratteristiche tecnico-costruttive e ai requisiti dimensionali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e ai principi di sostenibilità ambientale, di sicurezza e di risparmio energetico.

* **8.37.** Semenzato.

* **8.38.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo nell'ambito di una relazione dettagliata che includa: gli interventi realizzati, lo stato di avanzamento degli investimenti, con i relativi impegni di spesa, la verifica delle

performance operative, sociali, occupazionali e ambientali, un'analisi sull'efficacia sociale dell'intervento, sulle principali criticità riscontrate e sulle azioni correttive intraprese.

8.39. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Art. 8-bis.

(Finalità e requisiti delle unità immobiliari per la condivisione abitativa volontaria in età matura)

1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità di vita delle persone anziane, il contrasto alla solitudine domestica e alle difficoltà economiche, di prevenire la riduzione della quantità e della qualità delle relazioni interpersonali e di favorire l'incremento e la razionalizzazione dei servizi socio-sanitari rivolti alle persone anziane, la presente legge disciplina la condivisione abitativa volontaria, intesa come il progetto di coabitazione in una stessa unità immobiliare di due o più persone che hanno superato i 65 anni di età, cui ciascuno delle parti aderisce per scelta libera e volontaria.

2. La condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 può avere luogo in una unità immobiliare abitativa di proprietà e nella disponibilità di un soggetto privato di età superiore ai 65 anni abitante nell'unità immobiliare stessa, ovvero in unità immobiliari di proprietà o nella disponibilità del comune.

3. Il soggetto proprietario coabitante o il comune che intendano attivare un progetto di condivisione abitativa volontaria devono garantire idonei spazi privati per ogni anziano o coppia di anziani aderente, comprensivi di almeno una camera da letto e un bagno autonomo, nonché l'accesso a spazi comuni collettivi quali soggiorno, cucina, terrazze, giardini condominiali, laboratori o altri locali di socializzazione.

Art. 8-ter.

(Convenzione di locazione sociale)

1. Le parti coinvolte in un progetto di condivisione abitativa volontaria sottoscri-

vono una apposita Convenzione di locazione sociale, la cui durata è pari al periodo di effettiva coabitazione.

2. Scaduti i termini previsti dalla Convenzione, e salvo che le parti in qualunque momento prima della scadenza non si accordino per la proroga della stessa, gli alloggi oggetto della Convenzione stessa restano liberi da ogni vincolo e limitazione d'uso.

3. In caso di morte del proprietario coabitante, nonché nel caso di cessazione del progetto di condivisione abitativa volontaria, la Convenzione decade e l'immobile è restituito agli eredi.

4. Le Convenzioni possono prevedere clausole di risoluzione consensuale e meccanismi di mediazione in caso di conflitti tra coabitanti.

Art. 8-quater.

(Agenzia nazionale per la condivisione abitativa volontaria)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita l'Agenzia nazionale della condivisione abitativa volontaria, di seguito denominata « Agenzia ».

2. L'Agenzia è composta da 5 membri, scelti tra professionisti ed esperti con comprovata esperienza nelle materie oggetto del lavoro e delle competenze dell'Agenzia.

3. All'Agenzia, operante sotto la direzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) promozione e organizzazione di iniziative culturali finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rispetto al tema della condivisione abitativa in età matura;

b) verifica e studio delle esperienze di condivisione abitativa volontaria già adottate in altri Paesi;

c) elaborazione di progetti mirati che tengano conto del contesto socio-economico e territoriale di determinate aree;

d) monitoraggio degli effetti della condivisione abitativa volontaria nei contesti urbani e nelle periferie;

e) definizione degli *standard* qualitativi e quantitativi da adottare per garantire la funzione sociale del progetto;

f) collaborazione alla predisposizione della Relazione annuale di cui all'articolo 5.

4. Ai componenti dell'Agenzia di cui al presente articolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-*quinquies*.

(Disposizioni attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della salute, e, ove costituito, il Ministro della famiglia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nonché lo schema della Convenzione di locazione sociale di cui all'articolo 3.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare, di concerto con il Ministro della famiglia, ove costituito, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono designati i componenti dell'Agenzia di cui all'articolo 4.

Art. 8-*sexies*.

(Enti locali)

1. Al fine di garantire una corretta informazione ed assistenza su requisiti, finalità e agevolazioni relative ai progetti di condivisione abitativa volontaria, i comuni possono attivare presso i loro uffici appositi strutture per l'espletamento dei seguenti compiti:

a) censire gli alloggi che possono essere dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria;

b) redigere le Convenzioni di locazione sociale;

c) determinare un equo canone mensile per la locazione degli alloggi dedicati alla realizzazione dei progetti di condivisione abitativa volontaria, che dovrà essere corrisposto dai coabitanti al comune o al soggetto privato coabitante e potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75 per cento dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi del consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

d) seguire il processo di individuazione dei coabitanti, coinvolgere gli stessi nella gestione e cura degli spazi comuni, promuovere e sostenere i processi decisionali per lo sviluppo di iniziative di socializzazione, ricreative e formative;

e) promuovere iniziative rivolte alla comunità dei coabitanti che prevedano il coinvolgimento delle strutture sociali, dell'associazionismo e delle realtà già attive nel territorio di riferimento;

f) sostenere e assistere i coabitanti per le questioni socio-economiche, anche prevedendo l'assistenza alle persone in difficoltà nella gestione delle proprie economie, attraverso una formazione specifica per la pianificazione *ad hoc* del bilancio familiare;

2. Per la definizione, attuazione ed il monitoraggio dei progetti i comuni possono anche avvalersi della collaborazione degli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8-*novies*.

(Agevolazioni fiscali)

1. Al fine di favorire la nascita di progetti di condivisione abitativa volontaria, i comuni possono concedere, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'esonero totale o parziale, comunque in misura non inferiore al 50 per cento, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e della tassa sui rifiuti avente natura di

tributo ovvero della tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da determinarsi in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 – Nota b metodologica stima TARI e TARI corrispettivo – del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

2. L'esonero totale o parziale di cui al comma 1 è concesso dai comuni a valere su risorse proprie ovvero sulle risorse del fondo di cui all'articolo 8, comma 1, escludendosi in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti.

3. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano finalizzate al recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per progetti di condivisione abitativa tra persone di età superiore ai 65 anni, spetta, con decorrenza a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda, pari al 50 per cento per le spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Art. 8-decies.

(Istituzione del Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato « Fondo per la gestione della condivisione abitativa volontaria », con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 destinato alla copertura finanziaria dei progetti volti alla realizzazione e al mantenimento della condivisione abitativa volontaria di cui all'articolo 1 della presente legge nonché alla copertura delle agevolazioni di cui all'articolo 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo.

Art. 8-undecies.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) ai progetti avviati e conclusi;

b) all'operato dell'Agenzia;

c) ai risultati conseguiti in termini di benessere sociale, riduzione della spesa assistenziale, miglioramento della qualità di vita degli anziani;

d) alle criticità riscontrate e alle eventuali proposte di modifica normativa.

8.01. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Superamento motivato dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Allo scopo di assicurare la realizzabilità degli interventi di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia residenziale sociale (Ers), nonché il conseguimento degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e qualità dell'abitare, i limiti massimi di costo stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 possono essere superati nei casi e alle condizioni di cui al presente articolo.

2. Il superamento dei limiti massimi di costo è consentito qualora sia motivato da:

a) applicazione del prezzario regionale vigente dei lavori pubblici;

b) necessità di conformarsi a obblighi normativi e tecnici in materia di sicurezza sismica, prevenzione incendi, accessibilità, efficienza energetica e sostenibilità ambientale;

c) adozione di criteri ambientali minimi e di pratiche di economia circolare nei processi edilizi.

3. Il superamento dei limiti di cui al comma 1 è ammesso a condizione che:

a) sia adeguatamente motivato nel quadro economico dell'intervento;

b) sia dimostrato il disallineamento tra i costi determinati ai sensi del prezzario regionale e i limiti massimi vigenti;

c) sia garantito il rispetto dei vincoli derivanti dalle fonti di finanziamento dell'intervento;

d) siano assicurati i principi di economicità, trasparenza e tracciabilità della spesa.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti:

a) i criteri e le modalità per la determinazione del superamento ammissibile dei limiti di costo;

b) la documentazione tecnica ed economica necessaria ai fini della motivazione;

c) le procedure di verifica e controllo;

d) eventuali soglie differenziate in relazione alla tipologia e alla complessità degli interventi.

5. Ai fini del presente articolo, costituiscono elementi rilevanti per la valutazione del superamento dei limiti di costo:

a) gli interventi di riqualificazione energetica profonda del patrimonio edilizio;

b) l'utilizzo di materiali riciclati o recuperati, conformi alla normativa vigente;

c) la gestione sostenibile dei rifiuti da costruzione e demolizione;

d) l'applicazione dei criteri ambientali minimi di cui alla normativa vigente.

6. Per gli interventi di rigenerazione urbana, di riuso del patrimonio Erp ai fini dell'Ers e per quelli localizzati in comuni caratterizzati da bassa densità abitativa o da fenomeni di spopolamento, le disposizioni del presente articolo si applicano con criteri di maggiore flessibilità, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.

7. Le amministrazioni competenti provvedono al monitoraggio dell'applicazione del presente articolo, assicurando la verifica della congruità dei costi e la rendicontazione delle eventuali deroghe ai fini del controllo della spesa pubblica.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8.03. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Esenzione IMU per gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica e sociale)

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di *in-house providing*, destinati a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica volto a soddisfare le esigenze abitative e di inclusione sociale di individui e nuclei familiari svantaggiati, sono equiparati agli alloggi sociali

di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, ai fini dell'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria per il periodo di possesso durante il quale sono adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), n. 3), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre 2026, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, sono stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito dell'IMU connesso all'esenzione di cui al presente articolo.

8.07. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

ART. 9.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: aree urbane diverse con le seguenti: più ambiti territorialmente e funzionalmente connessi, espressamente individuati dagli strumenti urbanistici vigenti o da apposita variante approvata con il coinvolgimento degli enti territorialmente competenti.

Conseguentemente:

al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , definite nell'ambito della programmazione statale e regionale vigente;

al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: In zona agricola gli interventi sono limitati al recupero e alla ristrutturazione di edifici residenziali esistenti, senza nuova edificazione, senza ampliamenti fuori sedime, senza incremento di consumo di suolo e senza mutamento permanente della destinazione agricola del territorio, salvo quanto previsto dalla legislazione regionale vigente. Tali interventi sono assoggettati a vincolo di destinazione temporanea per esigenze documentate di

lavoratori stagionali, con divieto di frazionamento, vendita separata e utilizzo turistico-ricettivo libero nei periodi di non occupazione stagionale.;

al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto degli standard urbanistici e alle dotazioni territoriali minime previste dalla normativa statale e regionale.

9.1. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei programmi infrastrutturali di cui al precedente periodo possono essere ricompresi anche interventi di edilizia residenziale già approvati, ancorché non ancora ultimati.

*** 9.4.** Mattia, Milani.

*** 9.5.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di investimenti privati aggiungere le seguenti: , applicando le agevolazioni del credito d'imposta da disciplinare con apposito provvedimento,.

9.7. Ruffino.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Possono presentare programmi infrastrutturali di edilizia integrata ai sensi del presente articolo i soggetti privati, anche costituiti in forma di società di progetto o veicolo societario appositamente costituito, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità economica e finanziaria adeguata all'investimento programmato, da attestarsi mediante idonea documentazione rilasciata da primario istituto di credito o fondo di investimento;

b) esperienza documentata nella realizzazione e/o gestione di programmi edilizi di dimensioni analoghe a quelle del programma proposto, da certificarsi e mediante idonea documentazione tecnica;

c) impegno formale, da inserirsi nella convenzione con il comune di cui al comma 3, lettera e), a mantenere la destinazione convenzionata per l'intero periodo di vincolo.

1-ter. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 sono ulteriormente definiti i requisiti soggettivi e le modalità di verifica, anche con riferimento ai requisiti antimafia e ai controlli sull'origine dei capitali investiti.

* 9.8. Milani.

* 9.9. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* 9.10. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli interventi di edilizia integrata sono destinati prioritariamente ai nuclei familiari in possesso di requisiti reddituali compatibili con l'accesso all'edilizia residenziale sociale, secondo i limiti definiti dalle regioni, nel rispetto del principio di sostenibilità dell'incidenza del canone di locazione sul reddito disponibile del nucleo familiare.

Conseguentemente, al comma 3, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

** 9.11. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

** 9.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: che abbiano necessità di trasferirsi in un'altra località rispetto a quella di abitazione principale.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e lavoratori stranieri.

9.13. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: secondo quanto previsto ai sensi del comma 4 *aggiungere le seguenti:* , di messa in sicurezza contro il rischio idrogeologico.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: riuso di aree già urbanizzate o degradate *aggiungere le seguenti:* , piani di rigenerazione di aree interne già in desertificazione;

dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La convenzione urbanistica di cui al comma 6 è, in ogni caso, stipulata in ottemperanza di una apposita convenzione quadro stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

al comma 9, dopo le parole: l'individuazione dei criteri soggettivi *aggiungere le seguenti:* , inclusi nella convenzione quadro di cui al comma 6-bis, e *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo decreto di cui al presente comma individua, altresì, le modalità di recepimento delle informazioni e le modalità di condivisione con la Cabina di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 10, per le funzioni di osservatorio e indirizzo previste dalla legge.

* 9.15. Ruffino.

* 9.16. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano, Roggiani.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, per contesto territoriale si intende l'ambito fisicamente continuo o funzionalmente unitario, definito in sede di convenzione con il comune interessato, entro il quale è realizzato il programma di investimento infrastrutturale, ricomprensivo sia la componente di edilizia convenzionata sia quella di edilizia residenziale libera non convenzionata e delimitato anche con riferimento a più comparti o sub-ambiti di trasformazione, purché accomunati dalla

medesima unità progettuale e dalla medesima convenzione urbanistica di cui alla lettera e).

**** 9.20.** Milani.

**** 9.21.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) assicurano, per la componente di edilizia convenzionata, la presenza di spazi e servizi di prossimità, anche comuni, funzionali alla coesione sociale e al benessere della comunità residente, con particolare riferimento a interventi di *senior cohousing* e *cohousing* intergenerazionale;

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: sentite le associazioni di categoria *aggiungere le seguenti:* nonché le reti e gli enti del Terzo settore operanti in ambito sociosanitario e di comunità, ove presenti,.

9.22. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) il contesto territoriale di cui alla lettera a) può essere individuato nell'ambito di un comparto di sviluppo di maggiori dimensioni che preveda l'insediamento di più destinazioni d'uso, residenziali e non residenziali. In tale ipotesi, la quota minima di cui alla lettera d) è calcolata esclusivamente con riferimento all'importo dell'investimento complessivo destinato alla componente residenziale del comparto, intendendo per essa quella relativa alle unità abitative di edilizia convenzionata e di edilizia residenziale libera di cui alle lettere b) e c), con esclusione degli investimenti destinati a destinazioni d'uso non residenziali. La convenzione con il comune di cui alla lettera e) definisce il perimetro della componente residenziale e

la relativa quota di investimento posta a base del calcolo;

*** 9.23.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.24.** Milani.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: o vendita *fino alla fine della lettera con le seguenti:* a canone calmierato di unità abitative destinate ad abitazione principale o alloggi per lavoratori del settore privato, ai sensi del comma 2 in favore di soggetti in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consente l'attività lavorativa. In ogni caso, almeno il 60 per cento dell'investimento destinato all'edilizia convenzionata ai sensi della lettera d) deve essere riservato a unità abitative in locazione a canone calmierato. La restante quota può essere destinata alla cessione in proprietà a prezzo calmierato, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera e).

Conseguentemente, al medesimo comma 3:

sostituire la lettera f) con la seguente:

f) le unità immobiliari di cui alla lettera b) sono destinate alla locazione a canone calmierato, ovvero alla cessione in proprietà a prezzo calmierato nei limiti della quota di cui alla lettera b), esclusivamente in favore dei soggetti ivi indicati per i quali risultino i seguenti requisiti:

1) condizione economica e patrimoniale attestata dal relativo ISEE superiore ai limiti vigenti per l'accesso a programmi di edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata. Le regioni, con propria delibera, fissano un parametro ISEE massimo per l'accesso ai programmi di edilizia integrata nel proprio territorio, coerente con i valori di mercato di riferimento e comunque non superiore al limite determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997;

2) gli oneri su base annua connessi alla locazione a canone in base ai correnti valori di mercato, anche in maniera differenziata per le diverse tipologie previste ai sensi del presente articolo e delle diverse realtà territoriali interessate, come definiti ai sensi della lettera e), risultano eccedenti il 30 per cento del reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente;

3) reddito medio disponibile personale o del nucleo familiare convivente su base annua non superiore a cinque volte l'importo degli oneri su base annua di cui al numero 2);

alla lettera g), secondo periodo, sostituire le parole da: per la risoluzione *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* prioritariamente per la conversione del canone ai valori correnti di mercato, in subordine, è possibile la risoluzione del contratto;

alla lettera l), sopprimere le parole da: le unità residenziali vendute *fino a:* o locazione di cui alla lettera b).

**** 9.25.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Vaccari, Viggiano, Roggiani.

**** 9.26.** Semenzato.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: destinate ad abitazione principale *aggiungere le seguenti:* , residenze per le forze dell'ordine.

9.28. Cavandoli, Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

*** 9.31.** Bonelli, Grimaldi.

*** 9.32.** Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: in misura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* secondo modalità operative contenute in apposito atto convenzionale di cui alla lettera e) del

presente comma nella misura percentuale massima, per il medesimo contesto territoriale, in grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento *con le seguenti:* Tale equilibrio *e sostituire la parola:* minima *con la seguente:* massima;

al comma 3, alla lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine *fino alla fine della lettera, con il seguente periodo:* A tal fine, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e al rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea;

al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile *con le seguenti:* lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali *e sostituire le parole:* e ferma restando la disciplina ordinaria *con le seguenti:* fermi restando gli eventuali incrementi volumetrici o di superficie riconosciuti dalle normative regionali o locali;

al comma 6, sostituire la parola: minima *con la seguente:* massima.

**** 9.33.** Manes.

**** 9.35.** Semenzato.

**** 9.36.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

**** 9.37.** Milani.

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole da: in misura *fino alla fine del periodo con le seguenti:* secondo modalità operative contenute in apposito atto convenzionale di cui alla seguente lettera e) nella misura percentuale massima, per il medesimo contesto territoriale, in

grado di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: L'equilibrio economico-finanziario dell'investimento con le seguenti: Tale equilibrio e sostituire la parola: minima con la seguente: massima;

al comma 6, sostituire la parola: minima con la seguente: massima.

9.38. Del Barba.

Al comma 3, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.

9.39. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: In alternativa alla misura minima del 70 per cento di cui al primo periodo, il soggetto attuatore può destinare agli interventi di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) una quota non inferiore al 50 per cento dell'importo dell'investimento complessivo per il medesimo contesto territoriale, a condizione che almeno il 40 per cento delle unità di edilizia convenzionata di cui alla lettera b) sia destinata alla locazione a canone calmierato ai sensi della lettera e), con vincolo di destinazione minimo di trenta anni dalla data di fine lavori. La predetta soglia ridotta può altresì essere applicata in misura progressivamente variabile tra il 70 per cento e il 50 per cento, scaglionata in misura proporzionale alle dimensioni dell'intero intervento di sviluppo preventivato, secondo il seguente criterio che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 dovrà specificare: riduzione di 5 punti percentuali per ogni 10.000 metri quadrati di superficie lorda di edilizia convenzionata realizzata, fino al limite minimo del 50 per cento. Il rispetto della soglia ridotta e le relative condizioni sono verificati e attestati nella convenzione con il comune di cui alla lettera e).

*** 9.40.** Milani.

*** 9.41.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

*** 9.42.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Tale percentuale può essere rimodulata, in aumento o in diminuzione, in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 75 per cento dell'importo dell'investimento, secondo parametri di flessibilità da definirsi con apposito regolamento, che tengano conto dell'effettivo fabbisogno abitativo, delle specificità dei contesti urbani e del costo medio degli interventi di ristrutturazione, fermo restando l'obbligo di applicare prezzi ridotti di almeno il 33 per cento rispetto ai valori di mercato correnti per la quota di alloggi così individuata.

9.43. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, con la medesima convenzione di cui alla lettera e), la misura minima di cui al primo periodo può essere rivista al ribasso sino al 50 per cento al crescere della quota di edilizia convenzionata in locazione presente nell'investimento.

9.44. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e deve essere verificabile sulla base di parametri certi e oggettivi, soggetti a controllo da parte di un organismo pubblico indipendente.

9.46. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, dopo le parole: comune interessato aggiungere le seguenti: , tenendo in considerazione anche su base territoriale differenziate per macroaree urbane e/o ambiti

territoriali differenziati all'interno della stessa area di parametri integrativi quali la distribuzione dei redditi disponibili, la composizione dei nuclei familiari, i costi energetici e di gestione, l'incidenza del costo abitativo sui redditi e l'indice di sforzo abitativo.

9.47. Simiani, Braga, Vaccari, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: e deve in ogni caso fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e):

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) per la vendita, si fa riferimento ai valori desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea ridotti di almeno il 33 per cento, mentre, per la locazione, alla fascia mediana di oscillazione dei canoni di cui agli accordi territoriali di riferimento stipulati dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori in applicazione della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

al numero 2), sopprimere le parole: e locazione.

9.50. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, sostituire le parole: di mercato con le seguenti: definiti negli accordi locali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), numero 1), premettere il seguente:

01) Ai fini della definizione di canone di affitto calmierato e all'applicazione della riduzione di almeno del 33 per cento, questi è individuato a seguito di accordo inte-

grativo con le organizzazioni dei conduttori e il riferimento da considerare è rappresentato dai valori recati dall'accordo in sede locale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi alla zona ove è ubicato il programma di edilizia integrata di riferimento. Il canone di locazione così definito potrà avere anche una articolazione in base al reddito del beneficiario, in ogni caso l'incidenza dell'affitto sul reddito non potrà superare la soglia del 24 per cento.

9.51. Bonelli, Grimaldi.

Al comma 3, lettera e), alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, in ogni caso, per quanto riguarda la locazione, canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: oggettivamente documentati aggiungere, in fine, le seguenti: e, in ogni caso, garantendo canoni non superiori ai valori individuati dagli accordi territoriali definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per la stipula dei contratti di locazione a canone concordato, al fine di assicurare la massima sostenibilità economica dell'offerta abitativa;

al comma 3, lettera i), alinea, dopo la parola: Italiani, aggiungere le seguenti: previa consultazione dalle organizzazioni dei conduttori comparativamente più rappresentative,;

sopprimere il comma 7;

sopprimere il comma 8;

al comma 9, sopprimere le parole da: senza in ogni caso fino a: commi 7 e 8,.

9.52. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 3, alla lettera e), alinea, secondo periodo, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine della lettera, con il seguente periodo: A tal fine, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea.

9.53. Del Barba.

Al comma 3, lettera e), numero 1), sostituire le parole: desunti dall'applicazione dei parametri correnti resi disponibili dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea con le seguenti: risultanti dall'applicazione delle quotazioni immobiliari correnti pubblicate semestralmente dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate per la stessa zona territoriale omogenea, per la stessa tipologia edilizia e per lo stesso stato di manutenzione e conservazione.

Conseguentemente:

al medesimo comma 3, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) in caso di mancanza o insufficienza dei dati dell'Osservatorio di cui al numero 1) della presente lettera, i valori di riferimento sono determinati in sede di convenzione con il comune interessato applicando la riduzione non inferiore al 33 per cento sui valori effettivi di mercato degli immobili in vendita e locazione, desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie edilizie e al rispettivo stato di manutenzione e conservazione, così oggettivamente documentati; a tal fine, il comune può avvalersi dei servizi estimativi dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'arti-

colo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

al medesimo comma 3, lettera i), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate fino alla fine del numero.

9.54. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione aggiungere le seguenti: e avuto riguardo agli effettivi costi di realizzazione degli interventi.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera e), numero 2), sopprimere il secondo periodo.

9.55. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, lettera e), numero 2), primo periodo, dopo le parole: tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione aggiungere le seguenti: e avuto riguardo agli effettivi costi di realizzazione degli interventi.

9.56. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) ai fini della determinazione dei valori effettivi di mercato di cui ai numeri 1), 2) e 3) della presente lettera, i comuni acquisiscono il parere delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari e della mediazione immobiliare iscritte al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), al fine di assicurare l'aderenza dei valori convenzionati alle effettive dinamiche del mercato immobiliare territoriale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche urbanistiche, edilizie, tipologiche

e socio-economiche delle diverse microzone immobiliari.

* **9.57.** Semenzato.

* **9.58.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **9.59.** Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

* **9.60.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 3, lettera e), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) ai fini della determinazione dei valori effettivi di mercato di cui alla presente lettera, i Comuni acquisiscono il parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale degli agenti immobiliari iscritte al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL);.

9.61. Fabrizio Rossi.

Al comma 3, lettera i), numero 4), dopo le parole: presenza di esercizi commerciali di vicinato aggiungere le seguenti: e di attività artigianali di produzione di beni o di prestazione di servizi.

Conseguentemente:

al comma 3, lettera i), numero 4), sostituire le parole: maggiormente rappresentative con le seguenti: comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: lavoratori stagionali in agricoltura aggiungere le seguenti: , nell'edilizia, nell'impiantistica.

* **9.65.** Bonelli, Grimaldi.

* **9.66.** Steger, Manes.

* **9.67.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

* **9.68.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) una quota compresa tra il 5 per cento e il 15 per cento della superficie utile complessiva può essere destinata a startup, microimprese, coworking, commercio di prossimità, artigianato urbano, oltre a servizi di quartiere mediante convenzioni a canone calmierato;.

9.69. Lupi, Semenzato.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata e favorire la partecipazione degli operatori privati, i comuni, nell'ambito delle convenzioni urbanistiche e degli strumenti attuativi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono prevedere misure di compensazione e incentivazione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ivi comprese la cessione, in tutto o in parte, di diritti edificatori quale corrispettivo per la realizzazione di unità abitative di proprietà pubblica o sociale, nonché misure di riduzione o modulazione del prelievo fiscale e contributivo di competenza comunale, in coerenza con i principi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza pubblica e aiuti di Stato.

9.70. Giorgianni.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito dei programmi di edilizia integrata, i comuni, in relazione alle caratteristiche del territorio, alle condizioni del mercato immobiliare locale e ai fabbisogni abitativi rilevati, possono rimodulare le quote di edilizia residenziale sociale, convenzionata e libera previste dal presente decreto, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli interventi e degli obiettivi di sostenibilità sociale e

territoriale. La rimodulazione è consentita nei limiti definiti dalla normativa regionale e deve essere motivata sulla base dell'andamento del mercato immobiliare locale, della domanda abitativa territoriale, della presenza di immobili inutilizzati o sfitti, della sostenibilità economica e finanziaria degli interventi ovvero delle esigenze di rigenerazione urbana e contrasto allo spopolamento.

* **9.71.** Steger, Manes.

* **9.72.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* **9.73.** Bonelli, Grimaldi.

* **9.74.** Ruffino.

* **9.75.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I programmi di edilizia integrata di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, all'inversione delle dinamiche demografiche e alla valorizzazione dei territori selezionati all'interno della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) per il periodo di programmazione 2021-2027, anche nell'ottica di un'efficace gestione del suolo, integrando a tal fine le priorità del Piano strategico per lo sviluppo delle aree interne (PSNAI) e assicurando allo scopo lo stanziamento e l'assegnazione di risorse perequative di riequilibrio territoriale.

9.76. Alifano, Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: sicurezza del territorio aggiungere le seguenti: , nonché concorrere al perseguimento dell'obiettivo di raggiungere un parco edilizio a emissioni zero entro il 2050.

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per tali programmi possono essere previsti incrementi della superficie utile strettamente necessari all'installazione di impianti tecnologici o di soluzioni tecniche volte a migliorare la pre-

stazione energetica degli edifici che portino a una riduzione complessiva di almeno il 30 per cento del consumo di energia primaria, nel rispetto degli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici previsti dalla direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 sulla prestazione energetica nell'edilizia e dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023.

9.77. Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: e ferma restando la disciplina ordinaria con le seguenti: fermi restando gli eventuali incrementi volumetrici o di superficie riconosciuti dalle normative regionali o locali.

* **9.82.** Del Barba.

* **9.83.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: utile con le seguenti: lorda o della volumetria in base alle specifiche previsioni urbanistiche locali.

9.84. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Limitatamente ai programmi e alle finalità di edilizia integrata prevista dal comma 3 lettere b) e c), eseguiti mediante la rigenerazione urbana di immobili produttivi dismessi, è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso nel rispetto delle volumetrie preesistenti. In tale ambito di rigenerazione urbana, l'ipotesi di demolizione e ricostruzione delle volumetrie esistenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, trova applicazione anche nelle aree sottoposte a piano paesaggistico, fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Le disposizioni del presente comma si applicano in deroga alle previsioni dello strumento urbanistico generale e sono attuate tramite il permesso di costruire convenzionato previsto dall'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1:

all'alinea:

1) *sostituire le parole:* lettera b) *con le seguenti:* lettere b) e c);

2) *sopprimere le parole:* , realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8;

alla lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non concorre al pagamento degli oneri concessori.

9.86. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 5, ovunque ricorrano, sostituire le parole: trenta anni *con le seguenti:* venti anni.

9.89. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a quello fissato ai sensi del comma 3, lettera e) *con le seguenti:* ai valori effettivi di mercato in vendita e locazione desunti da atti pubblici e contratti registrati negli ultimi sei mesi per ciascuna zona territoriale omogenea, avuto riguardo alle diverse tipologie di contratti nonché alle specifiche tipologie immobiliari e rispettivo stato di conservazione.

9.90. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di comprovata impossibilità di reperimento, all'interno dell'ambito di intervento, delle aree necessarie

alla realizzazione delle dotazioni territoriali e degli *standard* urbanistici previsti dalla normativa vigente, il comune può consentirne la monetizzazione mediante apposita convenzione urbanistica, vincolando le relative risorse alla realizzazione o al potenziamento di servizi pubblici, infrastrutture urbane, attrezzature collettive o interventi di rigenerazione urbana nel territorio comunale interessato.

*** 9.91.** Manes, Steger.

*** 9.92.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ambiti o ai contesti territoriali già oggetto di pianificazione attuativa approvata, di piani di lottizzazione convenzionati in corso di esecuzione, di accordi di programma ovvero di qualunque altro strumento di pianificazione esecutiva vigente, a condizione che:

a) la componente di edilizia convenzionata da realizzarsi nell'ambito del piano attuativo vigente sia adeguata ai requisiti di cui al comma 3, lettere b), d) ed e), mediante apposita variante alla convenzione urbanistica già stipulata ovvero mediante la stipula di un atto integrativo con il comune competente;

b) il soggetto attuatore si impegni a mantenere il vincolo di destinazione convenzionata di cui al comma 5 con decorrenza dalla data di fine lavori degli alloggi convenzionati, indipendentemente dalla data di approvazione del piano attuativo originario;

c) l'adeguamento del piano attuativo vigente ai requisiti del presente articolo non comporti incremento del carico urbanistico rispetto a quanto già autorizzato, salvo quanto espressamente consentito dal comma 4.

**** 9.95.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

**** 9.96.** Milani.

Al comma 7, sopprimere le parole: , nel caso sia presente anche la componente di investimento diretto estero in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro.

9.98. Rotelli.

Al comma 7, sostituire le parole da: nel caso sia presente fino alla fine del comma, con le seguenti: nel caso in cui l'investimento complessivo del programma non sia inferiore a 100 milioni di euro, ovvero il programma riguardi almeno 300 unità abitative complessive, di cui almeno il settanta per cento destinate a edilizia convenzionata ai sensi del comma 3, lettera b), la facoltà di ricorrere alla disciplina di cui al citato articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è consentita con riferimento all'ammontare degli investimenti durante l'intero arco temporale di realizzazione degli interventi infrastrutturali nei quali è articolato il programma. Ai fini del raggiungimento delle predette soglie possono essere computati anche investimenti realizzati congiuntamente da consorzi, reti di impresa, associazioni temporanee di imprese o altri raggruppamenti di operatori economici, indipendentemente dalla provenienza nazionale o estera della componente finanziaria.

Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche al fine di favorire la partecipazione degli operatori economici nazionali e delle aggregazioni di piccole e medie imprese ai programmi di edilizia integrata.

9.99. Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 7, sostituire le parole: non inferiore ad almeno un miliardo di euro, *con le seguenti:* complessiva non inferiore ad un miliardo di euro, calcolata con riferimento all'ammontare complessivo dell'investimento programmato nell'arco temporale di realizzazione dell'intero programma infrastrutturale, anche articolato su più interventi localizzati in comuni diversi, an-

che appartenenti a regioni differenti, purché accomunate dalla medesima titolarità del soggetto proponente o del gruppo di investimento, con un arco temporale di spesa non superiore a dieci anni dalla presentazione del programma,.

*** 9.100.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

*** 9.101.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini del presente comma, per « componente di investimento diretto estero » si intende l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti aventi sede legale o fiscale al di fuori del territorio italiano, a titolo di capitale di rischio, prestito subordinato, finanziamento bancario o emissioni obbligazionarie, destinate alla realizzazione del programma infrastrutturale. Resta, in ogni, caso ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in materia di poteri speciali nei settori strategici dell'economia nazionale nonché delle disposizioni dell'Unione europea in materia di controllo degli investimenti esteri diretti.

9.102. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. In attuazione dei principi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i comuni e gli enti gestori dell'edilizia residenziale pubblica e sociale provvedono, con cadenza almeno annuale, all'aggiornamento delle graduatorie e alla verifica della permanenza dei requisiti economici, patrimoniali e soggettivi degli assegnatari, tenendo conto dell'intero reddito del nucleo familiare e dell'eventuale disponibilità di altri immobili.

9-ter. Ai fini delle verifiche di cui al comma 9-bis, i soggetti competenti possono effettuare controlli a campione anche me-

dante interoperabilità e scambio informativo con l'amministrazione finanziaria e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni competenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

9.108. Giorgianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. Sono incentivati programmi di edilizia residenziale sociale promossi da aziende pubbliche o private per i propri dipendenti, con particolare riferimento alle aziende di trasporto pubblico, agli enti ospedalieri pubblici e privati, ai servizi sanitari, ai soggetti gestori di servizi pubblici, mediante strumenti di partenariato pubblico-privato, locazione calmierata e formule di riscatto progressivo o di godimento in funzione della successiva alienazione.

9.109. Lupi, Semenzato.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime fiscale delle abitazioni locate nell'ambito dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

1. Le unità immobiliari abitative comprese nei programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui al Capo III del presente decreto-legge, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fintanto che permanga tale destinazione.

2. Alle stesse unità immobiliari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di cui all'articolo 1, commi 772 e 773, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni a partire dal 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **9.01.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **9.02.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **9.03.** Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Definizione uniforme di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale sociale)

1. È definito «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di servizio di interesse generale (SIG) nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato o ad alloggi ad affitto agevolato. L'alloggio sociale di edilizia residenziale pubblica si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie. Per questi alloggi i criteri e le modalità di accesso e decadenza nonché i canoni di locazione sociale sono definiti tramite apposite leggi regionali.

2. Rientrano nella definizione di alloggio sociale gli alloggi di edilizia residenziale sociale realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche – quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico – destinati alla locazione temporanea per almeno venticinque anni, ed anche alla proprietà. Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destina-

tari. Gli alloggi di cui al presente comma svolgono la funzione di servizio di interesse generale economico (SIEG). Per questi alloggi il canone di locazione è definito attraverso accordi integrativi con i sindacati inquilini nell'ambito del canale agevolato tenuto conto dell'apporto pubblico. Tali canoni di locazione possono essere anche rapportati ai redditi dei beneficiari. Tali alloggi sono assegnati attraverso bandi pubblici comunali.

9.04. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime fiscale dei trasferimenti immobiliari diretti all'attuazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata)

1. Ai trasferimenti aventi ad oggetto la proprietà, o altri diritti reali di godimento, di beni immobili effettuati nei confronti di soggetti titolari di reddito d'impresa, diretti all'attuazione dei programmi infrastrutturali di edilizia integrata di cui al Capo III del presente decreto-legge, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna.

2. Al relativo onere, pari a 32,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **9.05.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* **9.06.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Regime IVA della locazione nell'ambito di interventi di edilizia convenzionata)

1. Ai canoni di locazione delle unità immobiliari abitative rientranti negli inter-

venti di edilizia convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), del presente decreto-legge, l'Imposta sul Valore Aggiunto, nei casi di esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica con aliquota pari al 5 per cento.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 300.000 euro a partire dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

** **9.07.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

** **9.08.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

** **9.09.** Milani.

** **9.010.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Interventi di edilizia alloggiativa per lavoratori stagionali del settore agricolo)

1. Al fine di favorire condizioni abitative dignitose e contrastare il disagio alloggiativo dei lavoratori stagionali impiegati nel settore agricolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo destinato a finanziare interventi di ristrutturazione, recupero e adeguamento funzionale di fabbricati rurali e di edifici esistenti, anche ubicati in zone agricole, da destinare all'alloggio temporaneo dei predetti lavoratori.

2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse residue del PNRR Missione 5, Componente 2, destinate al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 2

marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

9.011. La Salandra.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

(Misure relative agli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri)

1. Al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 295:

al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

« b-bis) alloggi di servizio per esigenze temporanee (ASET) »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Gli alloggi di cui al comma 1, lettera b-bis), sono concessi prioritariamente al personale dell'Arma dei carabinieri nell'interesse dell'amministrazione, per motivate esigenze di carattere temporaneo connesse con il servizio, individuate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Per eccezionali e documentate esigenze connesse con le attività istituzionali dell'Arma dei carabinieri, gli alloggi possono essere concessi anche a personale appartenente alle Forze armate nazionali, alle Forze armate e di polizia estere, ovvero ad altre amministrazioni dello Stato. »;

b) dopo l'articolo 296, è aggiunto il seguente:

« 296-bis. (Criteri di concessione degli alloggi di servizio per esigenze temporanee dell'Arma dei carabinieri e determinazione della retta).

1. I concessionari degli alloggi di cui all'articolo 295, comma 1, lettera b-bis), corrispondono una retta giornaliera commisurata ai costi di gestione dei servizi e per l'uso della mobilia.

2. La concessione degli ASET non rileva ai fini dell'applicazione delle norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale appartenente alle Forze armate nazionali.

3. I criteri per le concessioni e per la determinazione della retta degli alloggi di cui al comma 1 sono stabiliti nel regolamento. ».

9.012. Rotelli, Milani.

ART. 10.

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto al successivo comma 3-bis,.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) non è dovuto il contributo straordinario di cui all'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'articolo 14, comma 16, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), con riferimento all'articolo 1-quater, commi 1, 2-bis, 2-ter, 5 e 7 della legge 14 novembre 2000, n. 338, e lettera d) del presente articolo, si applicano anche agli interventi aventi ad oggetto le tipologie di unità immobiliari di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), ai fini dell'unitarietà dell'intervento nel suo complesso.;

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: lettera b).;

al comma 3, dopo la parola: sottoservizi *aggiungere le seguenti:* ; indipendentemente dalla dimensione degli interventi, il Commissario provvede altresì.;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli interventi diversi da quelli realizzati ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nei comuni ad alta tensione abitativa il cui elenco è aggiornato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e con successiva cadenza biennale. Nelle more di tale individuazione, si applica la Delibera del CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 e i successivi aggiornamenti già definiti. Nei comuni come individuati nei periodi precedenti, se ricompresi nel territorio delle città metropolitane, i sindaci metropolitani esercitano i poteri commissariali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ai fini dell'applicazione delle predette disposizioni. Nei comuni non ricompresi nel perimetro delle città metropolitane, i poteri commissariali sono attribuiti ai presidenti delle regioni.

* 10.2. Manes.

* 10.3. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* 10.4. Semenzato.

* 10.5. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

* 10.6. Del Barba.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: unità immobiliari aggiungere le seguenti: di edilizia residenziale sociale e.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), sostituire le parole da: non concorre fino alla fine della lettera con le seguenti: , ivi compresa quella relativa agli interventi di edilizia residenziale sociale, non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento; tali interventi godono inoltre dell'esenzione dei relativi oneri accessori;

10.7. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: realizzate ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8.

* 10.8. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* 10.9. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente:

al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedere anche in fino a: assenza di pianificazione urbanistica con le seguenti: promuovere, ove necessario, le ordinarie procedure di variante urbanistica o accordo di programma, con il coinvolgimento della regione e del comune territorialmente competenti;

al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsioni con la seguente: procedure;

al comma 3, sostituire le parole da: in ogni caso fino alla fine del comma con le seguenti: il Commissario coordina l'acquisizione della valutazione dell'impatto urbanistico da parte del comune territorialmente competente, con il coinvolgimento della regione e degli enti competenti in materia urbanistica, territoriale, paesaggistica, ambientale, sanitaria e infrastrutturale. La valutazione dell'impatto urbanistico comprende la verifica degli effetti su mobilità, servizi sociosanitari, scuole, asili, sottoservizi, standard urbanistici, dotazioni territoriali, verde urbano, copertura arborea urbana, permeabilità dei suoli, drenaggio urbano, microclima, infrastrutture verdi e blu, nonché la coerenza con il decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, con la legislazione regionale e con gli strumenti urbanistici vigenti.

10.12. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, dopo le parole: oneri di urbanizzazione aggiungere le seguenti: qualora gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal

soggetto non responsabile della contaminazione,.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), primo periodo, dopo la parola: comunque, aggiungere le seguenti: in misura non superiore al 10 per cento degli oneri di urbanizzazione dovuti.

10.18. Ilaria Fontana, Santillo, Morfino, L'Abbate.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì portati a scomputo dal contributo di costruzione dovuto i costi per l'esecuzione dei sondaggi e degli scavi archeologici richiesti per la realizzazione degli interventi;

10.20. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in deroga alle previsioni *fino alla fine del periodo con le seguenti:* , *previa intesa con il comune interessato, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ovvero in assenza di pianificazione urbanistica.*

* **10.33.** Manes, Steger.

* **10.34.** Santillo, Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate.

* **10.35.** Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Roggiani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi *con le seguenti:* *previa conformità o variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvata dagli enti territoriali competenti.*

10.36. Bonelli, Grimaldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Ulteriori requisiti di accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicem-

bre 1972, n. 1035, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) chi non sia titolare del diritto di usufrutto, di uso o di abitazione – nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio – su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;

c-bis) il richiedente o un componente del nucleo familiare stabilmente convivente non titolare del diritto di proprietà su un alloggio, ubicato nel territorio nazionale o all'estero, adeguato alle esigenze del nucleo familiare e del quale possano avere effettiva disponibilità. ».

10.01. Rotelli.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: sentita *la con le seguenti:* *previa intesa in sede di.*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione. Restano ferme le competenze legislative, amministrative e finanziarie delle predette autonomie, anche in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale, urbanistica, governo del territorio, patrimonio immobiliare, enti locali e finanza locale. Gli atti attuativi, i programmi, gli avvisi, le ordinanze commissariali e le misure di semplificazione o deroga che incidano su competenze attribuite dagli statuti speciali o dalle relative norme di attuazione sono adottati secondo le procedure ivi previste e, ove riguardino specifici interventi nel territorio, previa intesa con la regione o provincia autonoma interessata.

11.1. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, dopo la parola: tecnologica, aggiungere le seguenti: assicurando il coordinamento tra le politiche abitative e gli obiettivi di transizione energetica e di contrasto alla povertà energetica, anche mediante l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici coerenti con la direttiva (UE) 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD).

11.3. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio di cui al presente decreto è perseguito anche mediante il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, di fondazioni e centri di ricerca di comprovata specializzazione nell'ingegneria sismica, anche in virtù di interventi già svolti sul territorio italiano, costituiti con il concorso di università, enti pubblici di ricerca e amministrazioni pubbliche e riconosciuti quali centri di competenza nell'ambito del Servizio nazionale di Protezione Civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, al fine di garantire la valutazione sistematica della vulnerabilità sismica degli edifici oggetto degli interventi, il riconoscimento della priorità degli stessi in funzione del rischio sismico e la progettazione capace di consentire la realizzazione dell'opera in tempi adeguati. Il supporto tecnico-scientifico di tali soggetti è assicurato nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, senza determinare ritardi nella realizzazione delle opere. A tal fine, una quota fino all'1 per cento delle risorse di cui all'articolo 2, comma 4, è destinata ai soggetti individuati per lo svolgimento delle attività di cui al periodo precedente.

11.4. Cattaneo, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il miglioramento e l'adeguamento sismico del patrimonio edilizio di

cui al presente decreto è perseguito anche mediante il coinvolgimento, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, di fondazioni e centri di ricerca di comprovata specializzazione nell'ingegneria sismica, anche in virtù di interventi già svolti sul territorio italiano, costituiti con il concorso di università, enti pubblici di ricerca e amministrazioni pubbliche e riconosciuti quali centri di competenza nell'ambito del Servizio nazionale di Protezione Civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, al fine di garantire la valutazione sistematica della vulnerabilità sismica degli edifici oggetto degli interventi, il riconoscimento della priorità degli stessi in funzione del rischio sismico e la progettazione capace di consentire la realizzazione dell'opera in tempi adeguati. Il supporto tecnico-scientifico di tali soggetti è assicurato nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, senza determinare ritardi nella realizzazione delle opere.

11.5. Cattaneo, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli indirizzi commissariali, nonché nella predisposizione dei bandi, degli avvisi pubblici e dei regolamenti attuativi relativi ai programmi di cui al presente decreto, sono introdotti criteri di valutazione, incentivi e premialità finalizzati a favorire l'adozione di tecnologie innovative e dei Moderni metodi di costruzione (Mmc), ivi inclusi i sistemi costruttivi *offsite* e industrializzati sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni, in grado di garantire riduzione dei tempi di realizzazione, aumento della produttività, riduzione dei rischi per i lavoratori, contenimento dei costi e miglioramento delle *performance* ambientali e qualitative degli interventi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità.

11.8. Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito degli indirizzi

commissariali, nonché nella predisposizione dei bandi, degli avvisi pubblici e dei regolamenti attuativi relativi ai programmi di cui al presente decreto, sono introdotti criteri di valutazione, incentivi e premialità finalizzati a favorire l'adozione di tecnologie innovative e di *modern methods of construction* (Mmc), ivi inclusi i sistemi costruttivi *offsite* e industrializzati, in grado di garantire riduzione dei tempi di realizzazione, contenimento dei costi e miglioramento delle *performance* ambientali e qualitative degli interventi, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, qualità e sostenibilità.

* **11.9.** Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Centenaro.

* **11.10.** Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Il decreto di cui al comma 1, definisce i criteri e i parametri per individuare il livello di significatività degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'applicazione dei requisiti energetici e delle priorità di selezione. Il livello di significatività è determinato sulla base di uno o più indicatori oggettivi, individuati anche in combinazione tra loro, con riferimento:

a) al numero delle unità abitative interessate rispetto al totale di quelle esistenti nell'edificio;

b) alla quota di superficie utile dell'edificio coinvolta dall'intervento;

c) alla presenza di parti comuni dell'edificio o di impianti centralizzati sui quali l'intervento è in grado di incidere.

1-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 2, che superano il livello di significatività di cui al comma 1-bis, il decreto di cui al comma 1 definisce la soglia minima, o le soglie minime differenziate, di riduzione dell'indice di prestazione energetica globale totale (EP_{gl,tot}), da certificare mediante attestato di prestazione energetica prima e dopo l'opera, tenendo conto, in particolare, della zona climatica, della tipologia edili-

zia, della configurazione dell'edificio e della situazione energetica iniziale. Le soglie di cui al primo periodo non possono in ogni caso essere inferiori al 30 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì, per tali interventi, i requisiti dell'involucro edilizio.

1-quater. Il decreto di cui al comma 1, disciplina i casi nei quali, per comprovata impossibilità tecnica o per altri motivi oggettivi, entrambi adeguatamente motivati e asseverati da tecnico abilitato, può essere ammessa una deroga totale o parziale agli obblighi conseguenti al superamento del livello di significatività di cui al comma 1-bis.

1-quinquies. Per un maggiore coordinamento tra la normativa edilizia e quella energetica, il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì:

a) i criteri di selezione delle proposte, attribuendo priorità agli edifici di edilizia residenziale pubblica con prestazioni energetiche peggiori, agli interventi capaci di ridurre stabilmente i costi energetici degli assegnatari e alle proposte che producono risultati integrati sotto il profilo abitativo, energetico e, ove necessario, sismico;

b) i requisiti prestazionali integrativi applicabili agli interventi, con particolare riguardo al miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, alla verifica delle prestazioni termiche, al contenimento del surriscaldamento estivo e, nei casi di rifunzionalizzazione verso usi residenziali o di alloggi di piccola dimensione, ai requisiti acustici passivi e, nei casi individuati dal decreto, ai collaudi acustici in opera;

c) la documentazione tecnica richiesta, nonché le modalità di monitoraggio degli esiti del programma, compresi quelli riferiti alle risorse di cui all'articolo 2, comma 5.

11.11. L'Abbate.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, recupero, riqualificazione, effi-

cientamento energetico, adeguamento strutturale, miglioramento sismico e messa in sicurezza delle parti comuni di edifici a proprietà mista nei quali siano presenti unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica o sociale, ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto delle quote di competenza e delle disposizioni vigenti in materia civilistica e condominiale.

11.12. Cannata.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui le operazioni di conferimento o apporto di cui al presente comma riguardino immobili già compresi in piani attuativi approvati, piani di lottizzazione convenzionati, accordi di programma o altri strumenti di pianificazione esecutiva vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti territoriali possono procedere all'adeguamento dei predetti strumenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al capo III mediante un semplice atto integrativo alla convenzione urbanistica già stipulata, senza necessità di riapertura delle procedure di approvazione già concluse, salva la verifica di compatibilità urbanistica da parte del comune competente da effettuarsi entro sessanta giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, con il silenzio dell'amministrazione che equivale ad assenso.

11.13. Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, in relazione agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e

specialistico di Invitalia S.p.a., sulla base di apposita convenzione. La commissione in favore di Invitalia è quantificata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, a valere e nei limiti dell'1 per cento dei fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, di cui al corrispondente conto di Tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca. ».

11.17. Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente decreto in materia di rigenerazione urbana, semplificazione amministrativa, riduzione del consumo di suolo, coordinamento tra urbanistica ed edilizia, certezza dei procedimenti e superamento delle disposizioni normative obsolete sono adottate nelle more della definizione dei principi e dei criteri direttivi del codice dell'edilizia e delle costruzioni.

11.19. Lupi, Semenzato.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Garanzia SACE S.p.A. per gli interventi del Piano casa)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito bancario per la realizzazione degli alloggi e per la copertura degli oneri di urbanizzazione di cui al presente decreto, la società SACE S.p.A. è autorizzata a concedere garanzie, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma a soggetti che realizzano le operazioni del Piano di cui al presente decreto.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni e le modalità attraverso cui SACE S.p.A. concede le garanzie di cui al comma 1.

3. Agli impegni assunti ai sensi del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nel limite degli impegni assumibili annualmente fissato dalla legge di bilancio.

* **11.06.** Cortelazzo, Patriarca, Boscaini.

* **11.07.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di promuovere l'attuazione degli obiettivi di rigenerazione urbana anche negli ambiti interessati dai piani di edilizia convenzionata, l'articolo 31, comma 49-bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpreta nel senso che:

a) i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze, del canone massimo di locazione delle stesse nonché tutti gli altri vincoli di natura soggettiva, anche riguardo eventuali finanziamenti pubblici, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la cessione del diritto di proprietà, cessano di avere efficacia alla scadenza della convenzione;

b) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 15 marzo 1992;

c) la procedura di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione non si applica alle convenzioni in piena proprietà stipulate prima della data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i cui vincoli convenzionali sono cessati a far data dal 1° gennaio 1997.

2. In coerenza con l'obiettivo di cui al comma 1 e al fine di favorire e semplificare l'attuazione delle procedure di rimozione dei vincoli convenzionali del prezzo massimo di cessione nonché del canone di locazione o di trasformazione delle convenzioni in piena proprietà relative agli alloggi realizzati sulle aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concessi in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971, all'articolo 31, comma 48, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: « di cui al comma 47 » sono inserite le seguenti: « , con l'ulteriore limite massimo al corrispettivo di trasformazione di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione ».

11.010. Ciocchetti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure per il potenziamento del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa per le esigenze delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri)

1. Per assicurare la funzionalità delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, incluso il miglioramento delle condizioni

alloggiative del personale, attraverso la realizzazione di interventi per la costruzione e l'acquisizione di nuovi immobili con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, nonché per la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelli già esistenti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2026, 2027 e 2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

11.011. Milano, Rotelli.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Misure fiscali di accompagnamento per l'edilizia integrata convenzionata)

1. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi di edilizia integrata convenzionata di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), agli atti di trasferimento, costituzione e cessione di diritti reali relativi agli immobili destinati alla realizzazione dei predetti interventi si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano a condizione che gli immobili siano destinati, entro il termine di cinque anni dall'acquisto, alla realizzazione di programmi di edilizia integrata convenzionata disciplinati mediante convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto.

3. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 2, sono dovute le imposte ordinarie, nonché gli interessi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo.

* **11.012.** Battistoni, Patriarca, Cortelazzo, Boscaini.

* **11.013.** Zinzi, Benvenuto, Centenaro, Pizzimenti.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IMU per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. A decorrere dall'anno 2026, non è dovuta l'imposta municipale propria sugli immobili destinati a uso abitativo e assegnati, a titolo di abitazione principale, dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, inclusi gli enti costituiti in forma societaria secondo il modello dell'*in-house providing*, che svolgono funzioni di interesse generale in materia di accesso all'abitazione sociale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli immobili effettivamente utilizzati dall'assegnatario quale abitazione principale ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e non si estende agli immobili non assegnati, sfitti ovvero destinati ad attività diverse da quelle abitative sociali.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce con proprio decreto le modalità di ristoro ai comuni interessati in relazione al minor

gettito derivante dall'applicazione dell'esenzione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11.014. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari, Furfaro, Malavasi, Viggiano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

11.018. Manes, Schullian, Gebhard, Steger.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final) 144

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, in videoconferenza, UIL Trasporti, FAST-Confsal, in videoconferenza, UGL Mare e Porti, USB e Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie « Paride Batini » 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 144

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO.

Audizione informale di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (*omnibus* digitale) (COM(2025)837 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 13.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del vicepresidente Andrea CAROPPO. — In-

terviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi.

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di *governance* portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, in videoconferenza, UIL Trasporti, FAST-Confsal, in videoconferenza, UGL Mare e Porti, USB e Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie « Paride Batini ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.15.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO (<i>Emendamenti 1.100 e 3.100 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	151
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 13.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la deputata Francesca Ghirra, appartenente al Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, il deputato Andrea Barabotti, appartenente al Gruppo Lega – Salvini Premier, e i deputati Luigi Marattin e Attilio Pierro, appartenenti al Gruppo Misto, cessano di far parte della Commissione. Comunica, altresì, che il deputato Giorgio Lovecchio, appartenente al Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, entra a far parte della Commissione.

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.

C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 maggio 2026.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ricorda che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100 e 3.100, a cui sono stati presentati due subemendamenti, da ritenersi ammissibili (*vedi allegato*).

Segnala che è pervenuto il parere con condizione e osservazioni del Comitato per la legislazione.

Avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo a formulare i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento

Ghirra 1.1; propone l'accantonamento del subemendamento Pavanelli 0.1.100.1 e dell'emendamento 1.100 a sua firma; esprime parere contrario sugli emendamenti Peluffo 1.2 e De Micheli 1.3.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento del subemendamento Pavanelli 0.1.100.1 e dell'emendamento 1.100 del Relatore.

Constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Ghirra 1.1: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 1.2 e De Micheli 1.3.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ghirra 2.1 e 2.2, nonché Peluffo 2.3, mentre propone l'accantonamento dell'emendamento Ghirra 2.4.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ghirra 2.4.

Avverte, inoltre, che la deputata Emma Pavanelli sottoscrive l'emendamento Ghirra 2.1 mentre il deputato Alberto Pandolfo sottoscrive l'emendamento Ghirra 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 2.1 e 2.2, nonché l'emendamento Peluffo 2.3.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Ferrara 3.1, mentre propone l'accantonamento del subemendamento Pavanelli 0.3.100.1 e dell'emendamento 3.100 a sua firma. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento Squeri 3.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere

contrario sugli emendamenti Cappelletti 3.3, Ghirra 3.4 e 3.5, Cappelletti 3.6 e Ferrara 3.7. Propone l'accantonamento degli emendamenti Ghirra 3.8 e 3.9, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Cappelletti 3.10. Propone l'accantonamento dell'emendamento Casasco 3.11, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Gnassi 3.12, Pavanelli 3.13, Pandolfo 3.14, Ghirra 3.15 e 3.16, Appendino 3.17 e 3.18, Ghirra 3.19, Appendino 3.20, Di Sanzo 3.21, Ghirra 3.22, nonché Sergio Costa 3.23 e 3.24. Invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti Casasco 3.25 e 3.26, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Pandolfo 3.27, Peluffo 3.28, Pavanelli 3.30 e, limitatamente alla parte ammissibile, sull'emendamento Peluffo 3.32.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, dispone l'accantonamento del subemendamento Pavanelli 0.3.100.1, dell'emendamento 3.100 del Relatore, degli emendamenti Ghirra 3.8 e 3.9, nonché dell'emendamento Casasco 3.11.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrara 3.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Squeri 3.2.

La Commissione respinge l'emendamento Cappelletti 3.3.

Emma PAVANELLI (M5S), dichiara di voler sottoscrivere tutte le proposte emendative a prima firma dell'onorevole Ghirra.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 3.4 e 3.5, Cappelletti 3.6, Ferrara 3.7 e Cappelletti 3.10.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Gnassi 3.12, di

cui è cofirmatario, fa presente come lo stesso intenda prevedere che l'iscrizione nell'elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza avvenga previo superamento di una procedura selettiva pubblica con cadenza almeno biennale, basata su criteri oggettivi di esperienza documentata nella gestione di crisi d'impresa, competenza giuridica ed economico-finanziaria, assenza di condanne penali definitive e di procedimenti disciplinari conclusi con sanzione nei cinque anni precedenti. Rileva come tale intervento vada incontro ad esigenze di utilità pratica ispirate a principi di pubblicità e trasparenza.

La Commissione respinge l'emendamento Gnassi 3.12.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.13, ne illustra le finalità riferite alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza, specificando come tali operazioni debbano avvenire in collaborazione con gli Ordini professionali di appartenenza, al fine di valorizzare le competenze specialistiche già maturate dagli iscritti agli albi professionali medesimi. Rileva come si tratti di un emendamento di buon senso che non stravolge l'impianto del testo ma mira a migliorarlo. Esprime rammarico circa l'ennesima delega scritta dal Governo attraverso cui l'Esecutivo è chiamato a delegare sé stesso nella disciplina di una materia di particolare importanza, relegando la Commissione e, più in generale, il Parlamento ad un ruolo subalterno nello svolgimento delle rispettive funzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 3.13.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.14, rileva come esso miri a disciplinare in maniera più strutturata le fasi di nomina e di revoca dell'organo commissariale. Evidenzia, in particolare, che l'intervento si declina lungo tre linee direttrici: la prima riguarda la nomina che avviene mediante

scelta nell'ambito di una rosa di tre candidati formata dal Ministro delle imprese e del made in Italy attingendo all'elenco di cui alla lettera *m*), previo parere delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che si esprimono entro cinque giorni dalla comunicazione della rosa; la seconda prevede che il decreto di nomina è motivato, con indicazione dei criteri di scelta applicati, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alle Camere entro cinque giorni; la terza specifica che al commissario non possono essere conferiti altri incarichi commissariali per tutta la durata della procedura.

Sottolinea poi che, per quanto riguarda la revoca, l'emendamento intende specificare che le ipotesi di revoca o di sostituzione del commissario straordinario e del membro del comitato di sorveglianza sono previste nei casi di non corretto adempimento dei compiti stabiliti dalla legge, violazione dei principi di correttezza e leale collaborazione, sopravvenuta incompatibilità, mancato raggiungimento degli obiettivi del programma senza adeguata giustificazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pandolfo 3.14 e Ghirra 3.15.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ghirra 3.16, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità precisando come si tratti di un esempio di intervento emendativo delle opposizioni in ottica costruttiva e non ostruzionistica. Esprime stupore circa il reiterato atteggiamento di chiusura da parte di maggioranza e Governo nei riguardi delle proposte emendative di buon senso presentate dalle opposizioni. Evidenzia in particolare che l'emendamento in esame intende introdurre il riferimento alle cause di incompatibilità e agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi. Rammenta come si tratti di un argomento su cui si manifesta appieno la diversità di vedute tra maggioranza e opposizioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 3.16, Ap-

pendino 3.17 e 3.18, Ghirra 3.19, Appendino 3.20, Di Sanzo 3.21, Ghirra 3.22, Sergio Costa 3.23 e 3.24.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato gli emendamenti Casasco 3.25 e 3.26.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), illustra l'emendamento a sua prima firma 3.27, mediante cui si intende prevedere che le procedure di amministrazione straordinaria aperte anteriormente all'entrata in vigore dei decreti legislativi continuino ad essere disciplinate dalla normativa previgente fino alla loro conclusione, salva la facoltà dell'imprenditore o del commissario straordinario di richiedere l'applicazione della nuova disciplina entro novanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi. Specifica inoltre che l'emendamento mira a garantire che, in ogni caso, i livelli occupazionali e i trattamenti di integrazione salariale straordinaria già riconosciuti ai lavoratori delle imprese in procedura non siano pregiudicati dalla transizione normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pandolfo 3.27 e Peluffo 3.28.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.30, rileva come esso miri a prevedere che l'accesso alle misure pubbliche di sostegno ai processi di risanamento aziendale di cui alla lettera cc) sia subordinato al rispetto di specifici impegni di sostenibilità sociale e ambientale misurabili e verificabili, commisurati alla dimensione dell'impresa e alla rilevanza strategica del settore di operatività. Rileva come tale intervento si inserisca all'interno del più ampio processo di transizione ecologica e sociale in cui è necessario vincolare l'erogazione di fondi pubblici al rispetto di criteri ambientalmente e socialmente vantaggiosi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pavanelli 3.30 e,

limitatamente alla parte ammissibile, l'emendamento Peluffo 3.32.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Pandolfo 4.1, Ghirra 4.2 e Di Mattina 4.3, l'emendamento Pierro 4.4, nonché gli identici emendamenti Gusmeroli 4.5 e Pandolfo 4.6, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Davide Bergamini 4.7 e Ghirra 4.8, sull'emendamento Ferrara 4.9, nonché sugli identici emendamenti Pandolfo 4.10 e Ghirra 4.11. Invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Pierro 4.12, Cappelletti 4.13, Cavo 4.14, Peluffo 4.15 e Ghirra 4.16, esprimendo altrimenti parere contrario, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Ferrara 4.17 e Ghirra 4.18. Invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Pierro 4.19, Ferrara 4.20, Gusmeroli 4.21, De Micheli 4.22 e Ghirra 4.23, nonché gli identici emendamenti Gusmeroli 4.24, Di Sanzo 4.25, Giovine 4.26 e Ghirra 4.27, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Davide Bergamini 4.28 mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Davide Bergamini 4.29, Pandolfo 4.30, Ghirra 4.31 e Toccalini 4.32, nonché gli identici emendamenti Appendino 4.33, Peluffo 4.34, Ghirra 4.35 e Toccalini 4.36, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Pierro 4.37 e Gnassi 4.38, sugli identici emendamenti Pavanelli 4.39, Cavo 4.40 e De Micheli 4.41, nonché sugli emendamenti Di Sanzo 4.42 e Davide Bergamini 4.43. Invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Davide Bergamini 4.44, Pavanelli 4.45, Gnassi 4.46, Giovine 4.47 e Ghirra 4.48, gli identici emendamenti Gusmeroli 4.49, Pierro 4.50, Benzoni 4.51 e Ghirra 4.52, nonché l'emendamento Squeri 4.53, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime poi parere contrario sull'emendamento Schullian 4.54, mentre invita i rispettivi presentatori a ritirare gli identici emendamenti Ferrara 4.55, Pandolfo 4.56 e Andreuzza 4.57, non-

ché l'emendamento Squeri 4.58, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che i deputati Davide Bergamini e Attilio Pierro hanno ritirato le proposte emendative a loro prima firma relative all'articolo 4 sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso invito al ritiro o parere contrario. Avverte altresì che i presentatori, appartenenti ai Gruppi Fratelli d'Italia, Lega – Salvini Premier, Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE, Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) – MAIE – Centro Popolare, hanno ritirato le rispettive proposte emendative relative all'articolo 4 sulle quali il relatore e il Governo hanno espresso invito al ritiro o parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pandolfo 4.1 e Ghirra 4.2, gli emendamenti Pandolfo 4.6, Ghirra 4.8 e Ferrara 4.9, nonché gli identici emendamenti Pandolfo 4.10 e Ghirra 4.11.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Peluffo 4.15, di cui è cofirmatario, fa presente come esso intenda inserire, all'interno dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4, l'introduzione di soluzioni organizzative al fine di assicurare la vigilanza periodica su tutti gli enti, anche valorizzando le esperienze di maggiore efficienza dei soggetti già incaricati, nonché stabilire a date condizioni il ricorso necessario alle associazioni riconosciute per lo svolgimento della revisione sugli enti ad esse non aderenti, previa stipula di una convenzione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cappelletti 4.13, Peluffo 4.15 e Ghirra 4.16, gli emendamenti Ferrara 4.17 e Ghirra 4.18, gli identici emendamenti Ferrara 4.20, De Micheli 4.22 e Ghirra 4.23, gli identici emen-

damenti Di Sanzo 4.25 e Ghirra 4.27, gli identici emendamenti Pandolfo 4.30 e Ghirra 4.31, gli identici emendamenti Appendino 4.33, Peluffo 4.34 e Ghirra 4.35, l'emendamento Gnassi 4.38, gli identici emendamenti Pavanelli 4.39 e De Micheli 4.41, l'emendamento Di Sanzo 4.42, nonché gli identici emendamenti Pavanelli 4.45, Gnassi 4.46 e Ghirra 4.48.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Benzoni 4.51: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 4.52.

Manfred SCHULLIAN (MISTO-MIN.LING.), chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua prima firma 4.54, per consentire un necessario approfondimento istruttorio.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, concordi relatore e Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Schullian 4.54.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ferrara 4.55 e Pandolfo 4.56.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici.

Nuovo testo C. 362 Molinari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2026.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, rappresenta l'esigenza di poter disporre di ulteriore tempo per concludere l'istruttoria sulle proposte emendative presentate ed esprimere, quindi, il relativo parere.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie
e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici.
C. 2577 Governo e abb.**

**EMENDAMENTI 1.100 E 3.100 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

ART. 1.

All'emendamento 1.100 del Relatore, aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto delle caratteristiche dei diversi settori economici,.

0.1.100.1. Pavanelli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in relazione al fatturato inserire le seguenti: , al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio.

1.100. Il Relatore

ART. 3.

All'emendamento 3.100 del Relatore, parte conseguenziale, lettera g), dopo le parole: apposita relazione aggiungere le seguenti: tecnica e indipendente.

Conseguentemente, alla medesima lettera g), dopo le parole: recupero dell'equilibrio economico aggiungere le seguenti: anche in relazione agli effetti sulla salvaguardia dei livelli occupazionali.

0.3.100.1. Pavanelli

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che alle fasi giurisdizionali si applichino le disposizioni del capo IV del titolo III della parte prima del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

Conseguentemente:

alla lettera c), sopprimere le parole: , secondo le modalità di cui agli articoli 40 e 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

sostituire la lettera g) con la seguente:

g) stabilire il termine entro cui il tribunale, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, dichiara, con decreto, l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, salvi i casi di manifesta insussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività aziendali con le modalità indicate alla lettera r), numeri 1) e 2), nei quali il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale;

sostituire la lettera h) con la seguente:

h) prevedere un procedimento di accesso all'amministrazione straordinaria su istanza presentata dall'imprenditore per le imprese di cui all'articolo 1, comma 1.

3.100. Il Relatore

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione)
(Esame congiunto e rinvio)

152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

154

ERRATA CORRIGE

154

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile »,

« professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'at-

tribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Doc. CCXLVII, n. 7.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di intesa.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in sostituzione del relatore Giovine, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla I Commissione i rilievi di rispettiva competenza sugli schemi di intesa preliminare per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, nn. 1, 3, 5 e 7, riguardanti le materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ».

Segnala, preliminarmente, che gli schemi di intesa preliminare presentano l'identico testo per ciascuna delle regioni interessate, fatta eccezione per le premesse.

Passando ad esaminare il contenuto degli schemi, in relazione agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l'articolo 1 individua l'oggetto degli schemi di intesa preliminare nell'attribuzione – ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di « regionalismo differenziato » – di ulteriori forme di autonomia alle regioni interessate (rispettivamente, per i quattro schemi qui considerati, Liguria,

Lombardia, Piemonte e Veneto) nelle materie « protezione civile », « professioni » « previdenza complementare e integrativa ».

Osserva quindi che l'articolo 4 degli schemi di intesa in esame disciplina l'attribuzione alla regione di potestà normativa e amministrativa in materia di protezione civile, individuando le funzioni oggetto di attribuzione, relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori.

In particolare, la lettera *a*) individua la funzione di reclutamento con possibilità di attivare procedure d'urgenza per l'assunzione a tempo determinato di personale regionale addetto alle funzioni di protezione civile *ex* articolo 6, comma 1, lettera *d*), del codice di protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), ai sensi del quale è stabilito che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile di propria competenza e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali.

La lettera *b*) si riferisce all'esercizio da parte della regione della funzione relativa alla valorizzazione della specificità del personale sopra indicato (*ex* articolo 6, comma 1, lettera *d*), del codice della protezione civile). A tal fine è possibile l'istituzione, ove non già presenti, nell'ambito del comparto funzioni locali, per la specifica professionalità, di apposite sezioni contrattuali relative al personale assegnato, nel rispetto delle procedure di contrattazione collettiva. Rimangono ferme le materie dell'ordine pubblico, della sicurezza e del soccorso pubblico di competenza statale.

La lettera *c*) attribuisce alla regione la potestà normativa e amministrativa, sempre in materia di « protezione civile », con riferimento all'esercizio della funzione di formazione degli operatori di protezione civile. Tale funzione di formazione riguarda in particolare: la determinazione e

il riconoscimento dei percorsi formativi, ad esclusione delle materie concernenti la prevenzione e la lotta attiva agli incendi nonché le relative attività di soccorso; l'individuazione e il riconoscimento degli enti erogatori; la previsione dei sistemi di credito; l'individuazione dei docenti.

Precisa, inoltre, che l'articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste.

In particolare, fa presente che l'articolo in oggetto dispone che le regioni (comma 1): promuovono forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni; disciplinano esclusivamente il funzionamento operativo e organizzativo delle forme di previdenza complementare e integrativa ad ambito regionale.

In relazione a tali funzioni, alle regioni spetta la rappresentanza negoziale per la stipula dei contratti o accordi collettivi volti all'adesione ai fondi pensione a livello regionale, con riferimento al personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici regionali, dagli enti locali del territorio regionale e dal Sistema sanitario regionale (comma 2).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 688 del 4 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 98, seconda colonna, quarantaquattresima riga, le parole: « di voler sottoscrivere » sono sostituite dalle seguenti: « che intende far proprio »;

a pagina 100, prima colonna, righe diciottesima e cinquantunesima, a pagina 101, seconda colonna, ventinovesima riga, a pagina 102, seconda colonna, riga ventunesima, la parola: « Sarracino » è soppressa;

a pagina 102, seconda colonna, riga quarantottesima, le parole: « Sarracino 6.07 » sono sostituite dalle seguenti: « 6.07, fatto proprio dall'onorevole Sarracino »;

a pagina 103, prima colonna, quarantaduesima riga, è aggiunto il seguente periodo: « Prende atto che il presentatore dell'articolo aggiuntivo Mascaretti 6.034 accetta la riformulazione proposta da relatori e Governo ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 690 dell'8 giugno 2026, sono apportate le seguenti modifiche:

a pagina 12, prima colonna, settima riga, la parola: « Tassinari » è sostituita dalla seguente: « Magi »;

a pagina 14, seconda colonna, trentanovesima riga, e a pagina 17, seconda colonna, trentaduesima riga, aggiungere a capo la seguente parola: « **(Irricevibile)** »;

a pagina 26, prima colonna, settima riga, dopo le parole: « o che » è inserita la seguente: « non »;

a pagina 29, seconda colonna, sono
soppresse le righe dalla ventiduesima alla
ventottesima;

a pagina 31, prima colonna, sono
soppresse le righe dalla venticinquesima
alla trentesima.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 2.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 4.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 6.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 8 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 159

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 160

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 160

ALLEGATO (*Proposte emendative presentate*) 161

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, n. 2.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, n. 4.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, n. 6.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ».

Doc. CCXLVII, n. 8.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi d'intesa.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda innanzitutto che, ai sensi dell'articolo 2,

comma 4, della legge n. 86 del 2024, gli schemi di intesa preliminare negoziati tra lo Stato e la Regione richiedente, per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sono approvati dal Consiglio dei ministri e successivamente sono trasmessi alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni. Acquisito tale parere e comunque decorso il predetto termine, gli schemi di intesa preliminare sono immediatamente trasmessi alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono su di essi con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro novanta giorni dalla data di trasmissione.

Fa presente, a tale proposito, che il 17 aprile 2026 il Governo ha trasmesso gli schemi di intesa preliminare con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e che gli stessi sono stati assegnati alla Commissione Affari costituzionali lo scorso 22 aprile, nonché a questa Commissione, relativamente agli schemi di cui ai Doc. CCXLVII, n. 2, n. 4, n. 6 e n. 8, per l'espressione alla I Commissione dei rilievi di rispettiva competenza.

Ricorda, altresì, che secondo quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, gli schemi di intesa preliminare trasmessi di cui oggi la Commissione avvia l'esame saranno esaminati dall'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 13 luglio e la I Commissione dovrà concluderne l'esame entro il 9 luglio prossimo.

Pertanto, la Commissione è chiamata a concluderne l'esame entro il 2 luglio prossimo, procedendo entro tale data alla deliberazione dei rilievi di competenza.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, fa presente, innanzitutto, che gli schemi di intesa preliminare sono adottati nell'ambito del regionalismo differenziato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ai sensi del quale con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli enti locali possono essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni nelle materie ivi previste con legge approvata dalle Camere

a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata.

Avverte che sono di competenza della XII Commissione i Doc. CCXLVII n. 2, 4, 6 e 8 concernenti le materie « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica » e che essi recano un identico testo per tutte le quattro Regioni interessate, procedendo pertanto ad illustrarne congiuntamente il contenuto.

Evidenzia che l'articolo 1 degli schemi di intesa in esame, composto da due commi, individua l'oggetto dello schema medesimo nell'attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni interessate nella materia « tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto, oltre che del principio di leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, anche dei principi di uguaglianza, unità della Repubblica, riconoscimento e promozione delle autonomie locali, equilibrio del bilancio dello Stato, riparto di competenze tra Stato e Regioni, attribuzione delle funzioni amministrative e autonomia finanziaria degli enti territoriali.

Per quanto concerne la materia della tutela della salute, rileva che essa rientra tra le cosiddette « materie LEP », che, come noto, sono le materie per le quali il trasferimento di funzioni alle Regioni può avvenire solo subordinatamente alla previa individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Fa presente che nella materia « tutela della salute » risultano già da tempo operativi i livelli essenziali di assistenza (LEA), aggiornati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, che risultano equiparati ai LEP, secondo quanto specificato dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale. Tale equiparazione è stata confermata dalla legge di bilancio per il 2026.

L'articolo 2 detta principi e finalità, prevedendo, al comma 1, che gli schemi di intesa rechino disposizioni volte a garantire alla Regione interessata maggiore autonomia, nel rispetto del principio della garanzia uniforme sul territorio nazionale dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché dei principi dell'accesso uniforme ed

equo alle prestazioni sanitarie sul territorio nazionale e di equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

In proposito, rammenta che per garantire l'aggiornamento dei LEA è stata istituita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Sulla base delle risultanze espresse da tale organismo, il Governo ha presentato alle Camere, per l'espressione dei rispettivi pareri, il 24 dicembre 2025 ed il 18 marzo 2026, due schemi di decreto di aggiornamento dei LEA di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, entrambi già esaminati dalla XII Commissione.

Ricorda, altresì, che presso la XII Commissione è in corso di svolgimento un'indagine conoscitiva sull'attuazione dei livelli essenziali di assistenza e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie nelle regioni.

Il comma 2 dispone che la maggiore autonomia garantita alle quattro regioni non deve incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale e sui criteri di riparto del finanziamento degli investimenti in ambito sanitario finanziati con risorse nazionali, né sui criteri dei relativi riparti e sulle modalità di erogazione delle risorse. Inoltre, deve essere assicurata la neutralità per lo Stato e per le altre Regioni degli effetti derivanti da tale maggiore autonomia, inclusi quelli relativi alla mobilità sanitaria. Come evidenzia la relazione illustrativa, in riferimento al rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, è operativo il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, coordinato da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, e composto, tra gli altri da rappresentanti del Ministero della salute.

L'articolo 3 reca puntuali disposizioni in materia di gestione delle risorse finanziarie in materia sanitaria, elencando alle lettere da a) a e) le facoltà gestionali trasferite alle Regioni interessate dai rispettivi schemi d'intesa preliminare previa intesa con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sulla base delle verifiche da parte del Comitato permanente per l'erogazione

dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fermo restando il rispetto dei LEA.

In particolare, le regioni potranno: individuare tariffe di rimborso e di remunerazione differenti rispetto a quelle nazionali, da porre a carico del proprio bilancio; gestire autonomamente le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle aziende del sistema sanitario regionale; istituire e gestire fondi sanitari integrativi, previa iscrizione degli stessi nell'Anagrafe nazionale dei fondi sanitari; destinare ad aziende ed enti del servizio sanitario regionale risorse finalizzate all'assunzione di personale sanitario o all'incremento delle prestazioni aggiuntive; infine, allocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali vincolate rispetto alle quali eventualmente risultassero economie di efficientamento in relazione a singole finalità.

Rileva che l'articolo 4, composto da tre commi, istituisce, in relazione alle specifiche funzioni oggetto di attribuzione ai sensi dei medesimi schemi di intesa, una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero della salute e, per la Regione, da tre rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI).

L'articolo 5 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni-autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa l'attuazione dell'intesa, tenuto conto della condizione di efficacia dell'intesa, data dalla permanenza dell'equilibrio economico finanziario e dalla corretta erogazione dei LEA, anche con riferimento alla verifica annuale degli adempimenti.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti da ciascuna intesa

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, al comma 1, fissa a dieci anni la durata delle intese, condizionando, altresì, la loro efficacia alla permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale e di corretta erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), ivi compresa la verifica annuale degli adempimenti.

Fa presente che la disposizione rinvia espressamente all'articolo 7, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che – oltre a fissare la durata massima dell'intesa – stabilisce che la modifica, la revisione e la cessazione dell'efficacia avvengono con le medesime modalità procedurali previste per la stipula. Il comma 2 stabilisce, infine, il rinnovo tacito dell'intesa alla scadenza del termine decennale, precisando che le condizioni sostanziali permangono quale presupposto anche per il periodo rinnovato e salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi prima della scadenza.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di screening su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia.

Atto n. 403.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 giugno 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione e che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il prossimo 18 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

C. 2700 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nel ricordare che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 29 giugno, fa presente che, allo stato, rimangono ancora accantonate 66 proposte emendative.

Prende atto, tuttavia, che il rappresentante del Governo ha appena comunicato

per le vie brevi di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

In considerazione di tale circostanza, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.

C. 2576 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, alla scadenza del termine, fissato alle ore 15 di lunedì 8 giugno, sono state presentate 169 proposte emendative (*vedi allegato*), da considerarsi tutte ammissibili.

Ribadisce che, in considerazione dell'importanza del tema della salute e della sicurezza nelle piscine e tenuto conto dell'imminenza della stagione estiva, sarebbe auspicabile procedere con la massima sollecitudine alla conclusione dell'esame del provvedimento, come d'altronde reputa essere volontà comune di tutti i gruppi.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

ALLEGATO

**Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine.
C. 2576 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In relazione alle piscine delle strutture turistico-ricettive, campeggi e villaggi turistici, nonché per le piscine delle aziende agrituristiche a disposizione esclusiva degli alloggiati, le regioni con propri atti specifici possono individuare peculiari modalità applicative, anche in via transitoria, nel rispetto delle esigenze di sicurezza e di igiene e sanità pubblica.

1.1. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

Sopprimere il comma 4.

*** 1.2.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

*** 1.3.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione nei confronti delle piscine gestite dalle federazioni sportive nazionali, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla società Sport e Salute S.p.A., esclusivamente con riferimento ai requisiti specificamente incompatibili con le normative di settore relative allo svolgimento di manifestazioni ed eventi sportivi, ovvero già da queste disciplinati in modo esaustivo. Rimangono in ogni caso

ferme le disposizioni della presente legge in materia di sicurezza igienico-sanitaria, prevenzione, valutazione e gestione dei rischi, nonché di tutela della salute degli utenti e dei frequentatori delle piscine, le quali si applicano indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto gestore.

**** 1.4.** Bagnasco, Benigni.

**** 1.5.** Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La presente legge non si applica alle vasche per idromassaggio, alle vasche di accumulo di acqua per l'irrigazione e alle vasche di accumulo di acqua per la prevenzione degli incendi.

1.6. Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Sono escluse dal campo di applicazione della presente legge le piscine termali o alimentate con acque termali per le quali si applicano le disposizioni vigenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'acqua in vasca previsti dall'allegato 1 e per la presenza dell'assistente ai bagnanti quando l'uso della vasca sia ludico-ricreativo, di cui alla presente legge.

1.7. Zanella.

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: con acque termali aggiungere le seguenti: , alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo, alle vasche per idromassaggio, alle vasche di accumulo di acqua per l'irrigazione e alle vasche di accumulo di acqua per la prevenzione degli incendi,.

Conseguentemente:

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad usi speciali fino a: comma 4, lettera g), nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.8. Girelli, Malavasi, Ciani, Furfaro, Filippin.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge non si applica altresì alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo e alle vasche ad uso esclusivo per idromassaggio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere d) e f);

all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera g);

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad fino a: 4, lettera g), nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

1.9. Bagnasco, Benigni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente legge non si applica altresì alle piscine destinate ad uso curativo, estetico o riabilitativo e alle vasche per idromassaggio.

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 1, sopprimere le lettere d) e f);

all'articolo 3, comma 4, sopprimere la lettera g);

all'articolo 5, comma 2, sopprimere le parole da: Alle piscine ad fino a: 4, lettera g), nonché;

all'articolo 13, comma 3, sopprimere il primo periodo.

*** 1.10.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 1.11.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 1, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Le piscine approvvigionate con acqua di mare autorizzate dai titoli edilizi a partire dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere localizzate non oltre il limite di cinquecento metri dal mare.

*** 2.1.** Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin.

*** 2.2.** Bagnasco, Benigni.

*** 2.3.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 2.4.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 1, comma 1, sopprimere il secondo periodo.

**** 2.5.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

**** 2.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 2.7.** Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 2, comma 4, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo capoverso Art. 2, al comma 11 sopprimere le parole: nonché i requisiti impiantistici, tecnologici.

2.8. Ciancitto.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 3, comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni. Per le piscine delle strutture ricettive che non osservano un periodo di fermo stagionale, lo svuotamento non è in ogni caso necessario.

*** 2.9.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

*** 2.10.** Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 5, comma 2, sostituire le parole: 28°C con le seguenti: 29°C.

2.11. Furfaro, Girelli, Ciani, Malavasi, Filippin.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 6, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine di tipologia A2.1, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), delle strutture ricettive, salvo che nelle zone destinate a spogliatoi e servizi igienici, l'illuminazione può essere temperata con la specificità di utilizzo, purché sia garantita la sicurezza degli utenti.

*** 2.12.** Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

*** 2.13.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 2.14.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

*** 2.15.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, capoverso Art. 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il piano di autocontrollo è altresì predisposto in coerenza con le norme tecniche UNI EN 15288-2 e UNI 10637, quali *standard* di riferimento per la gestione, la sicurezza e gli aspetti impiantistici delle piscine a uso pubblico.

**** 2.16.** Bagnasco, Benigni.

**** 2.17.** Loizzo.

**** 2.18.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

**** 2.19.** Ciocchetti.

Al comma 1, lettera b), all'Allegato 1, ivi richiamato, dopo il capoverso Art. 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lo svuotamento totale delle vasche è effettuato, di norma, una volta all'anno e non necessariamente all'inizio dell'apertura stagionale. Qualora nell'ambito delle procedure di autocontrollo adottate dal responsabile delle piscine stesse, comprensive di analisi da effettuarsi almeno quindici giorni prima dell'apertura stagionale, sia assicurata la conformità dell'acqua rispetto ai parametri previsti e sia altresì assicurata l'osservanza delle ulteriori prescrizioni a garanzia dei requisiti igienico sanitari delle piscine individuate dal regolamento medesimo, non è necessario effettuare annualmente lo svuotamento totale delle vasche. Le vasche devono comunque essere completamente svuotate almeno una volta ogni tre anni.

2.20. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con esclusione delle piscine connesse a immobili destinati a locazioni brevi o ad altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva.

Conseguentemente, all'articolo 3:

al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) A2.8 – piscine connesse a immobili destinati a locazioni brevi o ad altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva;

al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché si tratti di locazioni abitative ordinarie, disciplinate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, o di comodati che comportino l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del detentore e dei suoi ospiti, con esclusione delle locazioni brevi e delle altre forme di utilizzo temporaneo assimilabili alla fruizione turistico-ricettiva.

*** 2.21.** Bagnasco, Benigni.

*** 2.22.** Ciocchetti.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in quanto idonea al consumo umano.

2.23. Zanella.

ART. 3.

Al comma 4, lettera a), dopo la parola: agriturismi aggiungere le seguenti: con un numero di stanze pari o superiore a dieci.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , inclusi gli agriturismi con un numero di stanze inferiore a dieci.

3.1. Schullian.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un numero di stanze pari o superiore a dieci.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), aggiungere in fine, il seguente periodo: Rientrano in questa tipologia anche tutte le strutture turistico-ricettive elencate al comma 4, lettera a), con un numero di stanze inferiore a dieci.

3.2. Schullian.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché unità immobiliari destinate alle locazioni brevi.

3.3. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello.

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le unità immobiliari tenute all'acquisizione del codice identificativo nazionale ai sensi dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

*** 3.5.** Bagnasco, Benigni.

*** 3.6.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 3.7.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) acqua di lago, di fiume o di pozzo.

Conseguentemente, all'articolo 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) acqua di fiume, di lago o di pozzo idonea ad uso natatorio e ricreativo.

*** 4.1.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

*** 4.2.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 4.3.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

ART. 6.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: idonea ad uso natatorio-ricreativo aggiungere le seguenti: conforme all'uso umano e a quanto previsto dal decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18.

6.1. Zanella.

Al comma 2, all'Allegato 2 ivi richiamato, Tabella 1, alla voce: vasche coperte utilizzate da bambini *sostituire la parola:* 29° C *con la seguente:* 32° C.

6.2. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

Al comma 2, all'Allegato 2 ivi richiamato, Tabella 1, nota 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine scoperte degli agriturismi nel solo periodo estivo la temperatura massima è fissata a 32° C. Nel caso la temperatura dell'acqua sia inferiore a 20° è obbligatorio indicarlo.

Conseguentemente, alla medesima Tabella 1, alla voce «acido isocianurico», sostituire le parole: 30-60 mg/l *con le seguenti:* 30-80 mg/l.

*** 6.3.** Gadda.*** 6.4.** Schullian.

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: è consentito previa autorizzazione *aggiungere le seguenti:* , con rilascio del giudizio di idoneità d'uso ai sensi del decreto legislativo n. 18 del 2023.

6.5. Zanella.

ART. 7.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ferma restando la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3,

comma 4, con superficie dello specchio d'acqua non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), con le medesime caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate esclusivamente ai condomini e ai loro ospiti, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;.

7.1. Ciocchetti.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Ferma restando la tutela delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, con superficie dello specchio d'acqua non superiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), con le medesime caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate esclusivamente ai condomini, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;.

7.2. Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per le piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, aperte esclusivamente agli ospiti, clienti o fruitori della struttura ricettiva o dell'unità abitativa di riferimento, nonché per le piscine della categoria A, tipologia A2.5, di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), riservate esclusivamente ai

condomini e ai loro ospiti, non è richiesta la presenza di servizi igienici, spogliatoi e docce dedicati, purché gli utenti possano usufruire dei servizi della propria unità abitativa o del proprio alloggio;

7.3. Loizzo, Giagoni.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per le piscine facenti parte degli agriturismi e a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza degli spogliatoi e dei servizi igienici non è obbligatoria;

*** 7.4.** Gadda.

*** 7.5.** Schullian.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Per le piscine della categoria A2, tipologia A2.1 a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza degli spogliatoi, dei servizi igienici e delle docce non è obbligatoria;

**** 7.6.** Steger, Schullian, Gebhard.

**** 7.7.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 7.8.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) per le piscine di categoria A, tipologia A2, con superficie d'acqua inferiore a 100 metri quadrati e profondità massima non superiore a 1,40 metri, destinate esclusivamente agli ospiti della struttura ricettiva, non è richiesta la dotazione di spogliatoi, qualora gli utenti possano usufruire dei servizi presenti nelle rispettive unità abitative, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari e delle condizioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La medesima disciplina si applica alle piscine condominiali aventi analoghe caratteristiche dimensionali e di profondità, riservate all'uso esclusivo dei con-

domini, i quali possono avvalersi dei servizi ubicati nei rispettivi alloggi;

7.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: ivi compreso *con le seguenti:* ivi comprese le dotazioni individuate dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e.

8.2. Zanella.

Al comma 2, sopprimere la parola: eventualmente.

8.3. Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le piscine facenti parte degli agriturismi le disposizioni sono garantite dal sistema di primo soccorso già presente nella struttura ricettiva.

8.4. Schullian.

ART. 9.

Al comma 1, sopprimere la parola: automatici.

*** 9.1.** Gadda.

*** 9.2.** Schullian.

Sopprimere i commi 2 e 3.

**** 9.3.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

**** 9.4.** Steger, Schullian, Gebhard.

**** 9.5.** Schullian.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Il gestore della piscina, opportunamente formato ed aggiornato, avvalendosi anche della collaborazione del responsabile degli impianti tecnologici di cui all'articolo 16, qualora nominato, ferma re-

stando la responsabilità di progettisti, fabbricanti e fornitori oltre che installatori e montatori di impianti, attrezzature che devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, effettua la valutazione dei rischi e redige il piano di autocontrollo, in cui sono analizzati tutti gli elementi di pericolo e rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, dei bagnanti e degli utenti della piscina oltre che le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina stessa.

3. Nel piano di autocontrollo di cui al comma 2, dovranno essere obbligatoriamente analizzate le caratteristiche di tutti gli impianti a servizio della piscina e dovrà specificare:

a) la descrizione e le caratteristiche degli impianti tecnologici, del sistema di trattamento dell'acqua e dell'areazione dei locali;

b) le principali tipologie di impianti di trattamento;

c) l'elenco delle principali sostanze chimiche utilizzate per il trattamento delle acque negli impianti natatori;

d) il rischio dei luoghi classificati a sospetto di inquinamento o confinati;

e) il rischio intrappolamento legato agli impianti di aspirazione;

f) le caratteristiche delle differenti tipologie impiantistiche con l'analisi dei fattori di rischio e le relative misure preventive, secondo quanto previsto dall'Allegato 1 alla presente legge.

9.6. Zanella.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: valutazione dei rischi di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ferma restando la distinzione tra il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relativo agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e il piano di autocontrollo previsto dalle norme tecniche UNI EN 15288, concernente la gestione operativa dell'impianto natatorio e dei relativi sistemi tecnologici, al fine di

evitare sovrapposizioni terminologiche e applicative,.

9.7. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il responsabile della piscina di cui all'articolo 13 garantisce il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza e di efficienza degli impianti a servizio della piscina ed aggiorna la valutazione del rischio ogni volta vi sia una modifica tecnico impiantistica e gestionale per materie prime, macchine/impianti e organizzazione del lavoro/servizio garantito, che la renda necessaria.

9.8. Zanella.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La potenzialità degli impianti di trattamento dell'acqua dovrà essere proporzionata al volume dell'acqua delle vasche e al carico inquinante dovuto all'utilizzazione delle stesse e la loro localizzazione e installazione, nonché la loro gestione, devono essere tali da assicurare condizioni di sicurezza e di facile accessibilità.

9.9. Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti e i rischi di annegamento, le piscine sono dotate di rigorosi sistemi di sicurezza idonei ad impedire il rischio di intrappolamento collegato agli impianti di aspirazione. Il proprietario o gestore della piscina assicura, prima di ogni utilizzo della piscina, che i bocchettoni degli impianti di aspirazione siano sempre protetti da griglie integre e a norma di legge, che impediscono il risucchio di capelli o parti del corpo.

9.10. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 11.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, aggiungere le seguenti: in coerenza con la norma tecnica UNI 10637, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio nazionale,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: sulla base di parametri tecnici allo scopo definiti, aggiungere le seguenti: in coerenza con la norma tecnica UNI 10637, al fine di garantire criteri omogenei sul territorio nazionale,.

* **11.1.** Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani, Girelli.

* **11.2.** Ciocchetti.

* **11.3.** Bagnasco, Benigni.

* **11.4.** Loizzo.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: potenza con la seguente: portata.

** **11.5.** Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

** **11.6.** Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) salvo quanto previsto dalle Federazioni sportive per le specifiche discipline, si dovrà prevedere il calcolo di affluenza massima di un bagnante ogni 5 m² di specchio d'acqua per le attività sportive e un bagnante ogni 3 m² per le vasche destinate all'attività ludico-ricreativa;.

11.7. Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per i parchi acquatici di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), il numero massimo di bagnanti è determinato nella misura di un bagnante ogni due metri quadrati di specchio d'acqua, calcolato sulla

superficie complessiva delle vasche, ferma restando la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di individuare, con propria normativa, parametri specifici in relazione alle caratteristiche degli impianti. Il numero massimo di frequentatori è determinato dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi degli articoli 141 e seguenti del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

11.8. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella determinazione del numero massimo di bagnanti e frequentatori è assicurato il perseguimento di criteri di omogeneità a livello nazionale, tenuto conto della sostanziale uniformità dei parametri tecnici e delle caratteristiche impiantistiche sull'intero territorio nazionale, nonché della norma tecnica UNI 10637 quale *standard* di riferimento. Tale criterio è finalizzato a garantire uniformi livelli di tutela della sicurezza degli utenti e maggiore certezza applicativa per gli operatori.

11.9. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 3, dopo le parole: aree di riferimento aggiungere le seguenti: , anche mediante idonee misure organizzative e regolamentari nei casi in cui, in ragione della tipologia dell'impianto, non sia prevista la presenza stabile di personale di sorveglianza, con riferimento alle piscine della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4.

* **11.10.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

* **11.11.** Bagnasco, Benigni.

* **11.12.** Ciocchetti.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente alle piscine di categoria A1.2, di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), il sistema per la rilevazione dei frequentatori è riferito all'intera superficie del parco acquatico.

11.13. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Filippin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni non si applicano alle piscine facenti parte degli agriturismi della categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge.

* **11.14.** Gadda.

* **11.15.** Schullian.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse da tali adempimenti le piscine di categoria A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che sono a esclusiva disposizione degli ospiti della struttura.

** **11.16.** Caramanna.

** **11.17.** Bagnasco, Benigni.

** **11.18.** Steger, Schullian, Gebhard.

** **11.19.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che sono ad esclusiva disposizione degli ospiti della struttura ricettiva.

11.20. Malavasi, Girelli, Furfaro, Ciani, Filippin.

ART. 12.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

al medesimo articolo 12, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: di responsabile della sicurezza dei bagnanti e;

sopprimere l'articolo 14;

all'articolo 18, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: del responsabile della sicurezza dei bagnanti e.

* **12.1.** Steger, Schullian, Gebhard.

* **12.2.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.3. Schullian.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dei bagnanti.

Conseguentemente, all'articolo 14:

al comma 1, sostituire le parole: dei bagnanti *con le seguenti:* in possesso del brevetto di assistente bagnante;

alla rubrica, sopprimere le parole: dei bagnanti.

12.5. Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle piscine di categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera d) del comma 1 nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

* **12.6.** Caramanna.

* **12.7.** Steger, Schullian, Gebhard.

* **12.8.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nelle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di responsabile degli impianti tecnologici e della manutenzione di cui alla lettera d) del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abi-

litano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

12.9. Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ove non diversamente previsto dalle regioni fino a: leggi e regolamenti,.

12.10. Filippin, Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: ove non diversamente previsto fino alla fine del comma, con le seguenti: il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera d) del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo.

12.11. Bagnasco, Benigni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e purché le attività di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici non siano svolte contestualmente all'assistenza ai bagnanti.

12.12. Zanella.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine facenti parte degli agriturismi di cui alla categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, il responsabile della piscina può assumere anche l'incarico di cui alla lettera d) del presente articolo nonché, se in possesso di uno dei brevetti che, ai sensi della normativa vigente, abilitano all'attività di assistente bagnanti, anche gli altri incarichi previsti dal presente articolo. Restano ferme le disposizioni di cui al successivo articolo 15, comma 6.

* **12.13.** Gadda.

* **12.14.** Schullian.

ART. 13.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il responsabile della piscina deve possedere adeguate competenze tecniche finalizzate a garantire l'igiene, la sicurezza e la funzionalità delle piscine. Il diploma di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro costituisce titolo idoneo ai fini della nomina a responsabile della piscina. In caso di mancata nomina del responsabile della piscina, ovvero nei casi di cui al comma 3, il gestore o i soggetti individuati dal presente articolo si avvalgono, per la predisposizione e la validazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 19 e per la verifica dei controlli interni di cui all'articolo 24, di un Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro in possesso di laurea abilitante SNT/4, iscritto al relativo Albo professionale dell'Ordine delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (TSRM e PSTRP).

Conseguentemente, al medesimo articolo 13, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le funzioni di responsabile della piscina possono altresì essere svolte da un Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro iscritto allo specifico Albo professionale dell'Ordine TSRM-PSTRP.

13.1. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d-bis) organizza il sistema di salvamento, coordina le attività degli assistenti ai bagnanti, verifica l'efficienza dei relativi dispositivi e vigila sull'osservanza delle regole di sicurezza.

* **13.2.** Gadda.

* **13.3.** Schullian.

ART. 14.

Sopprimerlo.

14.1. Schullian.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il responsabile della sicurezza dei bagnanti deve essere in possesso del brevetto di assistente ai bagnanti ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 maggio 2024, n. 85.

14.2. Bagnasco, Benigni.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: degli assistenti ai bagnanti aggiungere le seguenti: , adeguatamente formati.,

15.1. Zanella.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 con le seguenti: o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati ai commi 6 e 7-bis.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-bis, per le piscine di categoria A, tipo 2 di cui all'articolo 3, comma 4, l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico ricreative;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Quando l'analisi del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19;

al comma 7 sopprimere le parole: o sorveglianza;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

7-bis. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le fasce orarie di apertura della piscina nonché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di anni dodici non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca di attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.2. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 con le seguenti: o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati al comma 6.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto dal comma 6, nelle piscine di categoria A, tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4 l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive e ludico-ricreative;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Quando l'analisi del rischio lo consente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina di settore, è comunque garantita la sorveglianza dei bagnanti anche senza la presenza dell'assistente ai bagnanti, attraverso diverse modalità definite nel piano di autocontrollo di cui all'articolo 19;

al comma 7 sopprimere le parole: o sorveglianza.

15.3. Bagnasco, Benigni.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 con le seguenti: o con sistemi di sicurezza equivalenti indicati dai commi 6 e 7-bis del presente articolo.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-bis;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, mediante la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le

fasce orarie di apertura della piscina nonché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di dodici anni non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.5. Girelli, Filippin, Ciani, Furfaro, Malavasi.

Al comma 1, sostituire le parole: ovvero dai sistemi di sorveglianza di cui al comma 6 con le seguenti: o con i sistemi di sicurezza equivalente indicati ai commi 6 e 7-bis.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Fermo restando quanto previsto ai commi 6 e 7-bis, per le piscine di categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, l'eventuale obbligo di presenza è limitato agli orari di svolgimento delle attività natatorie, sportive, ludico ricreative;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per le piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, che siano a disposizione esclusiva degli ospiti delle strutture turistico-ricettive, la sorveglianza dei bagnanti può in ogni caso essere effettuata senza la presenza fisica dell'assistente ai bagnanti, mediante la presenza di un addetto a bordo vasca in grado di intervenire in caso di emergenza, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso, ovvero, in caso di presenza di galleggianti in vasca o altre soluzioni atte a favorire l'autosalvataggio, la presenza di un addetto all'interno della struttura, adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso in grado di intervenire prontamente. In tali ipotesi, è altresì obbligatorio:

a) esporre un cartello per comunicare agli utenti l'assenza dell'assistente ai bagnanti, la profondità del fondale, le fasce orarie di apertura della piscina non-

ché il divieto di tuffi e apnea e il divieto di accesso alla vasca ai minori di anni dodici non accompagnati;

b) rendere disponibili a bordo vasca attrezzature per il soccorso in acqua quali salvagenti e pertiche allungabili.

15.4. Giagoni, Morrone.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della normativa vigente con le seguenti: del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 maggio 2024, n. 85.

15.6. Bagnasco, Benigni.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al di fuori degli orari di apertura comunicati ai bagnanti e affissi sul luogo, i bagnanti accedono alla piscina sotto la propria responsabilità.

15.7. Schullian.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle piscine facenti parte degli agriturismi di cui alla categoria A, tipologia 2 di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, la presenza dell'assistente ai bagnanti non è obbligatoria.

* **15.8.** Schullian.

* **15.9.** Gadda.

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: in caso di emergenza, ovvero, aggiungere le seguenti: quando siano presenti presidi di sicurezza, quali barriere perimetrali o coperture certificate, ovvero,.

Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: dispositivi anti-annegamento aggiungere le seguenti: o di sorveglianza e sopprimere la parola: certificati.

** **15.10.** Ciocchetti.

** **15.11.** Malavasi, Filippin, Furfaro, Ciani, Girelli.

** **15.12.** Loizzo.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: quando siano installati fino alla fine del comma con le seguenti: quando siano presenti presidi di sicurezza, quali barriere perimetrali o coperture certificate, ovvero quando siano installati dispositivi anti-annegamento o di sorveglianza, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme, la presenza, all'interno della struttura, di un addetto adeguatamente formato per effettuare interventi di primo soccorso e in grado di intervenire prontamente.

15.13. Bagnasco, Benigni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro competente in materia e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di dettaglio relativi alle espressioni « adeguatamente formato » e « dispositivi anti-annegamento, quali idonei sistemi di rilevazione e di allarme certificati » di cui al presente comma, nonché le condizioni e i presupposti applicativi per l'eventuale deroga alla presenza dell'assistente ai bagnanti, al fine di garantire uniformità applicativa sull'intero territorio nazionale e ridurre margini di discrezionalità interpretativa.

15.14. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se la presenza di un addetto adeguatamente formato in struttura di cui al comma 6 non può essere garantita.

15.15. Schullian.

ART. 16.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: competenza tecnica aggiungere le seguenti: e professionale.

16.1. Zanella.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dipendente, che assicura la propria presenza nella piscina con la seguente: ad-detto.

16.2. Girelli, Filippin, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 2 sopprimere il secondo pe-riodo.

16.3. Malavasi, Furfaro, Ciani, Filippin, Girelli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il se-guente periodo: Tale disposizione non si applica alle piscine facenti parte degli agri-turismi di categoria A, tipologia 2, di cui all'articolo 3, comma 4,.

Conseguentemente, al comma 3, premet-tere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12,.

* **16.4.** Gadda.

* **16.5.** Schullian.

Al comma 3, dopo le parole: anche a un professionista esterno aggiungere le se-guenti: o a imprese esterne qualificate del settore.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, dopo le parole: in possesso di attestato di qualificazione professionale rilasciato al ter-mine di corsi aggiungere le seguenti: o di idonei requisiti tecnico-professionali docu-mentati.

** **16.6.** Ciocchetti.

** **16.7.** Bagnasco, Benigni.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: , nonché a imprese esterne qualificate operanti nel settore, in possesso di adeguate competenze tecniche e orga-nizzative, al fine di garantire una maggiore flessibilità gestionale e di valorizzare le professionalità presenti sul mercato.

16.8. Filippin, Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le se-guenti parole: , nonché a imprese esterne qualificate del settore in possesso di idonei requisiti tecnico-professionali documen-tati.

16.9. Loizzo, Giagoni.

ART. 17.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: l'educazione sanitaria aggiungere le seguenti: , elaborate con il contributo pro-fessionale dell'assistente sanitario,.

Conseguentemente, dopo il comma 2, ag-giungere il seguente:

2-bis. I gestori delle piscine, per la pre-disposizione e l'applicazione dei contenuti del regolamento interno e per la diffusione delle pratiche di educazione sanitaria al-l'utenza, possono avvalersi della collabora-zione degli assistenti sanitari, anche in rac-cordo con i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali territorialmente com-petenti, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69.

17.1. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quar-tini, Di Lauro.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il regolamento interno deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel Rapporto ISTISAN 13/46 Rapporto ISTI-SAN 13/46 « sistema di autocontrollo »; il regolamento deve essere esposto e ben vi-sibile all'ingresso dell'impianto natatorio e

deve essere portato a conoscenza di ciascun utente.

17.2. Zanella.

ART. 18.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la ragione sociale della gestione con i relativi recapiti;

18.1. Zanella.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le seguenti parole: , del responsabile della sicurezza dei bagnanti.

*** 18.2.** Gadda.

*** 18.3.** Schullian.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) la documentazione tecnica descrittiva dell'intera struttura e degli impianti di trattamento dell'acqua, comprendente almeno una relazione tecnica, planimetria, piante, sezioni quotate e con l'indicazione di ogni destinazione d'uso di locali comprensiva delle superfici di illuminazione e ventilazione; descrizione e progetti degli impianti tecnici di ventilazione, condizionamento, illuminazione, fognatura; tavola descrittiva del processo di depurazione dell'acqua indicante la potenzialità; quadro schematico del sistema di movimentazione dell'acqua con schemi funzionali in riferimento alle norme UNICHIM o UNI 9511.

18.4. Zanella.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione non è dovuta in relazione alle piscine di tipologia A2 di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura.

*** 18.5.** Steger, Schullian, Gebhard.

*** 18.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione non è dovuta in relazione alle piscine di tipologia A2.1 di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, in quanto assorbita dalle comunicazioni effettuate in relazione all'esercizio della struttura.

**** 18.7.** Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Filippin.

**** 18.8.** Bagnasco, Benigni.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute in relazione alle piscine facenti parte di agriturismi di tipologia A2, di cui all'articolo 3, comma 4, a disposizione esclusiva degli ospiti della struttura, in quanto assorbite dalle procedure amministrative previste per l'esercizio della struttura.

*** 18.9.** Gadda.

*** 18.10.** Schullian.

ART. 19.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di autocontrollo è costantemente aggiornato, deve contenere le procedure di intervento e tutti gli allegati sia di natura tecnica che di contenuto igienico-sanitario tra cui i protocolli, l'elenco dei fornitori, le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, i punti di controllo, la tempistica e la metodologia dei controlli, le misure di intervento ordinario e straordinario; deve inoltre tenere apposita registrazione dei dati relativi ad ogni operazione.

19.1. Zanella.

Al comma 3, sostituire le parole da: per il periodo definito dalle regioni *fino alla fine del comma con le seguenti:* per un periodo di almeno cinque anni rendendola

disponibile, su richiesta, all'autorità sanitaria territorialmente competente.

19.2. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I requisiti di sicurezza, impiantistici e tecnologici, nonché le dotazioni di protezione obbligatorie sono comunque individuati secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza avuto riguardo alle caratteristiche strutturali e dimensionali degli impianti, alla tipologia delle attività svolte e al livello di rischio effettivo, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utenti.

19.3. Girelli, Malavasi, Furfaro, Filippin, Ciani.

Al comma 4, dopo le parole: e si avvale aggiungere le seguenti: di tecnici iscritti all'albo per le analisi di autocontrollo interno, mentre per le analisi richieste dagli organi di vigilanza si avvale.

19.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono stabiliti i criteri tecnici per la valutazione delle situazioni di non conformità suscettibili di comportare un rischio per la salute degli utenti, individuando i casi che impongono la chiusura immediata della piscina e quelli per i quali è consentita la prosecuzione dell'attività previa adozione delle misure correttive prescritte dall'Azienda sanitaria competente.

19.5. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 23.

Al comma 3, sostituire le parole da: e di almeno uno dei seguenti dispositivi fino alla fine del comma con le seguenti: . Le piscine ad uso domestico sono dotate di sistemi e dispositivi idonei a prevenire l'accesso accidentale alla vasca, individuati secondo criteri di neutralità tecnologica, proporzionalità e adeguatezza rispetto alle caratteristiche dell'impianto. A tal fine possono essere adottati, anche alternativamente tra loro o in combinazione, i seguenti sistemi di protezione:

a) dispositivi di allarme perimetrali, sommersi o indossabili;

b) barriere, recinzioni o altri sistemi fisici idonei ad impedire l'accesso non autorizzato alla vasca;

c) coperture rigide o portanti rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla norma UNI 11718 vigente al momento dell'installazione o da norme tecniche equivalenti.

23.1. Ciancitto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire condizioni di igiene e di sicurezza nonché di prevenire gli incidenti domestici e i rischi di annegamento, le piscine sono altresì dotate di sistemi di sicurezza idonei ad impedire il rischio di intrappolamento collegato agli impianti di aspirazione. Il proprietario o gestore della piscina assicura, prima di ogni utilizzo della piscina, che i bocchettoni degli impianti di aspirazione siano sempre protetti da griglie integre e a norma di legge, che impediscono il risucchio di capelli o di parti del corpo.

23.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I requisiti di sicurezza, impiantistici e tecnologici, nonché le dotazioni di

protezione obbligatorie sono comunque individuati secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza avuto riguardo alle caratteristiche strutturali e dimensionali degli impianti, alla tipologia delle attività svolte e al livello di rischio effettivo, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza degli utenti.

23.3. Malavasi, Girelli, Furfaro, Filippin, Ciani.

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: Il gestore della piscina *con le seguenti:* Il proprietario della piscina o un suo delegato.

24.1. Malavasi, Furfaro, Filippin, Girelli, Ciani.

ART. 25.

Sopprimerlo.

25.1. Zanella.

ART. 26.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 26

(Obblighi documentali relativi agli impianti privati)

1. Ferme restando le disposizioni settoriali che prevedono la necessaria acquisizione di titoli abilitativi in relazione alla realizzazione e all'utilizzazione, il proprietario o il gestore dell'impianto è tenuto a predisporre e mantenere aggiornata la documentazione attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, impiantistica e igienico-sanitaria, secondo la normativa di settore.

2. La documentazione di cui al comma 1 è resa disponibile in occasione di atti o eventi giuridicamente rilevanti che com-

portino il trasferimento o la concessione a qualsiasi titolo dell'immobile, ivi inclusi la compravendita e la locazione, nonché su richiesta delle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro competente per materia e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di predisposizione, aggiornamento e conservazione della documentazione di cui al presente articolo.

26.1. Malavasi, Furfaro, Girelli, Filippin, Ciani.

ART. 30.

Al comma 1, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti:* di tipo A.

Conseguentemente:

al comma 2, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti:* di tipo A.;

al comma 3, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti:* di tipo A.;

al comma 4, dopo le parole: il gestore della piscina, *aggiungere le seguenti:* di tipo A.

30.1. Girelli, Filippin, Malavasi, Ciani, Furfaro.

ART. 32.

Al comma 1, sostituire le parole: da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente *con le seguenti:* disposta dal Sindaco del comune di competenza su richiesta dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

32.1. Zanella.

ART. 34.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Fermo restando che alla data di entrata in vigore della presente legge le piscine esistenti sono tenute ad applicare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le stesse piscine sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro 12 mesi data dalla sua entrata in vigore.

34.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: piscine esistenti *aggiungere le seguenti:* , intendendosi per tali quelle per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni regionali attuative della legge quadro,.

34.2. Filippin, Girelli, Ciani, Malavasi, Furfaro.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, sono considerate esistenti le piscine per le quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato rilasciato o assentito il titolo abilitativo previsto dalla normativa vigente che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa.

34.3. Caramanna.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

* **34.4.** Bagnasco, Benigni.

* **34.5.** Steger, Schullian, Gebhard.

* **34.6.** Giagoni, Loizzo, Morrone.

Al comma 2, sostituire le parole da: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

34.7. Steger, Schullian, Gebhard.

Al comma 2, sostituire le parole dell'articolo 15 con le seguenti: di cui agli articoli da 5 a 20.

34.8. Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I gestori delle piscine esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge adottano, entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, un manuale di autocontrollo e di gestione dei rischi finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti e dei frequentatori, comprendente la valutazione dei rischi di natura fisica, igienico-sanitaria e ambientale, nonché le procedure di prevenzione, monitoraggio e gestione delle eventuali criticità, secondo quanto previsto dall'articolo 19 e dall'Allegato 1 annesso alla presente legge. Il manuale di autocontrollo e la valutazione dei rischi sono predisposti o validati da un Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro iscritto allo specifico Albo professionale dell'Ordine TSRM-PSTRP.

34.9. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Ai fini della presente legge, non sono considerate nuove piscine le strutture, che alla data di entrata in vigore della legge medesima, siano state inserite tra i progetti ammessi ad agevolazione su bando pubblico, oppure per le quali sia già stato richiesto o ottenuto il relativo titolo abilitativo ovvero siano stati avviati i lavori.

4-ter. Al fine di permettere la continuità delle attività turistico-ricettive, nonché di garantire i tempi tecnico-ammini-

strativi di adeguamento alle nuove disposizioni normative, l'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla presente legge in materia di piscine è differita a non prima del 1° gennaio 2027.

* **34.10.** Gadda.

* **34.11.** Schullian.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le sanzioni amministrative di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33 e 34, comma 4, si applicano a decorrere dal ventiquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

34.12. Steger, Schullian, Gebhard.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Agrocepi e di Margherita Pittalis, professoressa associata presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione » 180

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 180

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 180

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 181

ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo 5.016 del Relatore e relativo subemendamento) 183

ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate) 184

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 182

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI, indi della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

Audizione informale di rappresentanti di Agrocepi e di Margherita Pittalis, professoressa associata presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mirco CARLONI, *presidente*, comunica che l'onorevole Pierro è entrato a far parte della Commissione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e

dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica.

Atto n. 406.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 giugno scorso.

Irene GORI (FDI), *relatrice*, nel ricordare che nella precedente seduta è stata illustrata la relazione sullo schema di decreto legislativo in esame, ribadisce la propria completa disponibilità per eventuali richieste di chiarimenti e suggerimenti in ordine al contenuto del provvedimento.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 14.35.

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.

C. 2670 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo scorso.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che, in qualità di relatore, ha presentato l'articolo aggiuntivo 5.016 (*vedi allegato 1*) e che, alla scadenza del relativo termine risulta presentata un solo subemendamento (*vedi allegato 1*); sia l'articolo

aggiuntivo sia il subemendamento risultano ammissibili.

In qualità di relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Cavandoli 2.2., Nevi 2.3 e Cerreto 2.4, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*); esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Almici 2.15, a condizione che sia riformulato in termini identici all'emendamento La Salandra 2.18, sul quale esprime parere favorevole; esprime parere favorevole sugli emendamenti Cerreto 3.4, nonché sugli identici emendamenti 6.1. a sua prima firma, Nevi 6.2, Forattini 6.5, Caramiello 6.6, Cerreto 6.7 e Gadda 6.8.

Esprime altresì parere favorevole sulle proposte emendative Bicchielli 9.1, Caretta 9.2, Marchetto Aliprandi 10.3 e Cerreto 11.2, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Nevi 12.029 e sull'articolo aggiuntivo Nevi 17.02, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime parere favorevole sugli identici Gadda 17.09 e Nevi 17.010, se riformulati come l'emendamento Nevi 17.02 nella nuova formulazione.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Gaetana Russo 18.2 e Borrelli 18.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Caretta 19.045, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Invita al ritiro degli emendamenti Castiglione 9.3, degli articoli aggiuntivi Schullian 12.09 e 19.037. Invita altresì al ritiro degli emendamenti Nevi 18.8 e Gadda 18.17.

Il sottosegretario Luigi D'ERAMO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti richiamati e formula, altresì, parere favorevole sull'emendamento 17.8 del relatore, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accolto le

proposte di riformulazione degli identici emendamenti Cavandoli 2.2, Nevi 2.3 e Cerreto 2.4, degli emendamenti Almici 2.15, Bicchielli 9.1, Caretta 9.2, Marchetto Aliprandi 10.3 e Cerreto 11.2.

Raffaele NEVI (FI-PPE) accoglie la proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi a sua prima firma 17.02 e 17.010.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Gadda 17.09: si intende vi abbia rinunciato.

Maria Cristina CARETTA (FDI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio articolo aggiuntivo 19.045.

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 17.8.

Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Castiglione 9.3, gli articoli aggiuntivi Schullian 12.09 e 19.037, nonché l'emendamento Nevi 18.8.

Avverte infine che l'emendamento Gaetana Russo 18.2 è stato sottoscritto dalla deputata Cavandoli.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Cavandoli 2.2, Nevi 2.3 e Cerreto 2.4, come riformulati (*vedi allegato 2*); approva gli identici emendamenti La Salandra 2.18 e Almici 2.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Approva, con distinte votazioni, l'emendamento Cerreto 3.4, nonché gli identici emendamenti 6.1 del Relatore, Nevi 6.2, Forattini 6.5, Caramiello 6.6, Cerreto 6.7 e

Gadda 6.8. Approva altresì, con distinte votazioni, l'emendamento Bicchielli 9.1 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), l'emendamento Caretta 9.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), l'articolo aggiuntivo Marchetto Aliprandi 10.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva, quindi, con distinte votazioni l'emendamento Cerreto 11.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), l'articolo aggiuntivo Nevi 12.029, l'articolo aggiuntivo 17.8 del Relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). Approva altresì gli articoli aggiuntivi Nevi 17.02 e Nevi 17.010, riformulati in identico testo (*vedi allegato 2*).

Approva altresì, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Gaetana Russo 18.2 e Borrelli 18.3 (*vedi allegato 2*); nonché l'articolo aggiuntivo Caretta 19.045 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Mirco CARLONI, *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Gadda 18.17 risulta precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Gaetana Russo 18.2 e Borrelli 18.3. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

ALLEGATO 1

**Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670
Governo.****ARTICOLO AGGIUNTIVO 5.016 DEL RELATORE E RELATIVO
SUBEMENDAMENTO****ART. 5.**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sostituire le parole: « 30 giugno 2028, con possibilità di proroga » con le seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

alla lettera b), sostituire le parole: « 31 dicembre 2028 » con le seguenti: « 31 marzo 2028 ».

0.5.016.1. Sergio Costa, Caramiello, Cherchi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in materia di

completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico e di adeguamento delle derivazioni)

1. All'articolo 21-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « entro il 30 giugno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2028, con possibilità di proroga »;

b) al comma 1-bis, le parole: « entro il 31 dicembre 2026, in tutte le derivazioni » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2028 ».

5.016. Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670
Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 2.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* a decorrere dall'anno 2026, abbiano sottoscritto nuovi contratti di filiera *con le seguenti:* abbiano concluso nuovi contratti di filiera, efficaci a decorrere dall'anno 2027 *e le parole:* è concesso, per l'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro. *con le seguenti:* è concesso, per l'anno 2027, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2027.;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* dal 1° febbraio 2026 al 15 novembre 2026 *con le seguenti:* dal 1° febbraio 2027 al 15 novembre 2027;

c) *al comma 7, sostituire le parole:* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 *con le seguenti:* pari a 10 milioni di euro per l'anno 2027, *le parole:* ai fini del bilancio triennale 2025-2027, *con le seguenti:* ai fini del bilancio triennale 2026-2028, *e le parole:* l'anno 2025 *con le seguenti:* l'anno 2026.

* **2.2.** (Nuova formulazione) Cavandoli, Bruzzone.

* **2.3.** (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **2.4.** (Nuova formulazione) Cerreto.

Al comma 5, *dopo le parole:* compresi i requisiti specifici per la qualificazione dei contratti di filiera ammissibili, *inserire le seguenti:* tenendo altresì conto delle specificità dei conferimenti che gli agricoltori effettuano alle cooperative di cui son soci,.

** **2.18.** La Salandra.

** **2.15.** (Nuova formulazione) Almici.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) alla realizzazione e al miglioramento di strutture aziendali connesse alla produzione della carne bovina e alla valorizzazione dei contratti di filiera.

3.4. Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

ART. 6.

Al comma 1, dopo le parole: colpite da epizootie *aggiungere le seguenti:* e da fitopatie.

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fitopatie.

* **6.1.** Il Relatore.

* **6.2.** Nevi, Castiglione, Gatta, Arruzzolo.

* **6.5.** Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

* **6.6.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

* **6.7.** Cerreto.

* **6.8.** Gadda.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni possono provvedere all'inserimento dei terreni all'interno della banca dati di cui al comma 3, con indicazione specifica della loro tipologia e dell'uso del suolo relativo, avendo particolare riferimento all'agricoltura di collina e di montagna, terrazzata o di particolare pregio paesaggistico e storico.;

b) al comma 6, dopo le parole: i soggetti sopprimere le seguenti: di cui al comma 5 e dopo le parole: piano di sviluppo sopprimere la seguente: aziendale;

c) al comma 7, dopo le parole: i soggetti sopprimere le seguenti: di cui al comma 5 e dopo le parole: piano di sviluppo sopprimere la seguente: aziendale.

9.1. (Nuova formulazione) Bicchielli, Castiglione.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire la parola: censiscono con le seguenti: possono censire;

b) al comma 4, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono provvedere;

c) sostituire il comma 9 con il seguente:

« 9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al coordinamento delle rispettive disposizioni legislative concernenti la materia, anche al fine di attribuire le funzioni di

cui ai commi 3, 4, 6 e 7 alle rispettive amministrazioni, nonché di individuare e definire:

a) i soggetti che, compatibilmente con la vocazione e destinazione agricola dei terreni silenti e abbandonati, possono proporre domanda di coltivazione dei terreni di cui ai commi 6 e 7;

b) i contenuti e i requisiti della manifestazione di interesse per la coltivazione dei terreni abbandonati e della domanda per la coltivazione dei terreni silenti;

c) le procedure per la scelta del contraente;

d) le modalità di determinazione del canone d'affitto;

e) le condizioni e i limiti per l'utilizzo dei terreni;

f) gli ulteriori contenuti del contratto;

g) le modalità di presentazione dell'opposizione di cui al comma 7;

h) la registrazione dei terreni di cui ai commi 3 e 4 nel registro nazionale dei terreni silenti di cui all'articolo 30 della legge 12 settembre 2025, n. 131;

i) le misure di coordinamento dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già effettuato il censimento dei terreni abbandonati e dei terreni silenti. ».

d) sopprimere i commi 5 e 8.

9.2. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

ART. 10.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: 37 ulteriori unità di personale, di cui 20 ricercatori e tecnologi di III livello, 3 funzionari di amministrazione di V livello, 6 collaboratori tecnici di VI livello, 4 collaboratori di amministrazione di VII livello

con le seguenti: 50 ulteriori unità di personale, di cui 25 ricercatori e tecnologi di III livello, 10 collaboratori tecnici di VI livello, 11 collaboratori di amministrazione di VII livello;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: 2.123.214 euro annui a decorrere dall'anno 2026 con le seguenti: 943.036 euro per l'anno 2026 e a 2.829.108 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

2) sopprimere le parole: delle proiezioni;

3) sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2026-2028 e le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.

10.3. (Nuova formulazione) Marchetto Aliprandi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Matia.

ART. 11.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: delle aziende agricole sperimentali, aggiungere le seguenti: e dei laboratori;

b) al comma 3, sopprimere le parole: delle proiezioni, sostituire le parole: ai fini del bilancio triennale 2025-2027 con le seguenti: ai fini del bilancio triennale 2026-2028 e sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per l'anno 2026.

11.2. (Nuova formulazione) Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Matia.

ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di agricoltura di precisione)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente disposizione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'emanazione del decreto di cui al comma 3 ».

12.029. Nevi, Gatta, Arruzzolo, Castiglione.

ART. 17.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis). All'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 le parole « gran selezione » sono sostituite dalla seguente: « supremo »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La menzione “gran selezione” è riservata esclusivamente ai vini a denominazione di origine che rispondono alle caratteristiche di cui al comma 6 e i cui disciplinari ne hanno previsto e regolato l'utilizzo anteriormente al 1° gennaio 2026. »;

c) il secondo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: « Le menzioni “gran selezione” e “supremo” non possono essere attribuite congiuntamente alla menzione “superiore” e “riserva”, fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione. ».

17.8. (Nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta dei tartufi)

1. Alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le aziende faunistico venatorie e le aziende agri-turistico venatorie regolamentano le modalità di raccolta dei tartufi all'interno delle loro aree, al fine di evitare interferenze con le attività di gestione faunistica, nonché di preservare l'*habitat* naturale, ivi compreso il sostrato boschivo »;

b) all'articolo 18, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: *i-bis*) la raccolta di tartufi in violazione delle modalità stabilite dalle aziende faunistico-venatorie o dalle aziende agri-turistico-venatorie.

* **17.02.** (Nuova formulazione) Nevi, Gatta, Arruzzolo.

* **17.010.** (Nuova formulazione) Nevi.

ART. 18.

Sopprimerlo.

* **18.2.** Gaetana Russo, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia, Cavandoli.

* **18.3.** Borrelli.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le modalità di contenimento della diffusione del *Coraebus undatus*, mediante le tecniche di cui al primo periodo, sono definite da apposite linee guida approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale, su proposta del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dei Servizi fitosanitari regionali interessati dall'emergenza. ».

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 2, comma 1-bis, della legge 13 maggio 2011, n. 77;

b) l'articolo 224-ter, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

c) l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 6 ottobre 2023, n. 148.

19.045. (Nuova formulazione) Caretta, Cerreto, Almici, Ciaburro, Gori, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Mattia.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	188
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Francesco Saverio ROMANO.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, introduce l'audizione.

Stefano TOSCHEI, *Consigliere di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, a più riprese, per formulare quesiti e osservazioni, il presidente Francesco Saverio ROMANO.

Stefano TOSCHEI, *Consigliere di Stato*, risponde ai quesiti formulati e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Saverio ROMANO, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori 189

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza
del presidente TOSATO.*

Programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 8.35 alle 8.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	190
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del Direttore generale corporate e del Direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della RAI	190
COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO RADIOTELEVISIVO	191
SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI	191
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (nn. 181/1509, 189/1539)</i>)	192

Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza della Presidente Barbara FLORIDIA. Interviene il Direttore generale corporate della Rai, dottor Roberto Sergio, e il Direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della Rai, dottoressa Paola Sciommeri, accompagnati dalla dottoressa Paola Marchesini, Direttore staff direzione generale corporate, dal dottor Andrea Sallustio, Direttore asset immobiliari e servizi, e dal dottor Francesco Pultrone, della Direzione relazioni istituzionali.

La seduta comincia alle 8.20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna, per quanto concerne

l'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all'audizione odierna verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Mercoledì 10 giugno 2026.

Audizione del Direttore generale corporate e del Direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della RAI.

La PRESIDENTE saluta e ringrazia per la disponibilità il dottor Roberto Sergio, Direttore generale *corporate* della Rai, e la dottoressa Paola Sciommeri, Direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della Rai, accompagnati dalla dottoressa Paola Marchesini, Direttore staff direzione gene-

rale *corporate*, dal dottor Andrea Sallustio, Direttore *asset* immobiliari e servizi, e dal dottor Francesco Pultrone, della Direzione relazioni istituzionali.

Ricorda che l'odierna audizione è stata convocata nell'ambito dell'esame della proposta di risoluzione « sul procedimento di alienazione o dismissione del teatro delle Vittorie di Roma ».

Cede quindi la parola agli auditi per l'esposizione introduttiva, alla quale seguiranno quesiti, osservazioni e richieste di chiarimenti da parte dei Commissari.

Intervengono per svolgere quesiti e osservazioni gli onorevoli PELUFFO (PD-IDP), AMATO (M5S), BOSCHI (IV-C-RE) e LUPI (NM(N-C-U-I)M-CP), i senatori BERGESIO (LSP-PSd'Az) e ROSSO (FI-BP-PPE), la senatrice BEVILACQUA (M5S) e il senatore VERDUCCI (PD-IDP), nonché la PRESIDENTE.

Il dottor SERGIO e la dottoressa SCIOMMERI svolgono una replica.

La PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la procedura informativa.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO RADIOTELEVISIVO

Mercoledì 10 giugno 2026.

La PRESIDENTE comunica che la Rai ha reso nota la variazione oraria della messa in onda del programma *Spaziolibero*, che dal prossimo palinsesto autunnale sarà fissato per le ore 6:50 su Rai 3.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti nn. 181/1509 e 189/1539 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 9.35.

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (NN. 181/1509, 189/1539)**

GRAZIANO, CARÈ — All'Amministratore delegato della Rai. — Per sapere. — Premesso che:

Il portale RaiPlay è attualmente inaccessibile dall'estero a causa di restrizioni geografiche, nonostante l'abbonamento Canale 5 sia valido in tutta l'UE grazie al principio di reciprocità;

tale situazione penalizza gli italiani all'estero e i cittadini UE residenti in Italia, che non possono accedere ai contenuti RaiPlay;

la questione è stata già sollevata in Commissione di Vigilanza Rai e segnalata all'AGCOM, evidenziando possibili contrasti con disposizioni normative;

la Rai, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, è finanziata principalmente dal canone televisivo;

l'accesso tramite VPN può distorcere le metriche di ascolto e incidere negativamente sui distributori internazionali licenziatari;

si chiede di sapere quali azioni tempestive azioni intenda intraprendere la Rai al fine di rimuovere le restrizioni geografiche su RaiPlay e garantire l'accesso ai contenuti in tutta l'UE e qual è al momento lo stato delle trattative tra Rai e le società di gestione dei diritti per estendere l'accesso a RaiPlay all'estero nel pieno rispetto del contratto di servizio.

(181/1509)

RISPOSTA. Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti Strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, è opportuno precisare che qualsiasi soggetto (cittadino di un Paese UE o non UE) presente nel territorio italiano, San Marino e Città del Vaticano in via

permanente (residente) o transitoria (temporanea per ogni scopo, dal lavoro alla vacanza) può usufruire dei contenuti disponibili su RaiPlay; per accedere ad alcune parti del catalogo è necessaria la registrazione; inoltre, la piattaforma RaiPlay (pagine web, app mobile e tv) è un servizio digitale accessibile da ogni parte del mondo come anche la registrazione e login sono consentiti ovunque ed è possibile fruire dei contenuti e delle dirette solo se questi non soggetti a restrizioni di diritti di utilizzazione nell'ambito del territorio italiano.

In particolare, le produzioni interne — quali programmi di approfondimento, notiziari e larga parte dell'offerta di day time — sono generalmente disponibili senza limitazioni geografiche. Eventi di particolare rilievo, come ad esempio il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, rappresentano casi emblematici di diffusione internazionale tramite la piattaforma RaiPlay.

Diversamente, per opere audiovisive quali serie televisive e film, nonché per produzioni realizzate sulla base di format internazionali, Rai opera frequentemente in regime di coproduzione o preacquisto insieme ad altri soggetti. In tali ipotesi, i diritti di sfruttamento — oggetto di specifica negoziazione contrattuale — possono essere limitati al solo territorio nazionale.

Analoga considerazione vale per i diritti sportivi, che costituiscono notoriamente un ambito caratterizzato da forte competizione tra operatori, talvolta anche all'interno del medesimo territorio, con conseguenti restrizioni territoriali nella distribuzione dei contenuti.

Rai è costantemente impegnata ad ampliare e qualificare la propria offerta, perseguendo al contempo la massima accessibilità del servizio su molteplici dispositivi e modalità di fruizione.

Con riferimento alla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online

disciplinata dal Regolamento (UE) 2017/1128, percettibile negli operatori OTT, si precisa che l'obbligo previsto dalla normativa riguarda esclusivamente i servizi a pagamento. La piattaforma RaiPlay, in quanto servizio gratuito, non è pertanto soggetta a tale obbligo. RaiPlay potrebbe giovare dei benefici derivanti dalla finzione giuridica di localizzazione, introdotta dal Regolamento, in forza della quale il servizio si considera prestato nello stato di residenza dell'utente, ma ciò non senza un impegno economico importante per l'accertamento della sussistenza delle condizioni vincolanti (residenza, momentaneità della presenza in un altro Paese UE) per la sua applicazione.

Al riguardo, si evidenzia che sono state avviate non con esito positivo verifiche informali con AGID per valutare la possibilità di adottare i servizi SPID e sono in corso interlocuzioni con gli Uffici competenti del Ministero dell'interno per l'adozione del servizio CieID.

Considerato che le risorse di Rai provengono anche dal gettito del canone, l'Azienda è chiamata a operare scelte improntate alla massima efficienza e al miglior bilanciamento tra costi e benefici per la collettività. In tale quadro, l'implementazione della piena portabilità transfrontaliera — pur costituendo un obiettivo di interesse — risulta, allo stato, subordinata ad altre priorità volte a migliorare la fruizione e l'innovazione del servizio per la generalità degli utenti.

Si evidenzia, inoltre, che nel caso specifico rappresentato dal mittente, la disciplina della portabilità transfrontaliera non risolverebbe comunque la problematica segnalata, essendo essa applicabile ai soli residenti in Italia che si trovino temporaneamente in un altro Stato membro dell'Unione europea, e non ai soggetti ivi stabilmente residenti o prevalentemente presenti.

Rai, a differenza di altri operatori internazionali, non dispone di consociate estere né adotta modelli di business strutturati su mercati extranazionali. Ciò incide sulla possibilità di offrire all'estero servizi comparabili a quelli disponibili sul territorio nazionale.

Resta fermo, nondimeno, l'impegno di Rai verso le comunità italiane residenti al-

l'estero, attraverso l'offerta dedicata Rai Italia e, per gli utenti presenti in Europa, la possibilità di ricevere il segnale satellitare free to air che, grazie alla direttiva cosiddetta Sat-Cab (a meno di specifiche restrizioni concordate tra le parti), consente di ricevere la maggior parte dei canali Rai nei territori coperti dal footprint del satellite Eutelsat Hot Bird 13° Est (13°E).

Con riferimento all'accesso tramite VPN, ad oggi, in base alle rilevazioni effettuate internamente, sembra che le potenziali VPN tracciabili incidano relativamente poco (anche se, camuffando l'IP, sono difficili da distinguere dalle utenze non camuffate); in ogni caso, non è assolutamente accertato che il camuffamento avvenga per sostituire un IP estero e ingannare i sistemi aziendali di geoblocking.

DE CRISTOFARO — Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. — Premesso che:

i dati elaborati dall'Osservatorio di Pavia relativi alla distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia nei telegiornali regionali della RAI costituiscono uno strumento fondamentale per verificare il rispetto dei principi di pluralismo, equilibrio e imparzialità dell'informazione radio-televisiva pubblica;

dai dati relativi al TGR Puglia per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2026 emerge una significativa sottorappresentazione delle forze politiche riconducibili all'area di Alleanza Verdi e Sinistra;

in particolare, nella tabella relativa agli « altri soggetti » risulta attribuito a « Europa Verde — Sinistra Italiana » un tempo percentuale pari allo 0,78 per cento e un tempo di parola (TGD) pari allo 0 per cento, mentre « Sinistra Italiana » registra appena l'1,36 per cento del tempo e l'1,65 per cento del tempo di parola, nonostante Alleanza Verdi e Sinistra rappresenti una forza politica stabilmente presente in Parlamento, con propri gruppi parlamentari e una significativa presenza nel dibattito politico nazionale;

allo stesso tempo, altre forze politiche risultano beneficiare di spazi notevolmente superiori;

considerato che,

pur non trattandosi di periodo elettorale e non essendo dunque direttamente applicabile la disciplina della *par condicio*, resta fermo il principio costituzionale e legislativo del pluralismo dell'informazione nel servizio pubblico radiotelevisivo;

la giurisprudenza costituzionale e le deliberazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni hanno più volte ribadito che il pluralismo non si esaurisce nel mero accesso formale agli spazi informativi, ma richiede un equilibrio sostanziale nella rappresentazione delle diverse sensibilità politiche e culturali;

la quasi totale marginalizzazione di AVS nei dati relativi al TGR Puglia appare difficilmente compatibile con tali principi, soprattutto in presenza di una forza politica nazionale stabilmente rappresentata nelle istituzioni parlamentari;

rilevato inoltre che,

nei dati relativi ai soggetti del governo locale si registra una forte prevalenza di esponenti riconducibili alle forze politiche maggiormente rappresentate nelle istituzioni regionali e locali, mentre risultano sostanzialmente assenti o residuali le voci riconducibili ad AVS e alle sue componenti politiche;

tale impostazione rischia di produrre una rappresentazione distorta del pluralismo politico e sociale presente nel territorio regionale;

si chiede di sapere,

quali criteri editoriali siano adottati dal TGR Puglia nella distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia tra le diverse forze politiche;

se la RAI ritenga coerente con i principi del pluralismo del servizio pubblico una presenza così marginale di Alle-

anza Verdi e Sinistra nei dati relativi al periodo indicato;

se siano previsti strumenti di monitoraggio e riequilibrio interni al fine di evitare situazioni di sottorappresentazione sistematica di forze politiche presenti in Parlamento;

quali iniziative l'azienda intenda assumere affinché venga garantita una rappresentazione più equilibrata e pluralista del dibattito politico anche nell'ambito dell'informazione regionale del servizio pubblico.

(189/1539)

RISPOSTA. *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti Strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

In via preliminare, si rappresenta che la Rai assicura costantemente, nell'ambito della propria offerta informativa, il rispetto dei principi di pluralismo e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, non soltanto durante i periodi elettorali, nei quali trova puntuale applicazione la disciplina normativa di settore, ma anche nei periodi non elettorali, in coerenza con la missione di servizio pubblico e con i criteri di equilibrio, completezza e imparzialità dell'informazione.

Con specifico riferimento al caso richiamato nel quesito, si evidenzia che in Puglia, sebbene il partito Alleanza Verdi e Sinistra nelle ultime elezioni regionali non abbia ottenuto rappresentanza in Consiglio regionale, la Tgr proprio in applicazione dei richiamati principi di pluralismo, si è impegnata – in particolare nel mese di marzo – ad assicurare spazio a tutte le componenti politiche del territorio.

La Tgr conferma, infine, il proprio impegno a rappresentare al meglio i territori e le realtà locali.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

S O M M A R I O

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:

Audizione di Mauro Mangano, dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo statale
« Musco » di Catania 195

VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI

Mercoledì 10 giugno 2026.

**Audizione di Mauro Mangano, dirigente scolastico
dell'Istituto omnicomprensivo statale « Musco » di
Catania.**

Il comitato VI si è riunito dalle 8.45 alle
9.40.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	196

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.20.

Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, introduce l'argomento all'ordine del giorno sul quale intervengono, a più riprese, il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE), le senatrici Ester MIELI (FDI) e Licia RONZULLI (FI-BP-PPE), il senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Angelo ROSSI (FDI).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 17.05.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 17.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Audizione di Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, accompagnato da Marilena Parente, Enrica Calabrò, Daniele Chierichetti, Alessandra Baldi e Alessandra Melis. Introduce quindi l'audizione.

Flavio SINISCALCHI, *Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente* e Vito DE PALMA (FI-PPE), ai quali risponde Flavio SINISCALCHI, *Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	198
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Filippo MANNINO, *sindaco di Lampedusa e Linosa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Filippo MANNINO, *sindaco di Lampedusa e Linosa*, risponde ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare l'audito per la relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sulla morte di David Rossi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	199
Comunicazioni del Presidente	199

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza
del presidente Gianluca VINCI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.10 alle 10.15.

COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 10 giugno 2026. – Presidenza
del presidente Gianluca VINCI.*

La seduta comincia alle 10.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca VINCI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata

anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Gianluca VINCI, *presidente*, comunica che, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione odierna ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Marco Nigrisoli, esperto ortopedico e traumatologo.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 10.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	200
Audizione della presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Alessandra Gallone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	201

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori dell'audizione odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Alessandra Gallone.

(Svolgimento e conclusione).

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

(ISPRA), Alessandra Gallone, che è accompagnata dal responsabile della sezione sviluppo e coordinamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia e monitoraggio *in situ* delle frane, Alessandro Trigila. Invita, quindi, l'audita a svolgere la sua relazione.

Alessandra GALLONE, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)*, svolge la sua relazione, chiedendo altresì di consentire l'intervento specificamente tecnico dell'ingegner Trigila.

Alessandro TRIGILA, *responsabile Sezione sviluppo e coordinamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia e monitoraggio in situ delle frane*, svolge il proprio intervento.

Intervengono per formulare domande e richieste di chiarimenti, Pino BICCHIELLI, *presidente*, Antonino IARIA (M5S), Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), Beatriz COLOMBO (FDI), ed Eleonora EVI (PD-IDP), ai quali risponde Alessandra GALLONE, *presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la*

ricerca ambientale (ISPRA), con alcune ulteriori precisazioni di Alessandro TRIGILA, responsabile della sezione sviluppo e coordinamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia e monitoraggio in situ delle frane.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Gallone e l'ingegner Trigila per la partecipazione alla seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 10 giugno 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 10 giugno 2026. — Presidenza del presidente Pino BICCHIELLI.

La seduta comincia alle 9.35.

Pino BICCHIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunica quindi che nella riunione odierna l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato l'affidamento – fatta salva l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni – degli incarichi di consulenza a tempo parziale e non retribuiti a Osvaldo Nelson, geologo, e a Marcello Vernola, avvocato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.40.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti (C. 2947 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione I) (<i>Esame e conclusione – Parere con raccomandazione</i>)	3
---	---

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la disciplina dei procedimenti di restituzione di opere d'arte sottratte o alienate a causa di persecuzione razziale (C. 2834 Mollicone) (Parere alla Commissione VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	4
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4^a-5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale di rappresentanti dell'ANCI, in videoconferenza, dell'UPI, in videoconferenza, e della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte della Commissione europea relative al Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea per il periodo 2028-2034	6
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di <i>Women in International Security (WIIS Italy)</i> , nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4)	7
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di <i>Emergency</i> , nell'ambito dell'esame congiunto della Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2026, adottata il 14 maggio 2026 (Doc. XXV, n. 4), nonché della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2026, deliberata dal Consiglio dei ministri il 14 maggio 2026 (Doc. XXVI, n. 4)	7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	8
DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	12

SEDE REFERENTE:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	9
--	---

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti del Comitato a difesa del Tribunale di Mistretta, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	22
Audizione informale di Antonio Balsamo, presidente della Corte d'appello di Palermo, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	22
Audizione informale di Antonino Liberto Porracciolo, presidente della Corte d'appello di Catania, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	22
Audizione informale, in videoconferenza, di Domenica Motta, presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2646 Governo, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni, recanti « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie »	22

SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2026: Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti. C. 2947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	26
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	27

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore. Testo unificato C. 2050, approvata dal Senato, e C. 2053 Varchi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	24
---	----

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. C. 2628 Governo e C. 233 Pittalis (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	25
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	28
Indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.	
Audizione di attivisti per i diritti umani in Nicaragua (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	28
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	29

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale dell'Ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar	29
---	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	30
Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021. C. 2864 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	30
Introduzione della qualifica di « docente per l'inclusione ». C. 2303 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	31
Dichiarazione di monumento nazionale della foiba dell'Abisso Plutone. C. 2898 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	31

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di <i>screening</i> su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	32
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	36
Sulla pubblicità dei lavori	36
5-04650 Manzi: Sulle motivazioni della nota del Ministero riguardante l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni ed eventi pubblici nelle scuole	36
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	52

5-04962 Caso: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici.	
5-05463 Ruffino: Iniziative per garantire il rispetto della normativa vigente nell'immissione in ruolo dei vincitori e degli idonei del concorso ordinario per dirigenti scolastici	36
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	53
5-05053 Bruzzone: Sui contenuti del « Diario Amico » pubblicato e diffuso dall'ufficio scolastico IX, nell'ambito territoriale del Verbano Cusio Ossola	37
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	55
5-05462 Ghirra: Iniziative per la revisione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 19 febbraio 2026, n. 19, in materia di quadri orario degli istituti tecnici	37
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	38
Proposta di nomina del professor Venerando Marano a presidente dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 128.	
Proposta di nomina della professoressa Giovanna Cassese a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 129.	
Proposta di nomina del professor Matteo Lorito a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 130.	
Proposta di nomina del professor Francesco Priolo a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 131.	
Proposta di nomina del professor Aurelio Tommasetti a componente del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nomina n. 132 (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)	38
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2026. Atto n. 410 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	40
ALLEGATO 5 (Parere approvato)	57
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	42
Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	42
ALLEGATO 6 (Parere approvato)	58
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	44
Revisione delle modalità di accesso, valutazione e reclutamento del personale ricercatore e docente universitario. C. 2735 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	44
AVVERTENZA	51

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	59
---	----

DL 66/2026: Disposizioni urgenti per il Piano Casa. C. 2920 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	59
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	63
Istituzione dell'area marina protetta « Isola di Capri ». C. 2772, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2057 Sergio Costa</i>)	60
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche alla legge 8 aprile 1983, n. 113, in materia di cessione di territori del demanio marittimo al comune di Praia a Mare. C. 2831, approvata dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	62
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale delle aziende concessionarie dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (ANACAP) nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 2708 CNEL, recante modifica al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di consorzi di gestione e tutela del territorio e delle acque irrigue	62

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Utenti pubblicità associati (UPA), in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, in sede di atti dell'Unione europea, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2016/679, (UE) 2018/1724, (UE) 2018/1725 e (UE) 2023/2854 e le direttive 2002/58/CE, (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2557 per quanto riguarda la semplificazione del quadro legislativo nel settore digitale e che abroga i regolamenti (UE) 2018/1807, (UE) 2019/1150 e (UE) 2022/868 e la direttiva (UE) 2019/1024 (<i>omnibus</i> digitale) (COM(2025)837 final)	144
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2925, recante « Riordino della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di <i>governance</i> portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo di interesse generale », di rappresentanti di FILT CGIL, FIT CISL, in videoconferenza, UIL Trasporti, FAST-Confasal, in videoconferenza, UGL Mare e Porti, USB e Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie « Paride Batini »	144
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	144

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	145
Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici. C. 2577 Governo e C. 1778 Gusmeroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO (<i>Emendamenti 1.100 e 3.100 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	151
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione delle attività commerciali negli ambiti di interesse storico, culturale e paesaggistico dei centri storici. Nuovo testo C. 362 Molinari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	149
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

XI Lavoro pubblico e privato

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 1.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 3.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 5.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa ». Doc. CCXLVII, n. 7 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 152

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 154

ERRATA CORRIGE 154

XII Affari sociali

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU SCHEMI DI INTESA PRELIMINARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE 26 GIUGNO 2024, N. 86:

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 2.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 4.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 6.

Schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie « tutela della salute » e « coordinamento della finanza pubblica ». Doc. CCXLVII, n. 8 (Rilievi alla I Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) 157

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente l'adozione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale, nella popolazione pediatrica, per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia. Atto n. 403 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 159

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 160

Legge quadro per la salute e la sicurezza nelle piscine. C. 2576 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	160
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Agrocepi e di Margherita Pittalis, professoressa associata presso l'Università di Bologna, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 48 Brambilla, C. 2187 Zanella, C. 2270 Cherchi e C. 2585 Evi, recanti « Norme per la tutela degli equidi e loro riconoscimento come animali di affezione »	180
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	180
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica. Atto n. 406 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	180

SEDE REFERENTE:

Misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo. C. 2670 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	181
ALLEGATO 1 (<i>Articolo aggiuntivo 5.016 del Relatore e relativo subemendamento</i>)	183
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	184
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	188
Indagine conoscitiva in materia di rapporti tra cittadino, imprese private e pubblica amministrazione con riferimento alla semplificazione e alla trasparenza dei contratti pubblici e delle clausole contrattuali per l'accesso ai servizi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del Consiglio di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	188

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione dei lavori	189
---------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	190
-----------------------------------	-----

PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del Direttore generale corporate e del Direttore infrastrutture immobiliari e sedi locali della RAI	190
---	-----

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO RADIOTELEVISIVO	191
--	-----

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI	191
ALLEGATO (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (nn. 181/1509, 189/1539)</i>)	192
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
VI COMITATO – CULTURA DELLA LEGALITÀ E PROTEZIONE DEI MINORI:	
Audizione di Mauro Mangano, dirigente scolastico dell'Istituto omnicomprensivo statale « Musco » di Catania	195
 COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito dell'esame della proposta di Relazione sull'attività svolta dal Comitato, di cui all'articolo 35, comma 1, della legge n. 124 del 2007 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	196
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	196
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	197
Audizione di Flavio Siniscalchi, Capo Dipartimento per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	197
 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	198
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	198
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI DAVID ROSSI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	199
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	199
Comunicazioni del Presidente	199
 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO ITALIANO, SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA E SUGLI INTERVENTI DI EMER-	

**GENZA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI
VERIFICATISI DALL'ANNO 2019**

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	200
Audizione della presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), Alessandra Gallone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	200
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	201
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	201

PAGINA BIANCA



19SMC0200160